

# ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## DELIBERAZIONE N. 12

**Oggetto: nota di assestamento al bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico-patrimoniale generale dell'INPS per l'esercizio 2021.**

### IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta del 12 ottobre 2021)

**Visti** gli articoli 9 e 20 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

**Visto** l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, modificato dall'art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

**Visto** l'art. 4, comma 2, del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

**Visto** il DPR 27 febbraio 2003, n. 97, avente ad oggetto il "*Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*";

**Visto** l'art. 19 del "*Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale*", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 172 del 18 maggio 2005;

**Vista** la legge del 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i. recante la "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";

**Visto** il D.P.R. del 4 ottobre 2013, n. 132 recante il "*Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del*

*decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91”;*

**Visto** il D.P.C.M. del 14 novembre 2017 di ricostituzione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS;

**Vista** la deliberazione n. 32 del 21 dicembre 2017 con la quale è stato eletto Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza il Dott. Guglielmo Loy;

**Vista** la deliberazione del CIV n. 23 del 29 dicembre 2020 *“Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico-patrimoniale generale dell'INPS per l'esercizio 2021”;*

**Vista** la deliberazione del CIV n. 10 del 20 maggio 2020 *“Relazione Programmatica 2021-2023”;*

**Vista** la deliberazione del CIV n. 8 del 30 giugno 2021 *“Piano della formazione 2021-2023”;*

**Vista** la deliberazione del CIV n. 13 del 6 agosto 2020 *“Attività di Indirizzo e Vigilanza del CIV e rapporti istituzionali con gli Organi di gestione dell'Istituto; ordinamento delle funzioni centrali e territoriali, programmazione e bilanci, regolamento di organizzazione, insegnamenti COVID-19, OIV e Progetto Open data”;*

**Vista** la deliberazione del CIV n. 1 del 26 gennaio 2021 *“Piano Strategico Digitale 2020-2022 e Piano Strategico ICT 2020-2022”;*

**Vista** la deliberazione del CIV n. 22 del 29 dicembre 2020 *“Piano di investimento e disinvestimento 2021-2023”;*

**Vista** la deliberazione del CIV n. 3 del 17 marzo 2021 *“Pre-Rendiconto Sociale 2020”;*

**Vista** la deliberazione del CIV n. 7 del 30 giugno 2021 *“Rendiconto generale dell'INPS per l'anno 2020”;*

**Vista** la deliberazione del CIV n. 9 del 30 giugno 2021 *“Proposta di una nuova struttura e contenuti del rapporto trimestrale dell'andamento produttivo e dei profili finanziari”;*

**Vista** la deliberazione del CIV n. 10 del 26 luglio 2021 *“Relazione Programmatica per gli anni 2022-2024 – Aggiornamento Relazione*

*Programmatica 2021-2023”;*

**Vista** la deliberazione del CIV n. 11 del 3 agosto 2021 *“Rapporti tra gli Organi dell’Istituto”;*

**Vista** la deliberazione del CdA n. 98 del 14 luglio 2021 *“Istituzione e variazione di capitoli di bilancio”;*

**Vista** la deliberazione del CdA n. 103 del 21 luglio 2021 *“Nota di assestamento al bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico-patrimoniale generale dell’INPS per l’esercizio 2020”;*

**Visto** il verbale del Collegio dei sindaci n. 29 del 29 luglio 2021, in particolare per gli aspetti di cui al parere delle Commissione economico finanziaria del Civ;

**Visto** il parere della Commissione economico finanziaria, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

**Confermata** l’esigenza, ormai non rinviabile, di dare urgente attuazione, a partire dai prossimi atti di pianificazione, programmazione, bilancio per il 2022 e di quelli ordinamentali, agli indirizzi fin qui formulati dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza,

### **DELIBERA**

- **di approvare** la nota di assestamento al bilancio preventivo dell’INPS per l’anno 2021 di cui alla deliberazione del C.d.A. n. 103, del 21 luglio 2021, per le parti di propria competenza;
- **di impegnare** gli Organi di vertice a considerare, come elementi non rinviabili, le seguenti attività:
  - La modifica degli atti fondamentali del flusso di programmazione, tenuto conto, altresì, dell’attuale confronto in atto, rendendoli coerenti con il dettato delle discipline normative di cui al D.Lgs. n. 479/94 e della Legge n. 88/89.
  - La richiesta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel nuovo contesto definito dal Decreto Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019, di una direttiva, così come avvenuto in occasione della soppressione

del CdA, per impartire istruzioni per un leale e collaborativo rapporto tra gli Organi.

- L'armonizzazione, ricercando l'intesa tra gli Organi di vertice di INPS e INAIL, nel rispetto delle specificità degli Enti, dei Regolamenti con valore ordinamentale per gli Enti pubblici non economici a governance "duale".
- Il ripristino dell'autonomia organizzativa, elaborativa e di budget del CIV, attraverso le necessarie ed urgenti modifiche ordinamentali (nuovo ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'Istituto di cui alla deliberazione del CdA n. 102/2021), in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 479/1994, riconoscendo che la struttura di supporto possa, conformemente con quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del CIV, disporre autonomamente delle professionalità necessarie e dell'accesso non mediato alle banche dati dell'Istituto.
- L'avvio del confronto tra gli Organi dell'INPS ed i Ministeri vigilanti, che abbia ad oggetto la previsione della Missione Tutela della Salute e della Missione Ricerca e Innovazione. A tal proposito, si rammenta che la proposizione del CIV della articolazione per Programmi, rientra tra le prerogative propositive degli indirizzi strategici e programmatici che il legislatore, sin dal '94, ha attribuito al CIV.
- La messa a disposizione contestualmente a tutti gli Organi di vertice degli atti parlamentari di sindacato ispettivo, riguardanti INPS, tenuto conto dell'importanza degli stessi per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e per l'eventuale proposizione di aspetti di criticità rilevati.
- La riapertura del tavolo per il riallineamento delle poste di credito e debito tra Ministeri e INPS, reso urgente anche per contenere i riflessi negativi della nuova disciplina relativa alle prestazioni COVID - 19 che aggrava il saldo negativo e riduce la consistenza patrimoniale dell'Istituto. La decisione del legislatore ha comportato la messa in carico alla Gestione Prestazioni Temporanee e al FIS delle prestazioni precedentemente poste a carico della fiscalità generale.
- L'attuazione delle deliberazioni CIV n. 17/2020 e n. 18/2020 in tema di "Prestazioni di invalidità civile".
- La emanazione di istruzioni che impediscano che i ritardi imputabili a scelte dell'Amministrazione possano rendere

incerto il riconoscimento della contribuzione per riscatti o ricongiunzioni.

- L'aggiornamento e la normalizzazione del conto assicurativo dei dipendenti pubblici, dei lavoratori delle Poste e dello spettacolo e sport, al fine di garantire la piena esigibilità di diritti in maniera omogenea a tutti i lavoratori. Ciò al fine di garantire l'irrinunciabile diritto dei lavoratori al riconoscimento della contribuzione dovuta, caposaldo dell'ordinamento previdenziale, per i periodi di lavoro effettivamente prestati.
- La garanzia del diritto di accesso ai servizi anche per coloro che non siano in grado di utilizzare strumenti informatici. A tal fine occorrerà adottare, attraverso apposito incontro tra gli Organi ed in coerenza con gli indirizzi che il CIV ha deliberato nella Relazione Programmatica 2022-2024, modalità per la c.d. delega/cessione a fiduciari della identità digitale, provvedendo a fornire nuove ed adeguate indicazioni anche sulla base di aggiornati indirizzi che il Civ delibererà.
- La ridefinizione del "Patto con l'utenza" attraverso un'unica "Carta dei Servizi", da cui discenda una comunicazione istituzionale che permetta a tutti i soggetti interessati di conoscere le prestazioni a cui potenzialmente si ha diritto, nonché le modalità di richiesta ed i tempi per ottenerle ivi comprese le regole per gli eventuali ricorsi amministrativi. Ciò al fine di garantire la tutela dell'utenza, anche in relazione alle novità legislative in tema di identità digitale. Concludere in tempi rapidi la definizione sia della Carta dei servizi ricercando la sintesi tra le differenti impostazioni emerse in sede di audizione, che del Regolamento del Contenzioso Amministrativo concludendo il confronto del gruppo di lavoro CdA/CIV/Direzione Generale.
- In occasione del Bilancio Consuntivo 2020, il CIV ha dovuto prendere atto che 25 milioni di euro (che avrebbero potuto essere 50 milioni di euro in ragione del venduto in forma diretta nel 2019) ed autorizzati per investimenti non sono stati impegnati e, quindi, sono andati in economia.

Le incertezze registrate in merito alle tempistiche di conclusione di intese per l'acquisto delle sedi di Bari, Pesaro, Ferrara e Verona per complessivi 68 milioni di euro relativi alle vendite dirette 2020, preoccupano per la conseguente possibilità di mancato impegno e di possibile indisponibilità nell'annualità successiva di utilizzo delle stesse.

Ancora una volta si richiede che con tempestività venga presentato il Piano straordinario di rilascio delle sedi FIP e di quelle in locazione, che risultino inadeguate e onerose. Conseguentemente va tempestivamente presentato al CIV il Piano di investimento e disinvestimento. Tale Piano, previo recupero in accordo con i Ministeri vigilanti delle risorse autorizzate e non impegnate, può realizzare nel triennio acquisti per almeno 150 milioni di euro.

Il CIV ribadisce che, per far fronte alla straordinarietà di tale piano, occorre procedere al convenzionamento per la progettazione manutentiva e ristrutturazione degli edifici da acquisire. Occorre che l'autorizzazione al reimpiego delle risorse da vendite dirette sia estesa a quelle realizzate nel 2021 e anni successivi. Ciò permetterebbe di realizzare il "Piano straordinario di investimenti in strutture istituzionali", così come richiesto dal CIV, con Deliberazione n. 8 del 20 aprile 2020.

- o La riorganizzazione delle strutture dedicate al patrimonio per garantire che le attività della gestione del patrimonio a reddito, in via di dismissione, non condizionino quelle di riqualificazione, acquisizione e manutenzione straordinaria delle strutture istituzionali, anche prevedendo l'incremento degli organici del Coordinamento Generale Tecnico Edilizio e della Direzione Centrale Patrimonio e Investimenti. Vanno altresì realizzati accordi convenzionali con imprese specializzate per la progettazione manutentiva e la ristrutturazione degli edifici da acquisire, per contribuire anche così alla realizzazione tempestiva del Piano straordinario di investimenti immobiliari.

II SEGRETARIO  
(Gaetano Corsini)  
Documento firmato in originale

IL PRESIDENTE  
Guglielmo Loy  
Documento firmato in originale

# PARERE DELLA COMMISSIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEL CIV INPS SULLA PROPOSTA DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO PREVENTIVO DELL'INPS PER L'ANNO 2021

## Fonti

- DPR 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici";
- Deliberazione del CdA n. 172 del 18 maggio 2005 "Regolamento di amministrazione e contabilità dell'INPS";
- DEF 2021 deliberato dal Consiglio dei Ministri il 15 aprile 2021;
- NADEF 2021 deliberato dal Consiglio dei Ministri il 29 settembre 2021;
- Determinazione direttoriale n. 301 del 27 ottobre 2020 "Percentuali di svalutazione dei crediti contributivi da applicare al bilancio preventivo dell'anno 2021";
- Deliberazione del CIV n. 23 del 29 dicembre 2020 "Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico-patrimoniale generale dell'INPS per l'esercizio 2021" sulla base della Deliberazione del CdA n. 88 del 27 novembre 2020;
- Deliberazione del CIV n. 10 del 20 maggio 2020 "Relazione Programmatica per gli anni 2021-2023";
- Deliberazione del CIV n. 8 del 30 giugno 2021 "Piano della formazione 2021-2023" sulla base della Deliberazione del CdA n. 52 del 21 aprile 2021;
- Deliberazione del CIV n. 13 del 6 agosto 2020 "Attività di Indirizzo e Vigilanza del CIV e rapporti istituzionali con gli Organi di gestione dell'Istituto; ordinamento delle funzioni centrali e territoriali, programmazione e bilanci, regolamento di organizzazione, insegnamenti COVID-19, OIV e Progetto Open Data";
- Deliberazione del CIV n. 1 del 26 gennaio 2021 "Piano Strategico Digitale 2020-2022 e Piano Strategico ICT 2020-2022" sulla base delle deliberazioni del CdA n. 89 e n. 90 del 27 novembre 2020;
- Deliberazione del CIV n. 22 del 29 dicembre 2020 "Piano di investimento e disinvestimento 2021-2023" sulla base della Deliberazione del CdA n. 85 del 25 novembre 2020;

Il Segretario

- Deliberazione del CIV n. 3 del 17 marzo 2021 *"Pre-Rendiconto Sociale 2020"*;
- Deliberazione del CIV n. 7 del 30 giugno 2021 *"Rendiconto generale dell'INPS per l'anno 2020"*;
- Deliberazione del CIV n. 9 del 30 giugno 2021 *"Proposta di una nuova struttura e contenuti del rapporto trimestrale dell'andamento produttivo e dei profili finanziari"*;
- Deliberazione del CIV n. 10 del 26 luglio 2021 *"Relazione Programmatica per gli anni 2022-2024 - Aggiornamento Relazione Programmatica 2021-2023"*;
- Determinazione Direttoriale n. 133 del 29 giugno 2021 *"Percentuali di svalutazione dei crediti contributivi da applicare al bilancio preventivo assestato 2021"*;
- Deliberazione del CdA n. 98 del 14 luglio 2021 *"Istituzione e variazione di capitoli di bilancio"*;
- Deliberazione del CdA n. 103 del 21 luglio 2021 di proposta della *"Nota di assestamento al bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico-patrimoniale generale dell'INPS per l'esercizio 2021"*;
- Verbale del Collegio dei Sindaci n. 29 del 29 luglio 2021;
- Deliberazione del CIV n. 11 del 3 agosto 2021 *"Rapporti tra gli Organi dell'Istituto"*.

*Il Segretario*

## 1. Premessa

Gli Organi dell'Istituto in questi anni hanno ricercato, nell'ambito di un livello di leale cooperazione, nuove forme di programmazione del percorso di pianificazione, vigilanza, controllo e adozione in via definitiva dei bilanci, con il risultato del rispetto dei tempi di loro presentazione. I Ministeri vigilanti hanno sostenuto questo percorso e il CIV intende evidenziare gli elementi di positività delle nuove tempistiche e modalità.

Il Legislatore con il DL 30 giugno 2021 n. 99<sup>1</sup> è intervenuto attribuendo alle risorse delle gestioni INPS a carico del gettito contributivo, con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2021, oneri precedentemente a carico della fiscalità generale.

Tale scelta del Legislatore obbliga a considerazioni in merito alla reale autonomia dell'Istituto pur nell'ambito di indirizzi generali sul livello delle tutele da erogare.

I riflessi di tale decisione, in particolare per gli aspetti di retroattività e sul bilancio patrimoniale, esigono che gli Organi di vertice richiedano un urgentissimo incontro con i Ministeri vigilanti e presentino una proposta condivisa in merito al risanamento del bilancio patrimoniale intervenendo sulle anticipazioni di Tesoreria e sui crediti che l'Istituto vanta.

La mancata adozione del Piano dei rilasci delle sedi in locazione e dell'acquisizione di sedi in proprietà ha comportato il mancato impegno delle risorse provenienti dalla vendita diretta del patrimonio a reddito del 2019 e del 2020. Si rende necessaria un'intesa tra Inps e i Ministeri vigilanti per il recupero di circa 100 milioni di euro da utilizzare nel 2022.

### 1.1 Flusso e tempistica per l'adozione dell'Assestamento

Il 21 luglio 2021 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, su istanza del Direttore Generale, la proposta di assestamento al bilancio preventivo dell'INPS per l'anno 2021 e il 29 luglio il Collegio dei Sindaci ha espresso parere positivo in merito alla procedibilità dell'iter.

---

<sup>1</sup> In particolare, con l'art. 4 commi 13 e 14 il cui contenuto è stato recepito nell'art.50 bis commi 10 e 11 della Legge 23 luglio 2021 n. 106, a seguito della abrogazione del DL 99/2021, con salvezza degli effetti già prodotti, disposta dall'art. 1 comma 3 della medesima Legge 106/2021

*Il Segretario*

## 1.2 Aspetti preliminari

La proposta di assestamento al Bilancio Preventivo 2021 è stata analizzata comparandola prevalentemente con il Bilancio Preventivo dello stesso anno<sup>2</sup>.

Come di consueto, sono stati riclassificati i dati, al fine di addivenire ad una più funzionale rappresentazione che dovrebbe essere alla base del Bilancio per Missioni e Programmi.

Tale riclassificazione, nelle more della più volte richiesta intesa tra gli Organi e i Ministeri vigilanti, ha fatto propria la tassonomia utilizzata per la Relazione Programmatica 2022/2024. Negli Approfondimenti tematici (si veda il punto 3.3) è riportata la proposta complessiva di articolazione per Missioni e programmi.

È stata, altresì, audita la Direzione Generale<sup>3</sup> per i necessari approfondimenti.

## 1.3 Nuova istituzione e variazione di capitoli

Propedeuticamente alla proposta di assestamento al Bilancio Preventivo 2021 è stata adottata la Deliberazione del CdA n. 98 del 14 luglio 2021 avente ad oggetto l'istituzione e/o variazione dei capitoli di entrata e di uscita di bilancio, al fine di adeguare il piano dei capitoli alle nuove disposizioni legislative intervenute o consentire una migliore rappresentazione delle poste di bilancio.

---

<sup>2</sup> Deliberazione CIV n. 23 del 29 dicembre 2020 "Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico-patrimoniale generale dell'INPS per l'anno 2021" e per taluni elementi con la deliberazione CIV n. 7 del 30 giugno 2021 "Rendiconto generale per l'INPS per l'anno 2020"

<sup>3</sup> Audizioni del 28 luglio 2021 della Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, del 3 agosto 2021 del Coordinamento Generale Statistico Attuariale congiuntamente alla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali e del 4 agosto 2021 della Direzione Centrale Patrimonio e Investimenti. In sede di Commissioni permanenti congiunte si è svolto, il 17 settembre 2021, il confronto sui riflessi sull'autonomia dell'INPS e sui saldi di bilancio con il Presidente e il Vicepresidente del CdA oltre che con il Direttore Generale. Il 28 settembre 2021 è stata audita la Direzione centrale Patrimonio e Investimenti e la Direzione centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali sugli impegni di investimenti patrimoniali delle risorse 2019 e 2020 provenienti dalla vendita in forma diretta del patrimonio a reddito.

*Il Segretario*

## 1.4 Giudizio di procedibilità

In data 30 luglio 2021 è pervenuto al CIV il verbale del Collegio dei Sindaci<sup>4</sup> che esprime giudizio positivo in merito alla procedibilità dell'iter per la deliberazione in via definitiva, da parte del CIV, della proposta di assestamento al Bilancio Preventivo dell'INPS per l'anno 2021 e consegna valutazioni e raccomandazioni tra le quali si sottolinea:

... omissis ...

- ✓ *"Il Collegio rinnova la raccomandazione ad effettuare una ricognizione generale dei capitoli effettivamente utilizzati, valutando, altresì, l'eventuale cancellazione di quelli divenuti non più necessari";*

... omissis ...

- ✓ *"Si invita, pertanto, l'Istituto a prevedere, in occasione della prevista modifica del Regolamento di amministrazione e contabilità, un'attività di revisione periodica dei capitoli di bilancio, anche tenendo conto degli effetti derivanti dalla riorganizzazione dell'Istituto";*

... omissis ...

- ✓ *"In sede di preventivo 2021, il Collegio ha formulato talune considerazioni ed osservazioni, cui si rinvia, relativamente alle gestioni che presentano un consolidato trend di risultati negativi e che hanno accumulato perciò disavanzi patrimoniali rilevanti";*

... omissis ...

- ✓ *"Il Collegio raccomanda nuovamente di rafforzare ed intensificare le attività di monitoraggio dello stato amministrativo e di esigibilità dei crediti in gestione diretta ovvero presso gli agenti della riscossione, onde adottare ogni iniziativa funzionale sia alla rendicontazione puntuale delle singole partite in gestione sia alla migliore rappresentazione in bilancio";*

---

<sup>4</sup> Verbale del Collegio dei Sindaci n. 29 del 29 luglio 2021

*Il Segretario*

*... omissis ...*

- ✓ *"Sulla base di tale rendicontazione, l'Ente dovrà procedere ai necessari adempimenti contabili per la cancellazione dei residui attivi ed assicurare il progressivo allineamento tra la situazione patrimoniale e quella amministrativa dell'Istituto";*

*... omissis ...*

- ✓ *"Il Collegio, inoltre, rinnova l'invito all'Istituto a proseguire sulla base degli elementi acquisiti, nell'adeguamento degli accantonamenti sul fondo rischi sui crediti, come, peraltro, previsto dall'art. 2423 bis, comma n. 1 del Codice Civile, ciò anche in considerazione delle informazioni che saranno acquisite alla conclusione del processo di definizione agevolata e della cancellazione dei debiti";*

*... omissis ...*

- ✓ *"Il Collegio raccomanda, infine, di porre in essere tutte le iniziative utili al miglioramento della capacità e tempestività di intervento, ai fini della riscossione dei contributi";*

*... omissis ...*

- ✓ *"Il Collegio conferma la raccomandazione a porre in essere adeguate iniziative volte al superamento del più volte rilevato disallineamento tra la situazione patrimoniale, nella quale i crediti sono indicati al netto del fondo di svalutazione, e quella amministrativa che, invece, rileva l'importo dei residui attivi così come risultanti dalle scritture contabili".*

 Il Segretario

## 2. Proposta di assestamento al Bilancio Preventivo dell'INPS 2021: sintesi

In assenza della strutturazione per programmi coerenti con le indicazioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, la Segreteria Tecnica del CIV ha riclassificato i dati di bilancio, per gli aspetti di competenza, al fine di valutarne i riflessi rispetto agli indirizzi strategici deliberati dallo stesso e di quelli di alta amministrazione determinati dal CdA.

### 2.1 Entrate di competenza

- Gettito contributivo **a carico dei datori di lavoro** (privati e pubblici), **dei loro dipendenti, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori autonomi** per prestazioni pensionistiche: **204.698** milioni di euro di cui 10.800 milioni di euro quale rateo annuo fisso a copertura dei contributi CTPS ante 1996.
- Gettito contributivo **a carico dei datori di lavoro** per le prestazioni a sostegno del reddito **mutualizzate**: pari a **26.146** milioni di euro<sup>5</sup>.

Totale gettito contributivo **230.844** milioni di euro.

- Contributo **a carico della fiscalità generale** a copertura di Quota 100 pari a **7.018** milioni di euro.
- Contributo **a carico della fiscalità generale** a copertura della quota parte di ciascuna mensilità di pensione di cui alla Legge 335/1995<sup>6</sup> pari a **30.372** milioni di euro.
- Contributo **a carico della fiscalità generale** a copertura degli interventi previdenziali di carattere sociale pari a **16.501** milioni di euro tra cui 5.103 milioni di euro per assegni e pensioni sociali, 1.452 milioni di euro per cd. quattordicesima, 3.525 milioni di euro per pensioni anticipate e salvaguardie.
- Contributo **a carico della fiscalità generale** a copertura dei disavanzi delle gestioni pensionistiche che il legislatore ha considerato, per ragioni sociali, da sostenere (FF.SS, abolite

<sup>5</sup> In tale gettito è compresa una quota destinata alla copertura dei costi della corrispondente contribuzione figurativa

<sup>6</sup> Art. 3 comma 2 Legge 335/1995

*Il Segretario*

imposte di consumo, portuali, spedizionieri doganali, CTPS): pari a **12.044** milioni di euro, di cui 7.388 milioni di euro per la sola CTPS.

- Rimborso **a carico della fiscalità generale** a copertura delle agevolazioni contributive: pari a **24.091** milioni di euro.
- Rimborso **a carico della fiscalità generale** degli oneri a favore della disabilità non di origine professionale<sup>7</sup>: pari a **19.017** milioni di euro.
- Rimborso **a carico della fiscalità generale** delle erogazioni per Reddito e Pensione di cittadinanza pari a **8.280** milioni di euro.
- Rimborso **a carico della fiscalità generale** degli oneri per protezione sociale previste dalle peculiari norme di legge: pari a **29.813** milioni di euro, tra cui si evidenziano in particolare:
  - **11.620** mln di euro per interventi a sostegno del reddito o delle famiglie con causale COVID-19 di cui:
    - **7.284 mln** di euro per cassa integrazione ordinaria, in deroga e assegni di solidarietà;
    - **1.648 mln** di euro per interventi (*bonus*) per lavoratori dello spettacolo, stagionali, turismo, somministrati etc..
    - **2.405 mln** di euro per reddito di emergenza (REM);
    - **283 mln** di euro a sostegno della genitorialità (congedi COVID-19);
  - **6.548** mln di euro per NASPI a carico dello Stato;
  - **768** mln di euro per APE sociale.

Totale entrate da fiscalità generale **147.136** milioni di euro.

- Altre entrate correnti e in conto capitale a carico di terzi pari a **11.919** milioni di euro di cui 2.366 milioni di euro per recupero prestazioni.

Totale per le attività caratteristiche dell'Istituto **389.899** milioni di euro.

- Corrispettivi per il ruolo dell'Istituto di sostituto di imposta: pari a **64.136** milioni di euro.

---

<sup>7</sup> Pensioni agli Invalidi Civili, indennità di accompagnamento e maggiorazione sociale agli invalidi civili di cui all'art. 38 Legge 448/2001

*Il Segretario*

- Gettito da entrate a favore di Istituzioni<sup>8</sup> o di addizionali di legge<sup>9</sup> o di ritenute per conto di associazioni datoriali, del lavoro autonomo e delle organizzazioni sindacali, in virtù di convenzioni: pari a **6.387** milioni di euro.
- Altre entrate per partite di giro pari a **5.025** milioni di euro.

Totale entrate per conto terzi: **75.548** milioni di euro.

Anticipazioni di bilancio: **11.396** milioni di euro.

Totale entrate di competenza 2021 pari a: **476.843** milioni di euro.

## 2.2 Uscite di competenza

- Spese per prestazioni pensionistiche **mutualizzate** al netto degli oneri assistenziali e pensionistici a carico della fiscalità generale tra cui la quota parte di ciascuna mensilità di pensione di cui alla Legge 335/95<sup>10</sup>: pari a **219.759** milioni di euro.
- Spese per prestazioni a sostegno del reddito **mutualizzate**: pari a **21.575** milioni di euro.

Totale spese per prestazioni mutualizzate **241.334** milioni di euro.

- Spesa **a carico della fiscalità generale** per erogazioni di "Quota 100" pari a **7.018** milioni di euro.
- Quota **a carico della fiscalità generale** per il ripiano dei disavanzi delle gestioni pensionistiche che il legislatore ha considerato, per ragioni sociali, da sostenere (FF.SS, abolite imposte di consumo, portuali, spedizionieri doganali, CTPS): pari a **12.044** milioni di euro, di cui 7.388 milioni di euro solo per la CTPS.
- Altre integrazioni e/o trattamenti pensionistici **a carico della fiscalità generale** pari a **17.403** milioni di euro, tra cui assegni

<sup>8</sup> Tra queste tariffe INAIL delle categorie con contributi unificati

<sup>9</sup> Ex ONPI, solidarietà ecc ...

<sup>10</sup> Art. 3 comma 2 Legge 335/1995

*Il Segretario*

e pensioni sociali, pensioni anticipate e salvaguardie e cd. quattordicesima mensilità.

- Quota parte di ciascuna mensilità di pensione<sup>11</sup> **a carico della fiscalità generale**: pari a **30.372** milioni di euro.
- Quota **a carico della fiscalità generale** per le agevolazioni contributive, pari a **24.091** milioni di euro.
- Spese per la disabilità non di origine professionale<sup>12</sup> **a carico della fiscalità generale**: pari a **19.017** milioni di euro.
- Spese **a carico della fiscalità generale** per erogazioni del Reddito e Pensione di cittadinanza pari a **8.280** milioni di euro.
- Spese per interventi delegati all'INPS da norme di legge peculiari per la protezione sociale **a carico della fiscalità generale**: pari a **28.911** milioni di euro, tra cui si evidenziano:
  - **11.620** mln di euro per interventi a sostegno del reddito o delle famiglie con causale COVID-19 di cui:
    - **7.284** mln di euro per cassa integrazione ordinaria, in deroga e assegni di solidarietà;
    - **1.648** mln di euro per interventi (bonus) per lavoratori dello spettacolo, stagionali, turismo, somministrati etc ...
    - **2.405** mln di euro per reddito di emergenza (REM);
    - **283** mln di euro a sostegno della genitorialità (congedi COVID-19);
  - **6.548** mln di euro per NASPI a carico dello Stato;
  - **768** mln di euro per APE Sociale.

Totale uscite a carico della fiscalità generale **147.136**.

- Spese generali di funzionamento<sup>13</sup>: pari a **4.537** milioni di euro tra cui:
  - per il personale in servizio pari a **1.837** milioni di euro;
  - per il personale in quiescenza pari a **277** milioni di euro;
  - per innovazione tecnologica e organizzativa pari a **517** milioni di euro;
  - per *contact center* pari a **93** milioni di euro;
  - per incarichi legali e soccombente pari a **235** milioni di euro;
  - per locazioni e manutenzioni ordinarie e straordinarie di sedi pari a **204** milioni di euro;
  - per fornitura di utenze, pulizie e vigilanza alle sedi pari a complessive **129** milioni di euro;

<sup>11</sup> Art. 3 comma 2 Legge 335/1995

<sup>12</sup> Pensioni agli Invalidi Civili, indennità di accompagnamento e maggiorazione sociale agli invalidi civili di cui all'art. 38 Legge 448/2001

<sup>13</sup> Al netto del riversamento alla fiscalità generale di 743 milioni di euro e di ulteriori 55 milioni di euro

*Il Segretario*

- per banche e poste per erogazione delle prestazioni pari a **100** milioni di euro;
  - per CAF pari a **184** milioni di euro.
- Versamento **a favore della fiscalità generale** di risorse sottratte al funzionamento dell'Istituto per contribuire al risanamento dei conti pubblici: pari a circa **743** milioni di euro.
  - Ulteriore versamento **a favore della fiscalità generale** di interessi attivi resi indisponibili pari a circa **55** milioni di euro.
  - Spese per altre attività correnti e in conto capitale pari a **4.694** milioni di euro.

Totale delle spese per attività caratteristiche pari a **398.499** milioni di euro.

- Versamento dei corrispettivi riscossi dall'Istituto come sostituti di imposta: pari a **64.136** milioni di euro.
- Versamento di quanto riscosso da Istituzioni o di addizionali di legge o di ritenute per conto di associazioni datoriali, del lavoro autonomo e delle organizzazioni sindacali in virtù di convenzioni: pari a **6.387** milioni di euro.
- Altre uscite per partite di giro pari a **5.025** milioni di euro.

Totale versamenti a terzi **75.548** milioni di euro.

Debito verso la Tesoreria unica per le anticipazioni: pari a **11.396** milioni di euro.

Totale uscite di competenza 2021 pari a **485.443** milioni di euro.

  
*Il Segretario*

## 2.3 Considerazioni sulla riclassificazione delle entrate e delle uscite

In termini di valutazione della proposta di Assestamento, si evidenzia che il DL del 30 giugno 2021, n. 99<sup>14</sup> incide sui bilanci dell'INPS per 2.400 milioni di euro stimati relativi a oneri per prestazioni a sostegno del reddito (CIGO) ed ai contributi figurativi collegati. In relazione a ciò il saldo patrimoniale negativo, qualora resti invariato il gettito contributivo stimato nell'assestato, potrebbe subire un peggioramento da -904 milioni di euro a presumibilmente -3.300 milioni di euro. È evidente che tale peggioramento stimato non ha alcuna relazione con l'andamento "ordinario" delle prestazioni pensionistiche, poiché non è correlato alle crisi di settori economico-produttivi o del sistema delle imprese. Tale situazione è, infatti, il prodotto di un evento straordinario, "non assicurato", che originariamente era stato giustamente posto a carico della fiscalità generale e, per presumibili esigenze di cassa dello Stato, viene ora invece interamente a carico di imprese e lavoratori.

Per ogni approfondimento si rinvia al punto 3.4 di questo parere.

Al momento dell'adozione, in via definitiva, da parte del CIV dell'Assestamento, il Consiglio dei Ministri ha predisposto, il 1° ottobre 2021 il NADEF che sarà valutato dal Parlamento entro il 28 ottobre.

Al fine di non ritardare la predisposizione del Bilancio previsionale 2022, anche in ragione della ordinaria scadenza della sesta consiliatura del CIV, si propone alla Direzione generale di predisporre una Relazione macroeconomica relativa ai riflessi sul bilancio INPS delle migliori previsioni presenti nel NADEF, stimando i termini positivi per le entrate e al tempo stesso i riflessi sulle uscite istituzionali relative alla rivalutazione delle prestazioni previdenziali.

---

<sup>14</sup> In particolare, con l'art. 4 commi 13 e 14 il cui contenuto è stato recepito nell'art.50 bis commi 10 e 11 della Legge 23 luglio 2021 n. 106, a seguito della abrogazione del DL 99/2021, con salvezza degli effetti già prodotti, disposta dall'art. 1 comma 3 della medesima Legge 106/2021

*Il Segretario*

## 2.4 Sintesi rappresentazioni contabili

In termini contabili la proposta sottoposta alla valutazione del CIV è rappresentata dalle seguenti tabelle:

- 1) gestione finanziaria di competenza 2021;
- 2) situazione amministrativa;
- 3) gestione economico – patrimoniale;
- 4) sintesi dei bilanci delle singole Gestioni.

The logo consists of a stylized, handwritten-style signature that reads "Il Segretario". The signature is written in a dark, possibly black, ink and is positioned above the text "Il Segretario".

Tavola n. 1 – Gestione finanziaria competenza 2021 (in mln di euro)				
GETTITO	ASSESTATO 2021	PREVENTIVO 2021	VARIAZIONE ASSOLUTA	VARIAZIONE PERCENTUALE
<b>ENTRATE</b>				
<b>Gettito Contributivo</b>	230.844	229.841	1.003	0,4
A carico dei datori e lavoratori per prestaz. pens. mutualizzate	204.698	203.409	1.289	0,6
A carico dei datori per interventi assistenziali mutualizzati	26.146	26.432	-286	-1,1
<b>Gettito da Fiscalità Generale</b>	147.136	125.994	21.142	16,7
Copertura per Quota 100	7.018	4.629	2.389	51,6
Copertura disavanzi gestioni pensionistiche	12.044	12.634	-590	-4,6
Copertura interventi previdenziali di carattere sociale	16.501	15.415	1.086	7,0
Quota parte mensilità pensione Legge 335/1995	30.372	30.438	-66	-0,2
Copertura agevolazioni contributive	24.091	18.401	5.690	30,9
Disabilità non di origine professionale	19.017	19.597	-580	-2,9
Rimborso altri oneri di protezione sociale	29.813	17.683	12.130	68,6
Rimborso Reddito e Pensione di Cittadinanza	8.280	7.197	1.083	15,1
<b>Altre entrate correnti e in conto capitale</b>	11.919	29.636	-17.717	-59,8
<b>Totale Entrate attività caratteristiche</b>	389.899	385.471	4.428	1,1
<b>Gettito INPS come sostituto d'imposta</b>	64.136	62.481	1.655	2,6
Entrate per conto terzi	11.412	10.925	487	4,5
Anticipazioni di bilancio	11.396	8.456	2.940	34,79
<b>TOTALE ENTRATE</b>	476.843	467.333	9.510	2,0
<b>USCITE</b>				
<b>Uscite per prestazioni mutualizzate</b>	241.334	239.120	2.214	0,9
Prestazioni pensionistiche mutualizzate	219.759	218.960	799	0,4
Interventi assistenziali mutualizzati	21.575	20.160	1.415	7,0
<b>Uscite a carico Fiscalità Generale</b>	147.136	125.994	21.142	16,8
Quota 100	7.018	4.629	2.389	51,6
Disavanzi gestioni pensionistiche	12.044	12.634	-590	-4,7
Interventi previdenziali di carattere sociale	17.403	15.279	2.124	13,9
Quota parte mensilità pensione Legge 335/1995	30.372	30.438	-661	-0,2
A agevolazioni contributive	24.091	18.401	5.690	30,9
Disabilità non di origine professionale	19.017	19.597	-580	-2,9
Altri oneri di protezione sociale	28.911	17.819	11.092	62,2
Reddito e Pensione di cittadinanza	8.280	7.197	1.083	15,0
<b>Spese generali di funzionamento</b>	4.537	4.385	152	3,5
<b>Altre uscite correnti e in conto capitale</b>	4.694	28.374	-23.680	-83,4
<b>Riversamenti alla fiscalità generale</b>	798	798	-	-
Per risanamento Conti Pubblici	743	743	-	-
Per interessi attivi resi indisponibili	55	55	-	-
<b>Totale uscite per attività caratteristiche</b>	398.499	398.671	-172	-0,1
<b>Corrispettivi riscossi da INPS come sostituto d'imposta</b>	64.136	62.481	1.655	2,6
<b>Versamenti a Terzi</b>	11.412	10.925	487	4,4
<b>Rimborso anticipazioni di bilancio</b>	11.396	8.456	2.940	34,7
<b>TOTALE USCITE</b>	485.443	480.533	4.910	1,0

FONTE: Elaborazione Segreteria Tecnica del CIV su proposta di assestamento al Bilancio Preventivo INPS 2021

*Il Segretario*

Tavola n. 2 - Situazione amministrativa (in mln di euro)				
AGGREGATI	ASSESTATO 2021	PREVENTIVO 2021	VARIAZIONE PERCENTUALE ASSESTATO / PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
1. Consistenza di cassa	12.264	30.029	-59,2	21.904
2. Residui attivi	163.034	178.508	-8,6	150.057
3. Totale consistenza di cassa più residui attivi	175.298	208.537	-15,9	171.961
4. Residui passivi	95.483	129.200	-26,1	83.546
5. Avanzo di amministrazione	79.815	79.337	0,6	88.415

FONTE: Elaborazione Segreteria Tecnica del CIV su proposta di assestamento al Bilancio Preventivo INPS 2021

La situazione amministrativa prevista con l'assestamento al Bilancio Preventivo 2021 risulta pari a **79.815** milioni di euro con un incremento di 477 milioni di euro (0,6%) rispetto alle precedenti previsioni (79.337). Tale situazione è costituita dalla presunta consistenza di cassa a fine esercizio pari a 12.264 milioni di euro, da residui attivi per 163.034 milioni di euro e residui passivi per 95.483 milioni di euro.

Tavola n. 3 - Gestione economica patrimoniale (in mln di euro)				
AGGREGATI	ASSESTATO 2021	PREVENTIVO 2021	VARIAZIONE ASSOLUTA	VARIAZIONE PERCENTUALE
Situazione patrimoniale netta inizio esercizio	14.559	13.738	821	3,4
Valore della produzione (entrate)	361.758	344.592	17.166	3,5
Costo della produzione (uscite)	-377.457	-365.095	-12.362	-9,0
Altri proventi e oneri	236	176	60	7,1
Risultato economico di esercizio	-15.462	-20.327	4.865	-307
Situazione patrimoniale netta fine esercizio	-904	-6.590	5.686	-57,2

FONTE: Elaborazione Segreteria Tecnica del CIV su proposta di assestamento al Bilancio Preventivo INPS 2021

La gestione economica presenta un **risultato di esercizio negativo** pari a **15.462** milioni di euro, con un miglioramento di 4.865 milioni di euro rispetto alle previsioni originarie (-20.327 milioni di euro), derivante dalla differenza tra il valore della produzione di 361.758 milioni di euro ed il costo della medesima di 377.457 milioni di euro, al netto di ulteriori 236 milioni di euro per altri proventi ed oneri.

*Il Segretario*

La **situazione patrimoniale netta** dell'Istituto alla fine dell'esercizio 2021 si stima deficitaria per **904** milioni di euro e fa registrare un miglioramento rispetto alle previsioni originarie (-6.590 milioni di euro) di 5.686 milioni di euro.

La situazione patrimoniale come rappresentata dal progetto di assestamento al bilancio preventivo dell'INPS per l'anno 2021 risulta schematizzata nella seguente tabella.

Tavola n. 4 – Situazione patrimoniale (in mln di euro)				
AGGREGATI	ASSESTATO 2021	PREVENTIVO 2021	Variazione ASS/ PREV 2021	CONSUNTIVO 2020
<b>ATTIVO</b>				
<b>Immobilizzazioni</b>	<b>17.968</b>	<b>14.647</b>	<b>3.321</b>	<b>17.788</b>
Immobilizzazioni immateriali	185	220	-35	133
Immobilizzazioni materiali	2.690	2.610	80	2.685
Immobilizzazioni finanziarie	15.093	11.817	3.276	14.970
<b>Attivo circolante</b>	<b>76.444</b>	<b>101.607</b>	<b>-25.163</b>	<b>81.269</b>
Rimanenze	320	320	-	314
Residui attivi	63.635	71.034	-7.399	58.825
Crediti contributivi	125.382	138.462	-13.080	114.619
Fondo svalutazione crediti contributivi	-97.232	-105.233	8.001	-89.064
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	225	225	-	225
Disponibilità liquide	12.264	30.029	-17.765	21.904
Ratei e risconti	27.925	27.568	357	26.809
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>122.337</b>	<b>143.822</b>	<b>-21.485</b>	<b>125.867</b>
<b>PASSIVO</b>				
<b>Patrimonio netto</b>	<b>-904</b>	<b>-6.590</b>	<b>5.686</b>	<b>14.559</b>
<b>Fondo per rischi e oneri</b>	<b>17.776</b>	<b>11.633</b>	<b>6.143</b>	<b>17.320</b>
Fondo rischi per il contenzioso giudiziario	48	55	-7	50
<b>Trattamento di fine rapporto</b>	<b>1.841</b>	<b>1.922</b>	<b>-81</b>	<b>1.942</b>
<b>Debiti</b>	<b>97.695</b>	<b>131.304</b>	<b>-33.609</b>	<b>85.588</b>
Per anticipazioni della Tesoreria dello Stato	32.155	71.574	-39.419	32.155
Per anticipazioni dello Stato su fabbisogno gestioni	31.448	26.732	4.716	20.052
Altri debiti	34.092	32.998	1.094	33.381
Ratei e risconti	5.928	5.552	376	6.459
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>122.337</b>	<b>143.822</b>	<b>-21.485</b>	<b>125.867</b>

FONTE: Elaborazione Segreteria Tecnica del CIV su proposta di assestamento al Bilancio Preventivo INPS 2021

*Il Segretario*

Tavola n. 5 – Gestioni Previdenziali (in mln di euro)						
GESTIONI E FONDI	RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO			SITUAZIONE PATRIMONIALE NETTA AL 31-12		
	ASSESTATO 2021	PREVENTIVO 2021	VARIAZIONE	ASSESTATO 2021	PREVENTIVO 2021	VARIAZIONE
	1	2	3 = (1 - 2)	4	5	6 = (4 - 5)
<b>Gestioni Pensionistiche</b>	-14.706	-19.782	5.075	-205.407	-204.954	-453
Fondo pensioni lavoratori dipendenti	4.945	532	4.413	-94.843	-96.228	1.385
Gestioni pubbliche	-13.997	-14.905	908	-50.264	-50.816	552
Gestione parasubordinati	6.516	6.476	40	144.294	144.191	103
Gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri	-2.982	-2.545	-437	-95.409	-94.998	-411
Gestione artigiani	-6.169	-5.951	-218	-87.446	-86.415	-1.031
Gestione commercianti	-3.019	-3.388	369	-21.739	-20.688	-1.051
<b>Gestioni Pensionistiche sostitutive AGO</b>	-799	-718	-81	2.097	2.144	-47
Fondo volo	-215	-218	3	-1.595	-1.565	-30
Fondo spedizionieri doganali	0	0	0	13	13	0
Fondo ferrovie dello Stato	0	0	0	1	1	0
Gestione speciale Poste Italiane SpA	-689	-675	-14	-1.978	-2.018	40
Gestione speciale ex ENPALS	105	175	-70	5.656	5.713	-57
<b>Gestioni Pensionistiche integrative AGO</b>	4	7	-3	580	582	-2
<b>Gestioni Pensionistiche diverse</b>	-42	-43	1	-2.485	-2.484	1
<b>Gestione altri trattamenti economici temporanei</b>	406	955	-549	204.599	199.153	5.446
<b>Altre gestioni</b>	-325	-746	421	-287	-1.033	746
<b>TOTALE</b>	-15.462	-20.327	4.865	-904	-6.590	5.686

FONTE: Elaborazione Segreteria Tecnica del CIV su proposta di assestamento al Bilancio Preventivo INPS 2021

Anche in questa occasione, in merito al disavanzo delle Gestioni pubbliche, è opportuno evidenziare la necessità, con particolare riferimento alla situazione dei crediti ed alla popolazione del conto assicurativo, di coordinare tutti soggetti coinvolti al fine di approfondire, in particolare con i Ministeri vigilanti, il volume dei crediti, di programmare lo sviluppo delle attività di vigilanza ed una più puntuale rappresentazione della CTPS.

*Il Segretario*

## 2.5 Rapporti assicurati/pensioni delle singole gestioni

A corredo della valutazione delle diverse gestioni nella tavola 6 si riportano, con riferimento all'ultimo quinquennio, il totale degli assicurati e delle pensioni in essere.

Tavola n. 6 – Rapporto tra Assicurati e Pensioni in essere delle diverse Gestioni			
ANNO	ASSICURATI	PENSIONI	ASSICURATI/PENSIONI
<b>FONDO PENSIONE LAVORATORI DIPENDENTI</b>			
2017	13.896.870	8.648.094	1,61
2018	13.905.810	8.501.454	1,64
2019	14.196.710	8.392.066	1,69
2020	13.909.500	8.281.962	1,68
2021	13.749.700	8.233.965	1,67
<b>GESTIONI PUBBLICHE</b>			
2017	3.272.200	2.875.423	1,14
2018	3.337.500	2.944.119	1,13
2019	3.301.000	2.998.840	1,10
2020	3.305.800	3.056.464	1,08
2021	3.317.400	3.122.449	1,06
<b>GESTIONE SEPARATA</b>			
2017	768.000	419.431	1,83
2018	805.000	449.037	1,79
2019	831.000	472.434	1,76
2020	819.000	498.074	1,64
2021	760.000	519.700	1,46
<b>GESTIONE COMMERCianti</b>			
2017	2.131.900	1.400.886	1,52
2018	2.089.700	1.413.582	1,48
2019	2.044.000	1.433.224	1,43
2020	2.020.000	1.448.150	1,39
2021	2.012.000	1.482.900	1,36
<b>GESTIONE ARTIGIANI</b>			
2017	1.631.890	1.686.502	0,97
2018	1.590.111	1.707.155	0,93
2019	1.552.773	1.726.479	0,90
2020	1.530.125	1.741.160	0,88
2021	1.510.000	1.758.000	0,86
<b>GESTIONE COLTIVATORI DIRETTI</b>			
2017	445.552	1.175.887	0,38
2018	451.170	1.166.734	0,39
2019	444.863	1.155.227	0,39
2020	434.220	1.140.736	0,38
2021	432.560	1.127.060	0,38
<b>ALTRE GESTIONI</b>			
2017	376.848	1.656.030	n.d.
2018	374.439	1.543.405	n.d.
2019	368.826	1.518.733	n.d.
2020	318.073	1.492.271	n.d.
2021	321.024	1.496.153	n.d.
TOTALE 2018	22.553.695	17.725.486	1,27
TOTALE 2019	22.739.172	17.697.003	1,28
TOTALE 2020	22.336.718	17.658.817	1,26
TOTALE 2021	22.102.684	17.740.227	1,25

FONTE: Elaborazione Segreteria Tecnica del CIV su proposta di assestamento al Bilancio Preventivo INPS 2021

Nota 1: Per il FPLD i dati sono comprensivi delle attività delle contabilità separate

Nota 2: Per "altre Gestioni" il rapporto iscritti pensionati non è calcolabile poiché per alcune tipologie di pensioni vi sono fruitori non assicurati

Nota 3: Ai fini statistici, nel computo del numero delle pensioni sono considerate anche le pensioni sospese e a valore zero

Il Segretario

## 2.6 Variabili Macroeconomiche

Occorre osservare che il Progetto di assestamento al Bilancio Preventivo 2021 per la formulazione delle stime si riferisce ai parametri macroeconomici<sup>15</sup> desunti dal DEF 2021, mentre le variabili considerate nel preventivo originario 2021 tenevano conto delle previsioni sottostanti il NADEF 2020.

Tavola n. 7 – Variabili macroeconomiche		
VARIABILI MACROECONOMICHE	Assestato 2021 DEF 2021	Preventivo 2021 NADEF 2020
<b>PIL AI PREZZI DI MERCATO %</b>		
<i>Nominale</i>	5,6	5,8
<i>Reale</i>	4,5	5,1
<b>INFLAZIONE %</b>	1,0	0,6
<b>OCCUPAZIONE COMPLESSIVA</b>	4,9	5,0
<b>OCCUPAZIONE ALLE DIPENDENZE</b>	4,6	4,5
<i>Agricoltura, silvicoltura e pesca</i>	-2,8	-1,2
<i>Industria: attività estrattiva, manifatturiera e altre attività industriali</i>	4,1	6,3
<i>Servizi: commercio, trasporto e magazzinaggio, servizi di alloggio e ristorazione; informazione e comunicazione; attività finanziarie, assicurative, e immobiliari; PA, difesa, istruzione, salute e servizi sociali; attività artistiche, professionali, scientifiche etc ...</i>	5,1	4,1
<b>RETRIBUZIONE LORDA PER DIPENDENTE</b>	0,8	1,2
<i>Agricoltura, silvicoltura e pesca</i>	1,5	-0,1
<i>Industria</i>	1,0	0,7
<i>Servizi: commercio, trasporto e magazzinaggio, servizi di alloggio e ristorazione; informazione e comunicazione; attività finanziarie, assicurative, e immobiliari; PA, difesa, istruzione, salute e servizi sociali; attività artistiche, professionali, scientifiche etc ...</i>	0,6	1,2
<b>RETRIBUZIONI GLOBALI LORDE</b>	5,5	5,7
<i>Agricoltura, silvicoltura e pesca</i>	-1,4	-1,3
<i>Industria: attività estrattiva, manifatturiera e altre attività industriali</i>	5,1	7,1
<i>Servizi: commercio, trasporto e magazzinaggio, servizi di alloggio e ristorazione; informazione e comunicazione; attività finanziarie, assicurative, e immobiliari; PA, difesa, istruzione, salute e servizi sociali; attività artistiche, professionali, scientifiche etc ...</i>	5,7	5,3
<b>OCCUPAZIONE COMPLESSIVA INDIPENDENTE</b>	5,8	6,3
<i>Agricoltura, silvicoltura e pesca</i>	5,8	10,4
<i>Industria: attività estrattiva, manifatturiera e altre attività industriali</i>	8,0	6,8
<i>Servizi: commercio, trasporto e magazzinaggio, servizi di alloggio e ristorazione; informazione e comunicazione; attività finanziarie, assicurative, e immobiliari; PA, difesa, istruzione, salute e servizi sociali; attività artistiche, professionali, scientifiche etc ...</i>	-6,7	0,1

FONTE: Dati forniti dal Coordinamento Generale Statistico Attuariale

<sup>15</sup> DEF 2021 deliberato dal Consiglio dei Ministri il 15 aprile 2021, validato dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio

*Il Segretario*

Tavola n. 8 - Variabili demografiche ed economiche		
VARIABILI DEMOGRAFICHE ED ECONOMICHE	ASSESTATO 2021	PREVENTIVO 2021
TASSO DI NATALITA' (per mille)	7,4	7,4
POPOLAZIONE UNDER 26 ANNI (numero)	13.972.185	14.254.765
<i>maschi</i>	7.223.506	7.383.310
<i>femmine</i>	6.748.679	6.871.455
POPOLAZIONE UNDER 67 (numero)	46.791.500	47.704.858
<i>maschi</i>	23.476.377	23.979.125
<i>femmine</i>	23.315.123	23.725.733
COSTO PER LAVORO DIPENDENTE (mln di euro)	705.136	710.925
RETRIBUZIONI LORDE (mln di euro)	513.018	518.607
REDDITI DA LAVORO AUTONOMO (mln di euro)	n.d.	n.d.

Fonte: Dati forniti dal Coordinamento Generale Statistico Attuariale

Per **costo da lavoro dipendente** si intende il costo sostenuto dai datori di lavoro per i lavoratori a titolo di remunerazione del lavoro dipendente ed include le retribuzioni lorde e gli oneri sociali.

Le **retribuzioni lorde**, invece, comprendono i salari, gli stipendi e le competenze accessorie corrisposte ai lavoratori dipendenti, al lordo delle trattenute erariali e previdenziali a loro carico.

*Il Segretario*

## 2.7 Modifiche normative

Sono stati di seguito analizzati i provvedimenti normativi più significativi intervenuti successivamente alla predisposizione del bilancio di previsione 2021, **incluso anche quelli adottati successivamente alla predisposizione della proposta di assestamento**, per i riflessi significativi che gli stessi hanno sui bilanci dell'Istituto e talvolta in considerazione della loro efficacia retroattiva:

### 1) Pensioni

<p>Legge 30 dicembre 2020, n. 178</p> <p><i>Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.</i></p>	<p>Il <b>comma 336</b> estende la possibilità di fruire dell'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cd. <b>opzione donna</b>) anche alle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2020, in luogo del 31 dicembre 2019 prima previsto.</p> <p>Il <b>comma 337</b> stabilisce<sup>16</sup> che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai beneficiari di Pensione di cittadinanza, che risultino altresì titolari di altra prestazione pensionistica erogata dall'INPS il beneficio sia erogato insieme con detta prestazione pensionistica.</p> <p>Nei confronti dei titolari della Pensione di cittadinanza non varranno poi i limiti di utilizzo di cui al comma 6 del citato articolo 5 di 4/2019, convertito in Legge 26/2019 (prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza; limitazioni alla possibilità di effettuare bonifici; divieto di utilizzo per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità).</p> <p>Il <b>comma 338</b> sostituisce l'articolo 8, comma 2, lettera a), del DPCM n. 159 del 2013.</p> <p>Tale disposizione prevedeva, ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, che sia considerato come parte del nucleo familiare dei genitori anche lo studente che viva in una residenza non di proprietà della famiglia da meno di due anni dalla domanda di iscrizione a ciascun corso di studi. La modifica prevede che tale termine di due anni decorra non dalla domanda di iscrizione ma dalla presentazione della DSU.</p> <p>Il <b>comma 339, lettera a)</b> intervenendo sul comma 179 dell'articolo 1 della Legge n. 232 del 2016, proroga a tutto il 2021 la sperimentazione della cosiddetta Ape sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.</p> <p>Conseguentemente, (<b>lettera b</b>), eleva i relativi limiti di spesa da 323,4 a 411,1 milioni di euro per il 2021, da 101,2 a 285,1 milioni di euro per l'anno 2022, da 6,5 a 169,3 milioni di euro per l'anno 2023 e ne dispone altri per gli anni seguenti, pari a 119,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 71,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 8,9 milioni di euro per l'anno 2026.</p> <p>Il <b>comma 340</b> dispone che le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della Legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2021; pertanto i soggetti che possono usufruire dell'istituto possono presentare domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2021, ovvero entro il 15 luglio 2021. Le domande presentate successivamente al 15 luglio (e comunque non oltre il 30 novembre 2021) saranno prese in considerazione solamente nel caso in cui residuino le risorse finanziarie.</p> <p>Il <b>comma 345</b> estende sino al 2023 la possibilità, attualmente prevista in via sperimentale fino al 2020<sup>17</sup>, per i lavoratori interessati da eccedenze di personale di accedere al pensionamento anticipato (cd. sospensione) qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.</p> <p>Il <b>comma 346</b> dispone la <b>nona salvaguardia</b>, ossia l'applicazione delle norme in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni in Legge 214/2011, nel limite complessivo</p>
--	--

<sup>16</sup> Sostituendo il comma 6-bis dell'articolo 5 del Decreto Legge n. 4 del 2019

<sup>17</sup> Articolo 1, comma 160, della legge n. 205 del 2017

*Il Segretario*

di 2.400 unità, ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 appartenenti alle seguenti categorie:

- lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della Legge n. 147 del 2013, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 201 del 2011, entro il 120° mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto Legge n. 201 del 2011;
- lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della Legge n. 147 del 2013, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato Decreto Legge n. 201 del 2011, entro il 120° mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto Legge n. 201 del 2011;
- lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della Legge n. 147 del 2013, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 201, entro il 120° mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto Legge n. 201 del 2011;
- lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del Decreto Legge n. 201, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 201 del 2011, entro il 120° mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto Legge n. 201 del 2011; con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 201, entro il 120° mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto Legge n. 201 del 2011.

Il **comma 347** stabilisce, ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, che si applichino per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del Decreto Legge n. 201 del 2011, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014.

L'INPS provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma precedente, che costituiscono un contingente unico, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro che, per i soggetti di cui alla lettera d) del predetto comma 346 in attività di lavoro, è da intendersi quella di entrata in vigore della presente legge.

L'INPS provvederà anche a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande pervenute, quelle accolte e quelle respinte. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti numerici e di spesa determinati ai sensi dei commi 346 e 348, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dai medesimi commi.

Il **comma 348** stabilisce che i benefici di cui al comma 346 non possano in ogni caso avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021, e li riconosce nel limite di 2.400 soggetti e nel limite massimo di spesa di 34,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 33,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 26,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 16,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 0,6 milioni di euro per l'anno 2026.

Il **comma 349, lettera a)** intervenendo sull'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015, proroga al 2021 le disposizioni relative all'applicazione sperimentale del contratto di espansione, estendendolo, in particolare, per il solo anno 2021, alle aziende di qualsiasi settore che abbiano almeno 500 unità lavorative in organico e<sup>18</sup> a 250 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi (**lettera b)**). **La lettera c)**, inserendo il comma 5-bis nel citato articolo 41, stabilisce che per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata, il datore di lavoro -nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati- debba riconoscere a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento

<sup>18</sup> Limitatamente agli effetti di cui al comma 5-bis inserito dalla lettera c)

pensionistico, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS.

Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.

Per l'intero periodo di spettanza teorica della NASpi al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione NASPI, e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 22 del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa.

Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che, all'atto dell'indicazione del numero dei lavoratori da assumere ai sensi della lettera a) del comma 2, si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso ai sensi del presente comma, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, di cui al precedente capoverso, opera per ulteriori 12 mesi, per un importo calcolato sulla base dell'ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpi al lavoratore.

Allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi.

Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa.

In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente comma, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni.

I benefici di cui al comma in esame sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di

117,2 milioni di euro per l'anno 2021;

132,6 milioni di euro per l'anno 2022;

40,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 3,7 milioni per l'anno 2024.

Se però, nel corso della procedura di consultazione, emergesse il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

La **lettera d)** stabilisce che la prestazione di cui al comma 5-bis può essere riconosciuta anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali già costituiti o in corso di costituzione, senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi.

La **lettera e)**, infine, stabilisce in 101 milioni per il 2021 e in 102 milioni per il 2022 i limiti di spesa entro i quali è compresa l'erogazione dei trattamenti integrativi al reddito per i lavoratori che non possono usufruire degli scivoli.

Il **comma 350** stabilisce che il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione.

Il **comma 360** introduce disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto.

In particolare, **inserendo i commi 277 bis – 227 sexies nell'articolo 1 della Legge n. 208 del 2015**, stabilisce quanto di seguito.

Con il **comma 277-bis** si dispone che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, l'INPS richiama al datore di lavoro la documentazione necessaria ad integrazione delle domande presentate ai sensi del comma 277.

Il datore di lavoro dovrà adempiere entro il termine perentorio di 90 giorni dalla ricezione della richiesta. Entro i successivi 15 giorni l'INPS trasmetterà le istanze corredate della relativa documentazione all'INAIL che, entro i successivi 60 giorni, dovrà inviare all'INPS le certificazioni tecniche attestanti la sussistenza o meno dei requisiti previsti dalla legge.

Con il **comma 277-ter** si stabilisce che, all'esito della procedura suddetta, e comunque non oltre 60 giorni dalla ricezione delle certificazioni inviate dall'INAIL, l'INPS debba procedere al monitoraggio delle domande presentate, sulla base dei seguenti criteri:

- a) la data di perfezionamento, nell'anno di riferimento, dei requisiti pensionistici per ciascun lavoratore interessato;
- b) l'onere previsto per l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento, connesso all'anticipo pensionistico e all'eventuale incremento di misura dei trattamenti;
- c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

	<p>Con il <b>comma 277-quater</b>, ai fini dell'individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, si dispone che, entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di monitoraggio, e comunque con cadenza annuale, l'INPS debba provvedere alla redazione di una graduatoria dei lavoratori aventi diritto al beneficio di cui al comma 277, tenendo conto prioritariamente della data di maturazione dei requisiti pensionistici agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.</p> <p>Qualora l'onere finanziario accertato sia superiore allo stanziamento previsto per l'anno di riferimento, la decorrenza dei trattamenti pensionistici riconosciuti ai sensi del comma 277 è differita in ragione dei criteri indicati al precedente periodo del presente comma e nei limiti delle risorse disponibili.</p> <p>Con il <b>comma 277-quinquies</b> si prevede l'applicazione -per quanto non espressamente regolato dai commi da 277-bis a 277-quater, ed in quanto compatibili- delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2016.</p> <p>Con il <b>comma 277-sexies</b> si stabilisce che i soggetti di cui al comma 277 che, entro il 30 giugno 2020, abbiano ottenuto la certificazione tecnica da parte dell'INAIL circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge abbiano maturato, tenendo conto del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della Legge n. 257 del 1992, la decorrenza teorica del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2020, possano accedere al medesimo trattamento entro il 31 dicembre 2021 senza attendere l'esito della procedura di monitoraggio di cui ai commi 277-ter e 277-quater. La decorrenza dei trattamenti pensionistici erogati in applicazione del presente comma non può essere antecedente al 1° gennaio 2021.</p> <p>Il <b>comma 361</b> individua le fonti di copertura della misura introdotta nel comma precedente.</p> <p>Il <b>comma 372</b> autorizza la spesa di 157,7 milioni di euro per il 2022 e di 163,4 milioni per il 2023 ai fini della copertura degli effetti finanziari derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 234 del 2020, che ha ridotto da 5 anni a 3 anni la durata del periodo di applicazione delle misure<sup>19</sup> che hanno ridotto l'importo dei trattamenti pensionistici eccedenti una determinata soglia, pari originariamente a 100.000 euro lordi annui, mediante aliquote crescenti per specifiche fasce di importo.</p>
<p><b>Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modifiche nella Legge 26 febbraio 2021, n. 21</b></p> <p><i>Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione UE EURATOM 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea.</i></p>	<p>L'<b>art. 19</b> proroga alcune misure emergenziali previste dall'allegato A) tra cui (n. 5) quella che consente, fino al perdurare dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, il trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari, del personale del ruolo sanitario del comparto sanità, degli operatori socio-sanitari, nonché del personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.</p>
<p><b>Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni in Legge 12 marzo 2021, n. 29</b></p> <p><i>"Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"</i></p>	<p>L'<b>art. 3-bis</b> consente alle aziende sanitarie e sociosanitarie pubbliche di attribuire incarichi retribuiti al personale sanitario già collocato in quiescenza, a condizione che tali incarichi abbiano una scadenza non successiva al 31 dicembre 2022 e che soggetti cui sono conferiti abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia.</p> <p>Al conferimento dell'incarico seguirà la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico per le corrispondenti mensilità.</p> <p>La facoltà prevista dall'articolo 3-bis in esame, poi, è formulata in deroga esplicita al divieto, per le pubbliche amministrazioni, di conferire a titolo oneroso cariche in organi di governo ovvero incarichi dirigenziali o direttivi o di studio e di consulenza a lavoratori (pubblici o privati) già collocati in quiescenza<sup>20</sup>.</p>
<p><b>Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni nella Legge 21 maggio 2021, n. 69</b></p> <p><i>Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese ed agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali connessi all'emergenza COVID-19 cd Decreto Sostegni.</i></p>	<p>L'<b>art. 4, comma 2</b>, posticipa dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 il termine finale della sospensione<sup>21</sup>, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti delegati dai Comuni, aventi ad oggetto le somme dovute (anche) a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.</p>

<sup>19</sup> Di cui all'articolo 1, commi da 261 a 268, della legge n. 145 del 2018

<sup>20</sup> Di cui all'articolo 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni

<sup>21</sup> Disciplinata dall'articolo 152, comma 1, del cd. decreto Rilancio

<p><b>Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni nella Legge 17 giugno 2021, n. 87</b></p> <p><i>Misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.</i></p>	<p>L'allegato all'art. 11, al n. 3, proroga fino al 31 luglio 2021 l'efficacia della disposizione<sup>22</sup> che consente il trattenimento in servizio del personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.</p>
<p><b>Legge 23 luglio 2021, n. 106</b></p> <p><i>Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.</i></p>	<p>L'art. 9, comma 1, proroga al 31 agosto 2021<sup>23</sup> l'efficacia (anche) delle disposizioni che prevedono la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione</p> <p>L'art. 34, comma 8, modificando la disciplina transitoria di cui all'articolo 3-bis del Decreto Legge n. 2 del 2021, che consente alle aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche di remunerare gli incarichi attribuiti al personale sanitario già collocato in quiescenza, introduce la possibilità di optare tra il mantenimento del trattamento pensionistico e la remunerazione dell'incarico, sopprimendo la previsione tassativa della sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico per le mensilità corrispondenti all'incarico remunerato.</p> <p>Il successivo comma 9 reca una norma di interpretazione autentica - avente, quindi, effetto retroattivo - relativa al rapporto tra la disciplina transitoria di cui al citato articolo 3-bis e la disciplina di cui all'articolo 2-bis del Decreto Legge n. 18 del 2020<sup>24</sup>.</p> <p>In particolare, in base alla disposizione ora introdotta, anche a detti incarichi non si applicherà l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico<sup>25</sup>.</p> <p>L'art. 42, comma 10, al fine di individuare le fonti di coperture delle nuove indennità concesse ai lavoratori dello spettacolo, degli stabilimenti termali, intermittenti, stagionali ed in somministrazione nel settore degli stabilimenti termali<sup>26</sup>, riduce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nella misura di 70 milioni di euro per il 2021, il limite di spesa<sup>27</sup> per l'istituto cosiddetto dell'APE sociale<sup>28</sup>;</li> <li>- nella misura di 70 milioni di euro per il 2021, il limite di spesa<sup>29</sup> per i trattamenti pensionistici liquidabili secondo la disciplina relativa ai cosiddetti soggetti precoci<sup>30</sup>.</li> </ul> <p>L'art. 42, comma 10, al fine di individuare le fonti di coperture delle nuove indennità concesse ai lavoratori dello spettacolo, degli stabilimenti termali, intermittenti, stagionali ed in somministrazione nel settore degli stabilimenti termali<sup>26</sup>, riduce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nella misura di 70 milioni di euro per il 2021, il limite di spesa<sup>27</sup> per l'istituto cosiddetto dell'APE sociale<sup>28</sup>;</li> <li>- nella misura di 70 milioni di euro per il 2021, il limite di spesa<sup>29</sup> per i trattamenti pensionistici liquidabili secondo la disciplina relativa ai cosiddetti soggetti precoci<sup>30</sup>.</li> </ul>

## 2) Entrate

<p><b>Legge 30 dicembre 2020, n. 178</b></p> <p><i>Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023</i></p>	<p>L'art. 1, comma 10, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, prevede, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, che l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della Legge n. 205 del 2017, sia riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo non abbiano compiuto 36 anni<sup>31</sup>.</p> <p>Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p>
--	--

<sup>22</sup> Del dl mille proroghe

<sup>23</sup> In luogo del 30 aprile 2021, su cui vedi sopra, art. 4 decreto sostegni

<sup>24</sup> Il quale consente il conferimento di incarichi di lavoro autonomo con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari, sanitari, operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione, per un totale di 1.100 milioni di euro per il 2021

<sup>25</sup> Tale soluzione è in conformità all'interpretazione già seguita dalla circolare dell'INPS n. 70 del 26 aprile 2021

<sup>26</sup> Su cui vedi oltre, sub ammortizzatori sociali

<sup>27</sup> Di cui all'articolo 1, comma 186, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni

<sup>28</sup> Si ricorda che tale istituto (operante nella disciplina attuale fino al 31 dicembre 2021) consiste in un'indennità pre-pensionistica in favore di soggetti aventi determinati requisiti contributivi ed anagrafici e rientranti in almeno una tra specifiche fattispecie, inerenti alla sfera personale o familiare o lavorativa

<sup>29</sup> Di cui all'articolo 1, comma 203, della suddetta L. n. 232 del 2016, e successive modificazioni

<sup>30</sup> Si ricorda che quest'ultima categoria è costituita dai soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria da una data precedente il 1° gennaio 1996 e si trovino in una delle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 199, della suddetta L. n. 232, e successive modificazioni

<sup>31</sup> Prima il limite era di 30 anni

*Il Segretario*

Resta altresì fermo che sono esclusi dall'esonero i premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il **comma 11** stabilisce che il suddetto esonero contributivo, ferme restando le condizioni previste, è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Il **comma 12** esclude che l'esonero contributivo possa essere concesso ai datori di lavoro che abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, o procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Il **comma 13** esclude dall'ambito di applicazione delle disposizioni in esame le prosecuzioni di contratto e le assunzioni di cui all'articolo 1, commi 106 e 108, della Legge n. 205 del 2017<sup>32</sup>.

Il **comma 14** subordina l'efficacia delle disposizioni in esame all'autorizzazione della Commissione europea.

Il **comma 15** dispone che alla copertura degli oneri derivanti dai precedenti commi concorrono, per 200,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 139,1 milioni di euro per l'anno 2022, le risorse del Programma Next Generation EU.

Il **comma 16** estende, in via sperimentale, a tutte le assunzioni di lavoratrici donne, effettuate nel biennio 2021-2022, lo sgravio contributivo attualmente previsto<sup>33</sup> solo per le assunzioni di donne di età non inferiore ai cinquanta anni e disoccupate da oltre dodici mesi, al contempo elevando, limitatamente al suddetto biennio, dal 50 al 100% la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

La durata dello sgravio è pari a 12 mesi, elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.

Il **comma 17** impone che le assunzioni in esame comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Il **comma 18** subordina l'efficacia delle disposizioni in esame<sup>34</sup> all'autorizzazione della Commissione europea.

Il **comma 19** provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi precedenti, per 37,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 88,5 milioni di euro per l'anno 2022, con le risorse del Programma Next Generation EU.

Il **comma 20** -al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID 19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività- istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, somma che altresì costituisce il limite della spesa destinata a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali, dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e che abbiano subito altresì un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019. Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'INAIL.

Il **comma 21** rinvia ad uno o più decreti interministeriali la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma precedente, nonché della quota del limite di spesa<sup>35</sup> da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, e al decreto legislativo n. 103 del 1996, e i relativi criteri di ripartizione. Stabilisce poi che, a valere sulle risorse in questione, siano altresì esonerati

<sup>32</sup> Esonero riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il lavoratore non avesse compiuto il trentesimo anno di età al momento della prosecuzione

<sup>33</sup> Dall'articolo 4, commi 9-11, della legge n. 92 del 2012

<sup>34</sup> Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE

<sup>35</sup> Sempre previsto dal comma precedente

*Il Segretario*

dal pagamento dei contributi previdenziali i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla Legge n. 3 del 2018, già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.

Il **comma 22**, infine, affida agli enti previdenziali il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui ai medesimi commi e la comunicazione dei risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Esclude poi l'adozione di altri provvedimenti di concessione dell'esonero qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa.

Il **comma 22 bis**, introdotto dall'art. 3 del dl 41/2021, prevede però che il beneficio previsto ai commi da 20 a 22 sia concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Dispone inoltre che l'efficacia delle suddette disposizioni sia subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Il **comma 33** prevede<sup>36</sup>, in favore dei giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

Il **comma 34** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, avente una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, finalizzato al riconoscimento di un esonero, anche parziale, dalla contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo, instaurati da parte delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Lo sgravio in esame concerne la contribuzione a carico dei suddetti enti, associazioni e società. Dall'ambito del beneficio sono esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL.

Il **comma 35** consente il cumulo dello sgravio in esame con gli esoneri o le riduzioni delle aliquote previdenziali previsti da altre norme, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Il **comma 36** sospende dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021, in favore:

- delle federazioni sportive nazionali;
- degli enti di promozione sportiva;
- delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020.

I termini relativi (anche) agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi in ragione delle disposizioni precedenti dovranno poi essere effettuati (**comma 37**), senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.

I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2021 e 2022 dovranno invece essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo, infine, alla ripetizione di quanto già versato.

Il **comma 161** prevede, per il periodo 2021-2029, un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato operanti in alcune regioni del sud Italia, ponendo i relativi oneri, per gli anni 2022 e seguenti, a carico di risorse finanziarie di fonte europea.

In particolare, le regioni che rientrano nel beneficio<sup>37</sup>, sono l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia.

L'esonero contributivo in esame è poi modulato come segue:

- in misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
- in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
- in misura pari al 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Il **comma 162** esclude l'applicazione dell'agevolazione di cui al comma precedente:

- agli enti pubblici economici;
- agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
- agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;

<sup>36</sup> Prorogando l'analoga disposizione prevista per il 2020 dalla relativa legge di bilancio

<sup>37</sup> In base al richiamo dell'articolo 27, comma 1, del Decreto Legge n. 104 del 2020, contenuto nella norma in esame

*Il Segretario*

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;</li> <li>- alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;</li> <li>- ai consorzi di bonifica;</li> <li>- ai consorzi industriali;</li> <li>- agli enti morali;</li> <li>- agli enti ecclesiastici.</li> </ul> <p>Il <b>comma 163</b> destina una quota delle minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 162, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2021, a 28 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni di euro per l'anno 2023, alle finalità di cui al comma 200<sup>38</sup>.</p> <p>Il <b>comma 164</b> specifica che, per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, la misura sarà concessa in conformità alla normativa europea sugli aiuti di Stato, quale presente in una comunicazione della Commissione Europea espressamente richiamata.</p> <p>Il <b>comma 165</b> la subordina, per il periodo successivo (1° luglio 2021-31 dicembre 2029), all'autorizzazione della Commissione europea.</p> <p>Il <b>comma 166</b> stabilisce che, ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale sugli aiuti di Stato, l'amministrazione <b>responsabile</b> sia il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; l'amministrazione <b>concedente</b> sia l'INPS, che dovrà anche provvedere agli obblighi di monitoraggio della spesa stessa.</p> <p>Il <b>comma 167</b> individua gli oneri derivanti dall'agevolazione in esame.</p> <p>Il <b>comma 168</b> abroga il comma 2 dell'articolo 27 del Decreto Legge n. 104 del 2020, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione di indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico e di accessibilità al mercato unico europeo, utili per la definizione di misure agevolative di decontribuzione, costituenti accompagnamento, per il periodo 2021-2029, degli interventi di coesione territoriale del piano nazionale per la ripresa e la resilienza e dei piani nazionali di riforma.</p> <p>Il <b>comma 169</b> riduce di 3,5 miliardi di euro per il 2023 la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027.</p> <p>Il <b>comma 664</b> proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 l'estensione dell'esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali, prevista per le imprese iscritte al registro internazionale, per alcune imprese non iscritte al citato registro che svolgono attività di cabotaggio e attività di servizio per le piattaforme petrolifere, incrementando di 28 milioni di euro le risorse ad essa destinate per l'anno 2021, portandole da 7 a 35 milioni di euro.</p>
<p><b>Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modifiche nella Legge 26 febbraio 2021, n. 21</b></p> <p><i>Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione UE EURATOM 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea.</i></p>	<p><b>L'art. 11, comma 1 bis</b>, differisce dal 30 settembre 2020 al 31 dicembre 2020, in relazione al solo 2019, i termini<sup>39</sup> di presentazione delle domande di accredito figurativo dei contributi, previste per i lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali e collocati in aspettativa non retribuita.</p> <p>Il <b>successivo comma 5 del medesimo articolo</b> differisce al 31 dicembre 2021 il termine<sup>40</sup> previsto ai fini del recupero, da parte dell'INPS, delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, da effettuare nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata e relative al periodo d'imposta 2018, nonché ai fini delle conseguenti attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime.</p>
<p><b>Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito con modificazioni nella Legge 6 maggio 2021, n. 61</b></p>	<p><b>L'art. 2, comma 1</b>, consente al lavoratore dipendente, che sia genitore di figlio minore di 16 anni, ed alternativamente all'altro genitore, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della</p>

<sup>38</sup> Il comma 200, nella formula inserita dalla Camera dei deputati, incrementa il Fondo di sostegno ai comuni marginali di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023, per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione e impoverimento del tessuto produttivo e industriale. Con apposito DPCM saranno ripartite le risorse e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse medesime. Agli oneri si provvede, quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2021, a 28 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni per l'anno 2023, ai sensi del comma 163, e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027

<sup>39</sup> Di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 564 del 1996 e all'articolo 38, comma 3, della legge n. 488 del 1999

<sup>40</sup> Di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991

<p><i>Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 ed interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza od in quarantena.</i></p>	<p>quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.</p> <p>Il <b>successivo comma 1-bis</b>, introdotto in sede di conversione, riconosce il medesimo beneficio a entrambi i genitori di figli di ogni età, che abbiano una disabilità accertata, con disturbi specifici dell'apprendimento, o con bisogni educativi speciali.</p> <p>Il <b>comma 1-ter</b>, anch'esso introdotto in sede di conversione, riconosce al lavoratore che svolge l'attività in modalità agile -femra restando, per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile che sarà stabilita dai contratti collettivi nazionali- il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L'esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non potrà avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.</p> <p>Il <b>successivo comma 2</b> stabilisce che, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all'altro genitore, possa astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Tale beneficio è poi riconosciuto, ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS CoV-2 del figlio; per la durata della quarantena del figlio; nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo in esame potrà essere fruito in forma giornaliera od oraria.</p> <p>Il <b>comma 3</b>, ai fini che interessano, stabilisce che i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 2 siano coperti da contribuzione figurativa.</p> <p>Il <b>comma 4</b> consente che gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 fino al 13 marzo 2021, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, <b>siano convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 2.</b></p> <p>Il <b>comma 5</b>, in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, concede a uno dei genitori, alternativamente all'altro, il diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.</p> <p>Il <b>comma 7</b> preclude all'altro genitore la fruizione dell'astensione di cui ai commi 2 e 5, o del bonus di cui al comma 6<sup>41</sup> per i giorni in cui un genitore svolga la prestazione di lavoro in modalità agile; fruisca del congedo di cui ai commi 2 e 5; non svolga alcuna attività lavorativa; sia sospeso dal lavoro, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6.</p> <p>Il <b>comma 8</b> riconosce i benefici di cui ai commi da 2 a 7 nel limite di spesa di 299,3 milioni di euro per l'anno 2021. Le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS dovrà poi provvedere al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma; qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, non prenderà quindi in considerazione ulteriori domande.</p> <p>Detti benefici, poi (<b>comma 10</b>), sono riconosciuti fino al 30 giugno 2021.</p>
<p><b>Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni nella Legge 21 maggio 2021, n. 69</b></p> <p><i>Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese ed agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali connessi all'emergenza COVID-19 cd Decreto Sostegni.</i></p>	<p>L'art. 1, <b>comma 17 bis</b>, introdotto in sede di conversione, consente di compensare, per l'anno 2021, le somme relative ai carichi affidati all'agente della riscossione entro il 31 ottobre 2021, con i crediti, debitamente certificati, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati dalle imprese nei confronti della P.A. per somministrazione, forniture, appalti e servizi anche professionali.</p>

<sup>41</sup> Vedi sub ammortizzatori sociali

**L'art. 3** incrementa di 1.500 milioni di euro la dotazione, per il 2021, del Fondo per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti<sup>42</sup>.  
L'efficacia della norma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

**L'art. 4, comma 1**, differisce dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge.

In particolare, si prevede che il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate dovute per la definizione della cosiddetta "rottamazione-ter", della "rottamazione risorse proprie UE" e del "saldo e stralcio" delle cartelle non determini l'inefficacia di tali definizioni, qualora il versamento delle relative rate scadenti nell'anno 2020 venga effettuato entro il 31 luglio 2021 e quello delle rate scadenti nel 2021 venga effettuato entro il 30 novembre 2021.

Viene inoltre fissato il termine per le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2021, stabilendo che esse debbano essere presentate entro il 31 dicembre 2026.

Ancora, viene stabilita la proroga di dodici mesi del termine di notifica della cartella di pagamento, ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo e la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione, ed altresì fino al 31 dicembre 2021.

Detta proroga varrà anche per gli incarichi, affidati dopo il 31 dicembre 2021 in relazione (anche) alle prestazioni pensionistiche degli anni 2017 e 2018.

Il **comma 3** - in ragione della circostanza che il differimento della conclusione del periodo di sospensione dei versamenti previsto dalle norme in esame è stata disposta quando detto termine era già decorso - precisa che restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 al 23 marzo 2022, giorno di entrata in vigore del dl 41/2021, e sono fatti altresì salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.

Per quanto attiene poi ai versamenti, eventualmente eseguiti nello stesso periodo, resteranno gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive

corrisposti ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 46 del 1999.

Restano ancora fermi gli accantonamenti effettuati, ed altresì sono definitivamente acquisite (e quindi non rimborsate) le somme accreditate nel suddetto periodo all'agente della riscossione.

Infine, il comma in esame stabilisce che restino prive di qualunque effetto le verifiche effettuate dalle amministrazioni pubbliche<sup>43</sup> prima di dare corso al pagamento, a qualunque titolo, di un importo superiore a cinquemila euro, consistenti nel verificare, anche in via telematica, se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di una somma almeno pari a tale importo.

Quindi, i soggetti pubblici dovranno provvedere, anche in tali ipotesi, ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

Il **comma 4** dispone l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021<sup>44</sup> - inferiore o pari a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, quali risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017.

L'agevolazione spetta:

- alle persone fisiche che abbiano percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
- ai soggetti, diversi dalle persone fisiche che abbiano percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Un decreto MEF (**comma 5**) individuerà le misure di attuazione.

Infine, ai sensi del **comma 6**, dal 23 marzo 2021 alla data stabilita dal decreto ministeriale di attuazione<sup>45</sup>, sono sospesi:

- la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, calcolato al 23 marzo 2021, inferiore o pari a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, quali risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
- i relativi termini di prescrizione.

Il **comma 7** consente all'agente della riscossione di ottenere il rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento annullate in base al comma 4.

<sup>42</sup> Tale dotazione era inizialmente pari a 1.000 milioni di euro; viene elevata ora a 2.500 milioni di euro

<sup>43</sup> Ai sensi dell'art.48 bis del DPR 602/73, Testo Unico delle disposizioni sul reddito

<sup>44</sup> Data di entrata in vigore del decreto

<sup>45</sup> Di cui al comma 5

*Il Segretario*

	<p>L'art. 5, comma 14, differisce di un anno la decorrenza degli obblighi di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, a fronte di una esposizione debitoria rilevante, previsti nell'ambito degli strumenti di allerta previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.</p> <p>Con modifica approvata in sede di conversione, si prevede però che, per l'INPS, tale obbligo di segnalazione decorra dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del Codice medesimo, ossia dal 2022.</p> <p>L'art. 19, modificato in sede di conversione, dispone, con riferimento al solo mese di gennaio del 2021, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro, in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché a vantaggio degli imprenditori agricoli professionali, dei coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni, che svolgono determinate attività. Sono, altresì, determinati i limiti individuali per l'accesso agli esoneri contributivi.</p> <p>L'art.22 bis, introdotto in sede di conversione, prevede la sospensione dei termini relativi ad adempimenti dei professionisti nei confronti delle PA, in caso di impedimento dovuto al COVID-19.</p>
<p><b>Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modifiche nella Legge 26 maggio 2021, n. 76</b></p> <p><i>Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 in materia di vaccinazioni, di giustizia e di concorsi pubblici.</i></p>	<p>L'art. 10 bis, introdotto in sede di conversione, equipara, ai fini degli obblighi contributivi, i direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) ai direttori generali, amministrativi e sanitari, delle ASL.</p>
<p><b>Legge 23 luglio 2021, n. 106</b></p> <p><i>Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.</i></p> <p><b>N.B.</b> La medesima legge ha altresì disposto (Art. 1) l'abrogazione del Decreto Legge 22 giugno 2021, n. 89, facendo comunque salvi gli atti e i provvedimenti adottati, nonché gli effetti giuridici prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo Decreto Legge (comma 2);</p> <p>L'abrogazione del Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99, anche in questo caso facendo salvi gli atti e i provvedimenti adottati, nonché gli effetti giuridici prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo Decreto Legge (comma 3).</p>	<p>L'art. 1 sexies, introdotto in sede di conversione, modifica le scadenze di pagamento delle rate per la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, dovute per l'anno 2020 e da corrispondere per il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021.</p> <p>Nello specifico, il pagamento è considerato tempestivo se effettuato integralmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>entro il 31 luglio 2021 relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020;</li> <li>entro il 31 agosto 2021 relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;</li> <li>entro il 30 settembre 2021 per la rata in scadenza entro il 31 luglio 2020;</li> <li>entro il 31 ottobre 2021 per la rata in scadenza entro il 30 novembre 2020;</li> <li>entro il 30 novembre 2021 per le rate in scadenza entro il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio ed il 31 luglio 2021.</li> </ul> <p>L'art. 9, comma 1, proroga<sup>46</sup> al 31 agosto 2021<sup>47</sup> l'efficacia delle disposizioni che prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la sospensione delle attività di riscossione mediante ruolo;</li> <li>la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione;</li> <li>la sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo.</li> </ul> <p>L'art. 22 eleva a 2 mln di euro, per il 2021, il limite annuo dei crediti d'imposta e debiti verso lo Stato compensabili attraverso l'apposito modello di pagamento unificato F24.</p> <p>Fra di essi, l'art. 17 T.U. Imposte Redditi prevede anche la compensazione dei debiti contributivi verso l'INPS.</p> <p>L'art. 40, comma 1 stabilisce che non debba essere versata la contribuzione addizionale in caso di richiesta degli speciali trattamenti di integrazione salariale disciplinati dal medesimo comma<sup>48</sup></p> <p>Il comma 3 dell'art. 40 prevede invece, in via transitoria e nel rispetto di un limite di minori entrate contributive pari a 163,7 milioni di euro per il 2021, l'esonero dalla contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro, prevista dalla disciplina generale in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale.</p> <p>L'art. 40 bis<sup>49</sup>, introdotto in sede di conversione, al primo comma prevede, in relazione a situazioni di particolare difficoltà, presentate al Ministero dello sviluppo economico, la possibilità del riconoscimento di un periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di datori di lavoro che, per esaurimento dei limiti di durata, non potrebbero più ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale</p>

<sup>46</sup> Riproducendo le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del Decreto Legge 99/2021, abrogato dalla legge in esame con salvezza degli effetti

<sup>47</sup> In luogo del 30 aprile 2021, su cui vedi sopra, art. 4 decreto sostegni

<sup>48</sup> Vedi oltre, sub ammortizzatori sociali

<sup>49</sup> Nel dettaglio, i commi 1 e 4 dell'articolo 40-bis - articolo inserito dalla Camera - costituiscono la trasposizione delle norme di cui all'articolo 4, comma 8, capoverso 1, e comma 9, del D.L. 30 giugno 2021, n. 99, D.L. di cui l'articolo 1 della legge di conversione in esame dispone l'abrogazione, con la salvezza degli effetti già prodottisi

*Il Segretario*

(ordinaria o straordinaria); per il periodo così ammesso è riconosciuta altresì l'esonero dalla contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro, prevista dalla disciplina generale in caso di concessione di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale.

Il riconoscimento del periodo in esame è possibile nel limite massimo di tredici settimane - fruibili entro il 31 dicembre 2021.

L'art. 41 introduce uno speciale progetto, da realizzare nel periodo 26 luglio - 31 ottobre 2021, definito contratto di rioccupazione<sup>50</sup>.

Ai fini che qui interessano, occorre però segnalare che il comma 2 dell'articolo in esame prevede che, per la durata del progetto, al datore di lavoro sia riconosciuto l'esonero del 100% della contribuzione previdenziale a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per un importo massimo di 6000 euro su base annua.

L'art. 43 prevede uno sgravio relativo alle quote di contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro privati operanti nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, ricreativo, culturale e dello spettacolo. Detto esonero, in ogni caso, concerne esclusivamente i datori, operanti nei settori suddetti, che abbiano usufruito di trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

L'esonero è poi riconosciuto:

- nel rispetto di un limite complessivo di minori entrate contributive pari a 770,9 milioni di euro per il 2021;
- nel periodo decorrente dal 26 maggio 2021<sup>51</sup> al 31 dicembre 2021;
- nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale fruita nei suddetti tre mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

L'esonero è infine riparametrato su scala mensile nell'ambito dell'arco temporale summenzionato.

L'applicazione dell'esonero contributivo in esame è peraltro subordinata all'autorizzazione della Commissione europea

L'art. 47 differisce al 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione per sanzioni civili o interessi, i termini del pagamento dovuto dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e commercianti.

L'art. 47 bis, introdotto in sede di conversione, dispone, al primo comma che la regolarità contributiva sia verificata d'ufficio a partire dal 1° novembre 2021, al fine di consentire la fruizione dell'esonero contributivo riconosciuto dall'articolo 1, commi da 20 a 22-bis della Legge 178/2020 in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti aventi determinati requisiti.

Stabilisce poi (comma 2) che l'assegno straordinario di accompagnamento a pensione (cd. assegno di esodo), erogato in forma rateale dai fondi bilaterali per il settore del credito, del credito cooperativo e di Poste italiane SpA), sia sottoposto all'aliquota prevista per i redditi sottoposti a tassazione separata e che su tali somme non si applichi il ricalcolo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

L'art. 50 bis, al comma 10, con effetto dal 1° gennaio 2021:

- modifica l'articolo 19, comma 3, primo periodo, del Decreto Legge n. 18 del 2020, che disciplina la disapplicazione - per la cassa integrazione ordinaria e per gli assegni ordinari con causale COVID19 - dei limiti temporali di fruizione previsti dalla normativa vigente. In particolare, la modificazione introdotta specifica che i periodi di fruizione delle integrazioni COVID19 non sono "in ogni caso" conteggiati ai fini dei suddetti limiti. Inoltre, viene soppressa la previsione che detti periodi siano neutralizzati ai fini delle successive richieste (lettera a);
- pone gli oneri relativi alle domande autorizzate di assegno ordinario con causale COVID19 (di cui all'articolo 19, commi 1, 5 e 7 del DL n. 18 del 2020) prioritariamente a carico delle disponibilità dei rispettivi Fondi di solidarietà, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente (lettera b);
- pone gli oneri relativi alle domande autorizzate di cassa integrazione ordinaria e straordinaria con causale COVID19, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20 del citato DL n. 18 del 2020, a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, ai sensi di quanto previsto alla lettera a) (lettera c).

Il comma 11 immediatamente successivo autorizza l'INPS ad aggiornare, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, la ripartizione degli specifici limiti di spesa di cui al primo periodo del comma 13 dell'articolo 8 del Decreto Legge n. 41 del 2021, in ragione di quanto previsto al comma 10 del presente articolo e delle risultanze del monitoraggio effettuato ai fini del rispetto dei limiti di spesa medesimi, fermo restando il limite di spesa complessivo<sup>52</sup>.

<sup>50</sup> Su cui vedi oltre, sub ammortizzatori sociali

<sup>51</sup> Giorno di entrata in vigore del dl 73 2021

<sup>52</sup> Si ricorda che l'articolo 8, comma 13, fissa per il 2021 i limiti massimi di spesa in complessivi 4.336 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in complessivi 2.290,4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 657,9 milioni di euro per i trattamenti di CISOA, per un totale complessivo pari a 7.284,3 milioni di euro.

	<p><b>L'art. 66</b> prevede una serie di misure a favore dei lavoratori dello spettacolo<sup>53</sup>.      Ai fini che qui interessano, occorre segnalare che il <b>comma 17<sup>54</sup></b> riduce da 120 a 90 il numero di contributi giornalieri complessivi richiesti ai fini della maturazione dell'annualità di contribuzione necessaria per l'accesso alle prestazioni pensionistiche      Stabilisce inoltre che siano dovuti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo i contributi giornalieri anche nei casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività di insegnamento retribuite o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche competenti o da queste organizzate;</li> <li>- attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo;</li> <li>- altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non abbiano come scopo istituzionale o sociale l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educativa collegate allo spettacolo.</li> </ul> <p>Le disposizioni ora descritte troveranno però applicazione solo a decorrere dal 1° luglio 2021 (<b>comma 18</b>).</p> <p><b>L'art. 70</b> riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole dei settori agriturismo e vitivinicolo, agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021.</p>
--	--

### 3) Ammortizzatori sociali e misure di contrasto alla povertà

<p><b>Legge 30 dicembre 2020, n. 178</b></p> <p><i>Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023</i></p>	<p>Nell'<b>Art. 1</b> il <b>comma 2</b>, con l'obiettivo di dare attuazione ad interventi in materia di riforma del sistema fiscale, istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo con la dotazione di 8 mld di euro per l'anno 2022 e 7 mld di euro a decorrere dal 2023. <b>Si prevede poi che una quota del fondo non inferiore a 5 mld e non superiore a 6 mld di euro sia destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia.</b> Si fa quindi rinvio per l'attuazione dei predetti interventi ad appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del fondo.</p> <p>Il <b>comma 3</b> destina al predetto Fondo, a decorrere dal 2022, le maggiori entrate derivanti dall'adempimento spontaneo.</p> <p>Il <b>comma 278</b> proroga, per le imprese che cessino l'attività produttiva, la possibilità di accedere per gli anni 2021 e 2022 nel limite di spesa di 200 milioni di euro per il 2021 e di 50 milioni per il 2022 sempre che sussistano concrete prospettive di cessazione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionali, in deroga ai limiti generali di durata vigenti, per un periodo massimo di 12 mesi al trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale<sup>55</sup>.</p> <p>Ai conseguenti oneri si provvederà a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione. In sede di accordo governativo verrà poi verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e nell'accordo dovrà essere indicato il relativo onere finanziario. Ai fini del monitoraggio della spesa, gli accordi governativi dovranno essere trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni.</p> <p>Qualora da detto monitoraggio emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi.</p> <p>Il <b>comma 280</b> rfinanzia, anche per l'anno 2021, le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.</p> <p>Il <b>comma 282</b> stanziava 12 milioni di euro per il 2021 per il finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro giornalieri, prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.</p>
--	---

<sup>53</sup> Su cui si veda sub ammortizzatori sociali

<sup>54</sup> Attraverso la modifica dell'articolo 2, comma 2, lett. a) e dell'articolo 1, comma 15 del decreto Legislativo 182/97

<sup>55</sup> Di cui all'articolo 44 del Decreto Legge n. 109 del 2018, convertito con modificazioni in Legge n. 130 del 2018

*Il Segretario*

Il **comma 283** prevede la medesima misura, nel limite massimo di 7 milioni di euro per il 2021, sempre a valere sul Fondo sociale, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.

Il **comma 284** proroga per il triennio 2021-2023 il trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale<sup>56</sup>, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria. Detto trattamento potrà essere concesso per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno dei 3 anni.

Ai conseguenti oneri si provvederà a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Il **comma 285** proroga per il biennio 2021-2022, nel limite di 130 milioni per il 2021 e di 100 milioni per il 2022, la possibilità per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria<sup>57</sup>.

Ai conseguenti oneri si provvederà a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Il **comma 286** -al fine dell'attuazione dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni- permette alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di concedere nel 2021 ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di 12 mesi, anche non continuativi.

Il **comma 287** stabilisce che la misura di cui al comma precedente possa essere adottata nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del Decreto Legge n. 4 del 2019 e ai sensi dell'articolo 22, commi 8-quater e 8-quinquies, del Decreto Legge n. 18 del 2020, e comunque nel limite massimo di 10 milioni di euro per il 2021.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concederanno quindi la misura di sostegno al reddito in esame esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS.

Il **comma 288** stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovranno assicurare ai lavoratori, beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma precedente, l'applicazione di misure di politica attiva, individuate, a valere sulle risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il **comma 289** stanza ulteriori 180 milioni di euro, destinati ai trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga nell'anno 2021, sul Fondo sociale per occupazione e formazione, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale nelle aree di crisi industriale complessa<sup>58</sup>.

Il **comma 290**, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa individuate dalle regioni per l'anno 2020 e non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

Con decreto interministeriale saranno poi stabiliti i criteri e le modalità di riparto tra le regioni delle risorse di cui al predetto Fondo sulla base dei fabbisogni comunicati anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal presente comma.

Il **comma 291** estende a tutti i lavoratori della regione Campania l'indennità per i lavoratori di aree di crisi complessa della regione Campania, prima riservata ai lavoratori delle predette aree.

Inoltre, proroga il termine per l'erogazione della indennità in commento dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021.

Elimina poi il limite massimo di spesa dell'indennità in questione, fissato per il 2020 in 2,43 milioni di euro e aggiunge la percezione della Naspi nel novero delle condizioni che escludono la percezione dell'indennità.

Stabilisce infine che, ai lavoratori che fruiranno del beneficio, siano applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

I **commi da 299 a 305** prevedono - con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - la concessione di ulteriori periodi di trattamento.

<sup>56</sup> Di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 72 del 2018

<sup>57</sup> Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015

<sup>58</sup> di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015

*Il Segretario*

Questi ultimi vengono ammessi - in relazione ai casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa - nella misura massima complessiva di:

- 12 settimane, relative al periodo 1° gennaio 2021-31 marzo 2021, per i trattamenti ordinari di integrazione salariale;
- 12 settimane, relative al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, per gli assegni ordinari di integrazione salariale (**commi 300 e 303**), sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali cosiddetti alternativi (relativamente a questi ultimi, il concorso finanziario statale è definito dal **comma 303** nel limite massimo di 900 milioni di euro per il 2021);
- 12 settimane, relative al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, per i trattamenti di integrazione salariale in deroga (**comma 300 citato**);
- 90 giorni, relativi al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, per i trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) (**comma 304**).

Sempre con riferimento agli interventi di integrazione salariale con causale COVID, il **comma 299** istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione pari a 5.333,8 milioni di euro per il 2021, intesa a garantire la possibilità di ulteriori interventi normativi in materia di integrazione salariale, in relazione all'emergenza da COVID-19.

Il **comma 306** prevede invece -in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo- un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021 e a condizione che i medesimi datori non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale.

Detto esonero dovrà essere attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed altresì dovrà essere, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile.

Il beneficio è concesso per un periodo aggiuntivo rispetto a quello eventuale di godimento dello sgravio omologo concesso da norme precedenti, ed è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea (**comma 308**).

Il **comma 307** prevede che i datori che abbiano richiesto lo sgravio in base al comma 306 possano rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto, e contestualmente presentare domanda di intervento di integrazione salariale ai sensi dei precedenti commi 300 e 303.

Da ultimo, i **commi da 309 a 311** estendono fino al 31 marzo 2021 il periodo entro il quale resta preclusa ai datori di lavoro la possibilità di avviare le procedure di licenziamento collettivo e di esercitare la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, salvo specifiche eccezioni.

Sono, altresì, dichiarate sospese di diritto, con alcune eccezioni, le procedure di licenziamento già avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e le procedure già avviate inerenti all'esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Il **comma 312** definisce i limiti di spesa per i nuovi trattamenti di Cassa COVID<sup>59</sup>.

- trattamenti ordinari di integrazione salariale ed assegni ordinari di integrazione salariale dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS (2.576,8 milioni);
- trattamenti di integrazione salariale in deroga (1.067,7 milioni);
- trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) (282 milioni).

I **commi 315-319** prevedono un trattamento di sostegno al reddito -per la durata massima di 90 giorni e da fruire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021- per i lavoratori marittimi imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e ai pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge Dini, che sospendano o riducano l'attività lavorativa o che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il trattamento è incompatibile con i trattamenti di cui ai commi precedenti, con le prestazioni di cassa integrazione in deroga e con le prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94343 del 3 febbraio 2016 e di altri Fondi di solidarietà bilaterali di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015.

Per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca, e per i pescatori autonomi la riduzione del reddito del primo semestre 2021 deve risultare almeno pari al 33% rispetto al reddito del primo semestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

La relativa domanda dovrà essere presentata all'INPS, per i lavoratori subordinati, entro il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e, per i lavoratori di cui al comma precedente, entro il 30 settembre 2021.

<sup>59</sup> Diversi quindi da quelli oggetto del summenzionato comma 303

Il trattamento in esame, poi, non concorrerà alla formazione del reddito ed è riconosciuto, per i lavoratori subordinati, nella misura pari agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale e, per i soci lavoratori e i pescatori autonomi, nella misura di 40 euro netti al giorno. Il trattamento non dà luogo all'accredito della contribuzione figurativa né al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare. Infine, il trattamento è concesso nel limite massimo di spesa di 31,1 milioni di euro per l'anno 2021. Conseguentemente, l'INPS provvederà al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa, e - qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa - non dovrà prendere in considerazione ulteriori domande.

Il **comma 325** stabilisce che, nelle more dell'istituzione del programma nazionale Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL)<sup>60</sup>, per l'anno 2021, l'assegno di ricollocazione<sup>61</sup>, sia riconosciuto, nel limite di 267 milioni di euro per il medesimo anno, dal centro per l'impiego anche a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni, ad esclusione delle persone che - beneficiando degli ammortizzatori sociali - sono in grado di raggiungere i requisiti necessari per l'accesso alla pensione al termine della fruizione dei medesimi:

- collocazione in cassa integrazione guadagni ai sensi dell'articolo 1, comma 136, della Legge n. 205 del 2017;
- sospensione del rapporto di lavoro e collocazione in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del Decreto Legge n. 109 del 2018;
- percezione della NASPI e dell'indennità mensile di disoccupazione da oltre quattro mesi.

Il **comma 326** demanda ad apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ANPAL la definizione dei tempi, delle modalità operative di erogazione e dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione di cui al comma precedente e delle procedure per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma, con la presa in carico del beneficiario da parte dei centri per l'impiego e con il servizio di accompagnamento all'inserimento lavorativo.

Il **comma 327** stabilisce che, per il 2021, l'assegno di ricollocazione è riconosciuto ai soggetti in questione a valere sulle risorse del citato "Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU" e il relativo riconoscimento sia subordinato all'operatività del rispettivo finanziamento, nell'ambito del programma React EU. Viene poi abrogato il comma 7 dell'articolo 9 del Decreto Legge n. 4 del 2019, che sospendeva fino al 31 dicembre 2021 l'erogazione dell'assegno di ricollocazione.

Il **comma 328** condiziona l'efficacia delle disposizioni in materia di assegno di ricollocazione all'approvazione, da parte delle autorità europee, dell'ammissibilità delle stesse disposizioni al finanziamento nell'ambito del programma React EU.

Il **comma 362** rinnova per il 2021 l'assegno di natalità (c.d. Bonus bebè) con le stesse modalità previste a normativa vigente (articolo 1, comma 125, della Legge n. 190 del 2014 e articolo 1, comma 340, della Legge n. 160 del 2019).

Il **comma 365** concede un contributo mensile, nella misura massima di 500 euro, per gli anni 2021, 2022 e 2023, ad uno dei genitori<sup>62</sup> disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%. Un decreto del Ministro del Lavoro (**comma 366**), da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, dovrà indicare i criteri per l'individuazione dei beneficiari e le modalità di presentazione delle relative domande.

Il **comma 371** incrementa l'autorizzazione di spesa per il finanziamento della misura di sostegno al reddito denominata "Reddito di Cittadinanza" in misura pari a

- 196,3 milioni di euro per l'anno 2021;
- 473,7 milioni di euro per l'anno 2022;
- 474,1 milioni di euro per l'anno 2023;
- 474,6 milioni di euro per l'anno 2024;
- 475,5 milioni di euro per l'anno 2025;
- 476,2 milioni di euro per l'anno 2026;
- 476,7 milioni di euro per l'anno 2027;
- 477,5 milioni di euro per l'anno 2028;
- 477,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Ai relativi oneri si provvederà mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della Legge n. 145 del 2018 (Fondo reddito e pensione di cittadinanza).

<sup>60</sup> Di cui al comma 324, immediatamente precedente

<sup>61</sup> Di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015

<sup>62</sup> In base alla novella introdotta dall'art.13 bis della Legge 69/2021. La formula originaria riservava il beneficio alle madri disoccupate

*Il Segretario*

	<p>Il <b>comma 386</b> istituisce, nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, l'<i>indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)</i>, in favore dei soggetti di seguito indicati.</p> <p>Si dispone l'erogazione di tale indennità ad opera dell'Inps, previa domanda, da parte dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'art. 53 del Tuir (dpr 917/1986).</p> <p><b>I commi 714-720 prevedono:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016 (prestazioni integrative dell'indennità di mobilità, di ASpl/NASpl e del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, finanziati dal Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo) anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, di cui al comma 300, richiesti dalle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e dalle società da queste derivate, nonché dalle imprese del sistema aeroportuale.</li> <li>- Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 88,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.</li> <li>- L'istituzione di un Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro destinato a compensare: nel limite di 450 milioni di euro, i danni subiti dai gestori aeroportuali e nel limite di 50 milioni di euro i danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra. Il contributo è riconosciuto a condizione che sia gli uni che gli altri siano in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dell'ENAC.</li> </ul>
<p><b>Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito con modificazioni nella Legge 6 maggio 2021, n. 61</b></p> <p><i>Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 ed interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza od in quarantena.</i></p>	<p>L'art. 2, <b>comma 6</b> concede ai lavoratori iscritti alla Gestione separata presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge n. 335 del 1995, ai lavoratori autonomi, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari che abbiano figli conviventi minori di anni 14, la facoltà di chiedere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali.</p> <p>Il bonus verrà erogato: mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del Decreto Legge n. 50 del 2017; direttamente al richiedente, in caso di comprovata iscrizione dei figli ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo n. 65 del 2017, ai servizi socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.</p> <p>Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.</p> <p>La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al terzo periodo è poi incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, della Legge n. 232 del 2016, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della Legge n. 160 del 2019; esso inoltre potrà essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 e comunque in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 5.</p> <p>Tale beneficio (<b>comma 10</b>) è riconosciuto fino al 30 giugno 2021.</p>
<p><b>Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni nella Legge 21 maggio 2021, n. 69</b></p> <p><i>Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese ed agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali connessi all'emergenza COVID-19 cd Decreto Sostegni.</i></p>	<p>L'art. 8, ai commi da 1 a 8 e da 12 a 14, prevede la concessione di ulteriori periodi, con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p> <p>Nel dettaglio, si prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tredici settimane, relative al periodo 1° aprile 2021-30 giugno 2021, per i trattamenti ordinari di integrazione salariale (<b>comma 1</b>);</li> <li>- ventotto settimane, relative al periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021, per i trattamenti di integrazione salariale in deroga (<b>comma 2</b>)<sup>63</sup>;</li> <li>- ventotto settimane, relative al periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021, per gli assegni ordinari di integrazione salariale (<b>commi 2 e 7</b>), sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali cosiddetti alternativi.</li> </ul>

<sup>63</sup> In base all'interpretazione seguita dal messaggio dell'INPS n. 1297 del 26 marzo 2021, a tale numero di settimane si possono aggiungere, nella parte ancora non eventualmente fruita, le dodici settimane previste (sempre con causale COVID-19) per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021 dalla normativa precedente, fermo restando il termine di fruizione di queste ultime entro il 30 giugno 2021;

*Il Segretario*

Il **comma 2-bis**, inserito in sede di conversione, consente altresì il riconoscimento delle medesime prestazioni in continuità con quelle possibili (sempre con causale COVID-19) in base alla normativa precedente, ove interamente fruite, con possibile decorrenza già dal 26 marzo 2021.

Il **comma 3** dispone che domande di accesso ai trattamenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 debbano essere presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, però, detto il termine di presentazione è fissato al 30 aprile 2021, fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto 41/2021.

Il **comma 3 bis**, introdotto in sede di conversione, stabilisce peraltro che siano differiti al 30 giugno 2021 i termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed altresì i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, che siano scaduti nel periodo decorrente dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

La stessa norma dispone poi che le disposizioni da essa introdotte si applichino solo nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

Di conseguenza, l'INPS dovrà provvedere al monitoraggio degli oneri derivanti dalla sua attuazione, al fine di garantire il rispetto del predetto limite di spesa.

Il **comma 4** prevede che, in caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS -ferma comunque restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-quater del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27- il datore di lavoro sia tenuto ad inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

In sede di prima applicazione, i termini di cui al comma in esame sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto 41/2021, se tale ultima data risulti essere posteriore a quella di cui al precedente periodo.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimarranno a carico del datore di lavoro inadempiente.

Il **comma 5** prevede che i dati necessari per il calcolo (o per il saldo) della prestazione, nonché per l'accredito della relativa contribuzione figurativa, siano trasmessi nell'ambito delle denunce mensili (concernenti le retribuzioni e le relative contribuzioni) che il datore di lavoro deve rendere all'INPS (cosiddette denunce UNIMENS).

Il **comma 6** dispone, al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che i trattamenti previsti dall'articolo in esame possano essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, sia nella forma dell'anticipo da parte del datore di lavoro.

Nei caso di pagamento diretto, poi, viene confermata la possibilità di richiedere, nell'ambito della domanda di accesso al trattamento da parte del datore di lavoro, un'anticipazione pari al 40 per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo, (anticipazione) che l'INPS dispone entro quindici giorni dal ricevimento della domanda.

Il **comma 8** prevede che il trattamento di cassa integrazione salariale degli operai agricoli (CISOA), che venga richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possa essere concesso -in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda<sup>64</sup> - per una durata massima di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021.

La relativa domanda dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa; in fase di prima applicazione, detto termine è fissato al 30 aprile 2021.

I **commi 12 e 13** stabiliscono il limite massimo della spesa derivante dall'applicazione delle disposizioni sopra riportate. L'INPS dovrà provvedere al monitoraggio del limite di spesa e, qualora dal predetto monitoraggio emergesse che esso è stato raggiunto, anche in via prospettica, l'INPS non dovrà prendere in considerazione ulteriori domande.

L'**art. 9** stanza ulteriori risorse per la proroga per il 2021 dell'integrazione economica del trattamento di CIGS in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva, nonché per il riconoscimento della prestazione integrativa prevista per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore aeroportuale, anche con riferimento all'ulteriore periodo di Cassa integrazione in deroga con causale Covid-19 concessa ai sensi del decreto 41/2021.

<sup>64</sup> Di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457

	<p><b>L'art. 10</b> riconosce una indennità una tantum, pari a 2.400 euro e pagata dall'INPS, in favore dei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori (<b>comma 2</b>);</li> <li>- altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (<b>comma 5</b>);</li> <li>- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in regime di somministrazione negli altri settori, i lavoratori intermittenti, i lavoratori autonomi privi di partita IVA (<b>commi 3 e 4</b>);</li> <li>- gli incaricati delle vendite a domicilio, purché siano titolari di partita IVA attiva e siano iscritti alla Gestione separata INPS al 23 marzo 2021, giorno di entrata in vigore del decreto sostegni (<b>comma 4</b>);</li> <li>- lavoratori dello spettacolo (<b>comma 6</b>).</li> </ul> <p>I <b>successivi commi 10-15</b> del medesimo articolo prevedono invece una indennità una tantum, di ammontare variabile, da stabilire in relazione alla misura del reddito percepito, nell'anno di imposta 2019, in riferimento alle attività individuate, in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano);</li> <li>- il CIP (Comitato Italiano Paralimpico);</li> <li>- una federazione sportiva nazionale o una disciplina sportiva associata del CONI o del CIP;</li> <li>- un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI o dal CIP;</li> <li>- una società o associazione sportiva dilettantistica.</li> </ul> <p>È comunque fissato un limite di spesa pari a 350 milioni di euro per il 2021, ed il divieto di cumulo con altre indennità.</p> <p><b>L'art. 11</b> dispone, per l'anno 2021, un incremento della autorizzazione di spesa del Fondo per il reddito di cittadinanza, per un importo pari a 1000 milioni di euro (<b>comma 1</b>) e, nel caso di variazioni del reddito dovute a occupazione per lavoro subordinato, la sospensione del beneficio stesso in luogo della decadenza prima prevista (<b>comma 2</b>).</p> <p>Per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2, sono quantificati, complessivamente, oneri pari a 1.010 milioni di euro per l'anno 2021 (<b>comma 3</b>).</p> <p><b>L'art. 12</b> rinnova il Reddito di Emergenza – REM<sup>65</sup> per ulteriori tre quote, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021.</p> <p>La relativa domanda dovrà essere presentata all'INPS entro il 30 aprile 2021.</p> <p>Come per il 2020, l'ammontare di ciascuna quota Rem è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda del numero di componenti del nucleo familiare e della presenza in esso di componenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso, il sussidio può arrivare fino a 840 euro). Al fine di ampliare la platea dei destinatari, poi, si innovano i requisiti precedentemente richiesti per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione: la soglia di accesso al Rem è infatti incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione, quale dichiarato ai fini ISEE.</p> <p>Ulteriore novità è costituita dal fatto che si riconosce il diritto alle tre quote di Rem (<b>comma 2</b>), sia pure nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, anche in favore dei soggetti con ISEE in corso di validità non superiore a 30.000 euro, i quali abbiano terminato le prestazioni di Naspi e DIS-COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021. Restano fermi i requisiti e le incompatibilità precedentemente previste<sup>66</sup>.</p> <p>A copertura degli oneri derivanti dalla misura introdotta, l'autorizzazione di spesa complessiva per il 2021 da iscrivere sul "Fondo per il Reddito di emergenza" è incrementata di 1.520,1 milioni di euro.</p>
--	--

<sup>65</sup> Istituito dall'art. 80 del dl 34/2020, cd Decreto rilancio

<sup>66</sup> Il REM, come specificato dalla circolare INPS n. 61 del 14 aprile 2021, è incompatibile con le indennità COVID-19 istituite dall'articolo 10 della legge in commento per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 appartenenti alle seguenti categorie:

- soggetti già beneficiari dell'indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (articolo 10, comma 1);
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali (articolo 10, comma 2);
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali (articolo 10, comma 3, lettera a);
- lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (articolo 10, comma 3, lettera b);
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (articolo 10, comma 3, lettera c);
- gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (articolo 10, comma 3, lettera d).
- lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali (articolo 10, comma 5).

Per quanto riguarda le **prestazioni pensionistiche**, il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che, al momento della domanda, siano titolari di pensione diretta o indiretta, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità.

L'incompatibilità è indipendente dall'importo del trattamento pensionistico eventualmente percepito.

*Il Segretario*

	<p><b>L'art. 13</b> prevede il rifinanziamento, pari a 10 milioni di euro, del "Fondo per il reddito di ultima istanza", al fine di garantire il riconoscimento, per il mese maggio 2020, dell'indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di previdenza cd privatizzati.</p> <p><b>L'art. 16</b> prevede che, a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021, la Naspi possa essere concessa a prescindere dal possesso, da parte dell'interessato, del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono lo stato di disoccupazione</p>
<p><b>Legge 23 luglio 2021, n. 106</b></p> <p><i>Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali</i></p> <p><b>N.B.</b> La medesima legge ha altresì disposto (<b>Art. 1</b>) L'abrogazione del <b>Decreto Legge 22 giugno 2021, n. 89</b>, facendo comunque salvi gli atti e i provvedimenti adottati, nonché gli effetti giuridici prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo Decreto Legge (<b>comma 2</b>); L'abrogazione del <b>Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99</b>, anche in questo caso facendo salvi gli atti e i provvedimenti adottati, nonché gli effetti giuridici prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo Decreto Legge (<b>comma 3</b>).</p>	<p><b>L'art. 11 bis</b>, introdotto in sede di conversione, al <b>comma 6</b>, istituisce per il 2022, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione di 1.497,75 milioni di euro, destinato a concorrere al <b>finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali</b>. I predetti interventi saranno disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.</p> <p>Il successivo <b>comma 8</b> individua la fonte di copertura nella sospensione, per il secondo semestre 2021, del programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, cd "<b>Programma cashback</b>".</p> <p><b>L'art. 36</b>, al <b>comma 1</b>, riconosce per il 2021, ulteriori quattro quote di reddito di emergenza per il 2021, relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021<sup>67</sup>. Ciascuna quota è fissata nella misura prevista dall'articolo 12, comma 1, del decreto sostegni<sup>68</sup>.</p> <p>Il successivo <b>comma 2</b> richiama l'ora citato art. 12 anche con riferimento ai requisiti richiesti per accedere al beneficio, fatta eccezione per il valore del reddito familiare, che ora è riferito al mese di aprile 2021.</p> <p>Il <b>comma 3</b> prevede che la domanda per le quote di Rem sia presentata all'INPS entro il 31 luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.</p> <p>Il <b>comma 4</b> stabilisce che, per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applichi la disciplina di cui all'articolo 82 del Decreto Legge n. 34 del 2020.</p> <p>Il <b>comma 5</b> dispone che il riconoscimento delle quote di Rem ora disposto possa essere effettuato nel limite di spesa di 884,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS dovrà quindi provvedere al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa e comunicare i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non dovranno essere adottati altri provvedimenti concessori.</p> <p>Il <b>comma 6</b> rinvia all'articolo 77, comma 10, per la copertura degli oneri derivanti dal comma 5 del presente articolo, stimati pari a 884,4 milioni di euro per l'anno 2021.</p> <p><b>L'art. 38, comma 1</b>, sospende -fino al 31 dicembre 2021 ed in riferimento alle prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021- l' applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015, ai sensi del quale l'importo della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpi) si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, e conseguentemente prevede che le prestazioni siano confermate fino al 31/12/2021 nell'importo in pagamento alla data del 26 maggio 2021 Dal 1° gennaio 2022 invece tornerà a trovare piena applicazione il citato articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015.</p> <p>Il <b>comma 2</b> rinvia all'articolo 77 comma 10 anche per la copertura degli oneri derivanti da questa misura, valutati in 327,2 milioni di euro per l'anno 2021.</p> <p>Il <b>comma 2 bis</b>, introdotto in sede di conversione, stanziava l'importo di 500.000 euro, per l'anno 2021, al fine di non applicare ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, beneficiari delle misure di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-ter del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96; con riferimento al periodo decorrente dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021, le norme che dispongono la riduzione del trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga.</p> <p><b>L'art.39, comma 1</b>, riduce da 500 a 100 unità, con effetto dal 26 maggio al 31 dicembre 2021, il limite di organico per le imprese autorizzate alla stipula di un contratto di espansione. Inoltre, viene ridotto da 250 a 100 unità il limite di organico delle imprese cui si applica il comma 5-bis del medesimo articolo 41, relativo all'esodo pre-pensionistico concordato.</p>

<sup>67</sup> Quote che si aggiungono a quanto previsto all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legge n. 41 del 2021

<sup>68</sup> Su cui vedi più sopra

Il successivo comma 3 incrementa da 3,7 a 30,4 milioni di euro per il 2024 il limite di spesa<sup>69</sup> relativo alla fruizione della NASpi nel periodo precedente il cosiddetto prepensionamento, previsto in favore delle imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino un piano di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica.

L'art. 40, comma 1, consente ai datori di lavoro privati che per esigenze riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano presentato, per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale<sup>70</sup> per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021; nel primo semestre dell'anno 2021 abbiano subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell'anno 2019, la facoltà di presentare in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data del 26 maggio 2021<sup>71</sup>, finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 21 del citato decreto legislativo n. 148, per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021 ed in misura pari al 70% della retribuzione. Detto trattamento di Cigs sarà poi concesso senza versamento di alcun contributo addizionale.

Il successivo comma 1 bis, introdotto in sede di conversione, differisce al 31 luglio 2021 i termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso alle prestazioni integrative dei trattamenti straordinari di integrazione salariale erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, scaduti nel periodo decorrente dal 1° febbraio 2020 al 30 aprile 2021.

Infine, il comma 4 dell'articolo in esame preclude, con alcune eccezioni<sup>72</sup>, la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo, nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, ai datori di lavoro privati che presentino domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, per la durata del trattamento medesimo, che venga fruito entro il 31 dicembre 2021.

L'art. 40 bis<sup>73</sup>, introdotto in sede di conversione, al primo comma prevede, in relazione a situazioni di particolare difficoltà, presentate al Ministero dello sviluppo economico, la possibilità del riconoscimento di un periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di datori di lavoro che, per esaurimento dei limiti di durata, non potrebbero più ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria); per il periodo così ammesso è riconosciuta altresì l'esonerazione dalla contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro, prevista dalla disciplina generale in caso di concessione di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale.

Il riconoscimento del periodo in esame è possibile nel limite massimo di tredici settimane - fruibili entro il 31 dicembre 2021 - e nel rispetto di un limite massimo di spesa pari a 351 milioni di euro per il 2021. Il successivo comma 4 rinvia ad art. 77 per le fonti di copertura.

I commi 2 e 3 dell'articolo 40-bis in esame precludono, per la durata del trattamento straordinario di integrazione salariale, riconosciuto ai sensi del comma 1 e fruito entro il 31 dicembre 2021, la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo, nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

L'art. 40-ter, introdotto anch'esso in sede di conversione, riconosce in favore dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra le prestazioni di integrazione salariale in deroga con causale Covid-19, arretrate e non erogate, relative al periodo decorrente dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020.

L'articolo 40-quater, inserito in sede di conversione, consente di fruire dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro<sup>74</sup> ai lavoratori che fossero già alle dipendenze di alcune imprese, operanti in determinati porti ubicati nella Regione Sardegna, e che abbiano cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nel corso del 2020.

La possibilità ora introdotta concerne il periodo compreso tra il 25 luglio 2021<sup>75</sup> e il 31 dicembre 2021. È infine espressamente previsto che, nel caso in cui venisse presentata la relativa domanda, l'erogazione del trattamento di disoccupazione Naspi, eventualmente fruito, verrà sospesa fino al termine del periodo di fruizione della indennità ora concessa.

<sup>69</sup> Di cui al comma 5-bis dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015

<sup>70</sup> Di cui agli articoli 19 e 20 del Decreto Legge n. 18 del 2020

<sup>71</sup> Giorno di entrata in vigore del dl 73/2021

<sup>72</sup> Previste dal comma 5

<sup>73</sup> Nel dettaglio, i commi 1 e 4 dell'articolo 40-bis - articolo inserito dalla Camera - costituiscono la trasposizione delle norme di cui all'articolo 4, comma 8, capoverso 1, e comma 9, del D.L. 30 giugno 2021, n. 99, D.L. di cui l'articolo 1 della legge di conversione in esame dispone l'abrogazione, con la salvezza degli effetti già prodotti

<sup>74</sup> Prevista dalla normativa generale in favore dei lavoratori delle imprese operanti in alcuni porti

<sup>75</sup> Giorno di entrata in vigore della legge di conversione

L'art. 41 istituisce in via eccezionale, per il periodo decorrente dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, il "contratto di rioccupazione", quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica. Condizione per effettuare la relativa assunzione è la definizione di un progetto individuale di inserimento, della durata di sei mesi, avente la finalità di far acquisire al lavoratore le competenze professionali necessarie per il nuovo contesto lavorativo.

L'art. 42, ai commi 1- 6, riconosce un'indennità una tantum, pari a 1.600 euro, in favore:

- dei lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori (comma 2);
- dei lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (comma 5);
- dei lavoratori dipendenti stagionali e dei lavoratori in regime di somministrazione negli altri settori;
- dei lavoratori intermittenti;
- di alcune categorie particolari di lavoratori autonomi, già individuate dal decreto sostegni<sup>76</sup> (commi 3 e 4)
- lavoratori dello spettacolo (comma 6).

All'ultima categoria di beneficiari, ai sensi del comma 7, la nuova indennità sarà corrisposta senza necessità di presentare all'INPS una nuova domanda, nel caso essi si fossero già avvalsi della facoltà loro concessa dal decreto sostegni; gli altri beneficiari dovranno invece presentarla in via telematica.

Il comma 8 prevede che le nuove indennità siano erogate dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 848 milioni di euro per il 2021<sup>77</sup>. A tal fine, l'Istituto dovrà provvedere al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze; qualora poi da tale monitoraggio emergesse il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non dovranno adottarsi altri provvedimenti concessori.

Il comma 9 incrementa da 897,6 milioni di euro a 1.065 milioni (sempre per il 2021) il limite di spesa previsto dall'art. 10, comma 8, decreto sostegni al fine di corrispondere una indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.

Il comma 10, al fine di trovare ulteriori fonti di copertura, individua alcune misure, tra cui la riduzione, nella misura di 126,6 milioni di euro per il 2021, del limite di spesa<sup>78</sup> relativo alla concessione - in base ad alcune norme transitorie connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed inerenti a specifiche fattispecie relative ai figli - di congedi con indennità o di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia.

L'art. 45 prevede, dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021, la possibilità -- già riconosciuta per il 2020 - di prorogare ulteriormente, per un massimo di sei mesi (che si aggiungono al limite massimo di 12 mesi finora previsto), il trattamento straordinario di integrazione salariale per le aziende con particolare rilevanza strategica che cessino l'attività produttiva, qualora le azioni necessarie alla salvaguardia occupazionale e al completamento del processo di cessazione aziendale avviato abbiano incontrato fasi di particolare complessità.

L'art. 49 autorizza la spesa di 6 mln di euro, per il 2021, ai fini dell'erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia e titolari di rapporto di lavoro subordinato o di partita IVA, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliere a decorrere dal 23 febbraio 2020 e siano privi dei requisiti richiesti per beneficiare dell'indennità di disoccupazione NASpl o DIS-COLL, ovvero delle diverse indennità previste in conseguenza dell'emergenza da Covid-19.

L'art. 50-bis -- introdotto in sede di conversione -- al primo comma prevede, in via eccezionale, fino al 31 dicembre 2021, una proroga di sei mesi della cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo, in possesso del Certificato di Operatore Aereo (COA) e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che abbiano cessato l'attività produttiva nel corso dell'anno 2020.

I successivi commi da 2 a 6<sup>79</sup> riconoscono la possibilità di un ulteriore periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale con la causale COVID 19 nei settori:

- delle industrie tessili;
- delle confezioni di articoli di abbigliamento, di articoli in pelle e pelliccia;
- delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili.

<sup>76</sup> Al quale si rinvia

<sup>77</sup> 750,4 milioni, come detto, nel testo originario, contenuto nell'art.4, comma 9, di 99/2021

<sup>78</sup> Di cui all'articolo 2, comma 8, del D.L. 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 maggio 2021, n. 61

<sup>79</sup> Costituenti la trasposizione di alcuni commi dell'articolo 4 del D.L. 30 giugno 2021, n. 99

*Il Segretario*

L'ulteriore intervento in oggetto è ammesso per un massimo di diciassette settimane - ricadenti in ogni caso nell'ambito del periodo 1° luglio 2021-31 ottobre 2021 - nonché nel rispetto di un limite complessivo di spesa pari a 185,4 milioni di euro per il 2021.

L'art. 66 introduce alcune disposizioni in materia di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento:

- alla indennità di malattia (**commi 1 e 2**);
- all'importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali (**comma 3**);
- alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (**commi 4, 5, 5-bis e 5-ter**),
- alla tutela e al sostegno della genitorialità (**comma 6**);
- alla assicurazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo – ALAS (**commi da 7 a 16**);
- ai contributi a fini pensionistici (**commi 17 e 18**);
- all'adeguamento dell'elenco delle categorie professionali (**commi 19 e 20**).

Ai fini che qui direttamente interessano, occorre evidenziare che il **comma 7** riconosce ai i lavoratori autonomi dello spettacolo il diritto a fruire di un'indennità mensile per la disoccupazione involontaria (ALAS), erogata dall'INPS, purché in possesso di determinati requisiti (**comma 8**):

- essere in stato di non occupazione;
- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26,
- aver maturato, nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- avere un reddito relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.

I primi tre requisiti indicati, poi (**comma 10**), dovranno essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità.

L'art.68, **commi 15 septies e 15 octies**, al fine di promuovere il lavoro agricolo, estendono fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di stipulare contratti a termine con datori di lavoro del settore agricolo, senza perdere i benefici, in favore dei percettori di ammortizzatori sociali.

In dettaglio, le norme prevedono:

- la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL, nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici;
- la previsione, originariamente prevista sino al 31 luglio 2020, secondo cui determinate prestazioni svolte da soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole in zone montane non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato, analogamente a quanto previsto in via generale dall'art. 74 del D.Lgs. 276/2003 per le prestazioni svolte da parenti e affini sino al sesto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi (salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori);
- l'esclusione per il beneficiario di reddito di cittadinanza dell'obbligo di comunicare all'INPS la variazione della condizione occupazionale a seguito dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente previsto dall'art. 3, c. 8, del D.L. 4/2019.

L'art.69, ai **commi 1-5**, riconosce, nel limite di spesa di 448 milioni di euro per il 2021, un'indennità una tantum pari a 800 euro, erogata dall'INPS, in favore degli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo e che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Detta indennità sarà però erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 448 milioni di euro per il 2021.

L'istituto dovrà quindi provvedere al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emergesse il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non dovranno essere adottati altri provvedimenti concessori.

I successivi **commi 6 e 7** riconoscono invece un'indennità una tantum di 950 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che:

- esercitino professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari;
- non siano titolari di pensione;
- non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.

	<p>Detta indennità è riconosciuta nel limite di spesa 3,8 milioni di euro per il 2021. Anche in questo caso, l'INPS dovrà procedere al monitoraggio e non concedere ulteriori indennità nel caso in cui emergesse il raggiungimento di tale limite, anche in via prospettica.</p>
<p><b>Decreto Legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2021, n. 112</b></p> <p><i>Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per i figli minori.</i></p>	<p>L'art. 1 riconosce ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare<sup>80</sup> - sia pure in via temporanea, per il periodo decorrente dal 1° luglio al 31 dicembre 2021- un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che <b>al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio</b>, siano in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;</li> <li>- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;</li> <li>- essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico di età inferiore ai diciotto anni compiuti;</li> <li>- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;</li> <li>- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.</li> </ul> <p>Detto assegno temporaneo, di importo variabile, determinato in base a parametri fissati nell'allegato alla legge (art. 2), sarà riconosciuto dall'INPS nel limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l'anno 2021.</p> <p>L'INPS dovrà quindi provvedere al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, anche in via prospettica, dando comunicazione dei risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>In base ad una modifica apportata in sede di conversione, l'art. 3 stabilisce che l'assegno temporaneo debba essere corrisposto con decorrenza dal mese di presentazione della domanda, ma - per le domande presentate entro il 30 settembre 2021- dovranno essere corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.</p> <p>L'art. 4 stabilisce poi che l'assegno temporaneo in discorso sia <b>compatibile</b> con il Reddito di cittadinanza, nonché con la fruizione di eventuali altri benefici in denaro a favore dei figli a carico erogati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, nonché, nelle more dell'attuazione della Legge 46/2021<sup>81</sup>, con le prime due misure indicate all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della medesima legge, con esclusione dell'assegno per il nucleo familiare<sup>82</sup>.</p> <p>L'art. 5 dispone -sempre in via temporanea per il periodo decorrente dal 1° luglio al 31 dicembre 2021- un incremento della misura mensile degli assegni per il nucleo familiare. L'incremento concerne i casi di nuclei familiari con figli; la misura mensile dell'incremento è pari, per i nuclei familiari fino a due figli, a 37,5 euro per ciascun figlio e, per i nuclei familiari con almeno tre figli, a 55 euro per ciascun figlio<sup>83</sup>.</p>

<sup>80</sup> Di cui all'art. 2 del Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153

<sup>81</sup> Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale

<sup>82</sup> Art. 3, comma 1. All'attuazione delle disposizioni di delega di cui agli articoli 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché delle risorse rivenienti:

- a) dal graduale superamento o dalla soppressione delle seguenti misure:
  - 1) assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  - 2) assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 23-quater, commi 1 e 2, del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  - 3) premio alla nascita, di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  - 4) fondo di sostegno alla natalità previsto dall'articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- b) dal graduale superamento o dalla soppressione, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, delle seguenti misure:
  - 1) detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917;
  - 2) assegno per il nucleo familiare, previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, nonché' assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797

<sup>83</sup> In base alla circolare dell'INPS n. 92 del 30 giugno 2021, il suddetto incremento trova applicazione anche per i nuclei familiari orfanili.

*Il Segretario*

	<p><b>L'art. 7, comma 1</b>, dispone un elevamento dei limiti massimi delle risorse per l'anno 2021, ora fissati nella misura di 707,4 milioni di euro, per i trattamenti di Cassa Integrazione COVID, con riferimento alle prestazioni inerenti a settimane collocate nel 2021.</p> <p>Il <b>comma 2</b>, sulla base delle esigenze risultanti dal monitoraggio compiuto dall'INPS, riduce, nella misura di 300 milioni di euro per il 2021, il limite di spesa relativo ai trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ed incrementa nella medesima misura (sempre per il 2021) il limite per i trattamenti di integrazione salariale in deroga con causale COVID-19.</p> <p>Il <b>conclusivo comma 3</b> dispone infine che la verifica del raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa fissati dall'articolo 8, comma 13, primo periodo, del Decreto Legge n. 41 del 2021, convertito con modificazioni in Legge 69/2021<sup>84</sup> debba essere effettuata dall'INPS in base a quanto effettivamente fruito dai datori di lavoro autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale per l'anno 2021, individuando la quota delle ore autorizzabili, sulla base delle risultanze del monitoraggio, al 31 maggio 2021, della quota delle ore di integrazione salariale fruita rispetto alle ore autorizzate relative all'anno 2020.</p> <p><b>L'art. 8</b>, infine al fine di garantire la copertura finanziaria delle nuove misure, utilizza per intero la dotazione per il 2021 - pari a 3.000 milioni di euro - del "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia".</p>
--	--

## 4) Personale

<p><b>Legge 30 dicembre 2020, n. 178</b></p> <p><i>Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.</i></p>	<p>I <b>commi 363-364</b> prorogano per il 2021 il congedo obbligatorio di paternità, aumentandone la durata da 7 a 10 giorni.</p> <p>Il <b>comma 481</b> estende al periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021 l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26, commi 2 e 2-bis, del d.l. 18/2020 che hanno previsto l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.</p> <p>Il <b>comma 482</b>, in deroga alle disposizioni vigenti, pone a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 282,1 mln di euro per il 2021 gli oneri che sarebbero altrimenti a carico del datore di lavoro, che presenta domanda, e dell'Inps connessi con le tutele di cui sopra.</p> <p>L'Inps provvederà al monitoraggio del sopra richiamato limite di spesa. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'Inps non prende in considerazione ulteriori domande.</p> <p>Il <b>comma 483</b> autorizza la spesa di 53,9 mln di euro per l'anno 2021 al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei sopra descritti benefici.</p> <p>Il <b>comma 484</b> elimina, con effetto dal 1° gennaio 2021, la previsione contenuta nell'art. 26, comma 3, del d.l. 18/2020, secondo la quale, per il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, sia necessario indicare, da parte del medico curante che redige il certificato di malattia, anche "gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva".</p> <p>Il <b>comma 854</b> istituisce il Fondo per le assunzioni di personale destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.</p> <p>Il <b>comma 959</b> incrementa di 400 milioni di euro a decorrere dal 2021 le risorse finanziarie destinate alla contrattazione collettiva nazionale e ai miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.</p> <p>I <b>commi 1034-1036</b> prevedono l'autorizzazione in favore dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere a tempo indeterminato, per il biennio 2021-2022, 189 unità di personale nella qualifica di medico di primo livello per l'assolvimento delle</p>
---	---

<sup>84</sup> Vedi sopra

*Il Segretario*

	funzioni medico-legali di propria competenza, nei limiti della vigente dotazione organica, mediante procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami.
<p><b>Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modifiche nella Legge 26 febbraio 2021, n. 21</b></p> <p><i>Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione UE EURATOM 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea.</i></p>	<p>L'art. 1 al comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2021 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, da parte di PP.AA., relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012<sup>85</sup>.</p> <p>Le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2021.</p> <p>Il comma 3, lett. a) proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzo delle facoltà assunzionali, riferibili alle cessazioni verificatesi negli anni 2013-2018, e stabilisce che essa investa anche le cessazioni verificatesi nel 2019. Tali proroghe concernono sia il termine per procedere all'assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista).</p> <p>Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2021 il termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto di cui all'art. 1, comma 365, lett. b) della l. 232/2016 (bilancio 2017), ossia delle assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, Esse saranno finanziate con l'apposito Fondo, di cui al citato art. 1, comma 365, della l. 232/2016, istituito per sovvenzionare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche, fra cui l'Inps, e autorizzate con dpcm del 24 aprile 2018.</p> <p>Il comma 5 proroga dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 il termine a decorrere dal quale le amministrazioni dovranno ricorrere – per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti– all'elenco, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, in cui sono iscritti coloro che hanno superato l'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale e che sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati.</p> <p>Da tale data, ferma restando l'assunzione dei vincitori dei concorsi già banditi, le amministrazioni potranno procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.</p> <p>Il comma 6 proroga fino al 31 dicembre 2021 la sospensione della disciplina delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia nelle amministrazioni pubbliche stabilita dall'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale l'accesso a tale qualifica avviene, per il 50 per cento dei posti disponibili, tramite concorso pubblico.</p> <p>Il comma 7-bis modifica alcuni riferimenti temporali per l'applicazione della normativa transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano o abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato a termine o altre forme di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni.</p> <p>Le modifiche concernono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'ambito di applicazione temporale di alcune delle norme suddette - con l'estensione al 2021 di quelle aventi come termine finale attuale il 31 dicembre 2020;</li> <li>- i riferimenti temporali per i requisiti soggettivi (anzianità di servizio) per le procedure in esame; queste ultime consistono in assunzioni dirette o in procedure concorsuali riservate, a seconda delle fattispecie sottostanti.</li> </ul> <p>Il comma 16 proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine per l'adozione del regolamento di delegificazione (previsto dall'articolo 1, comma 7, del Decreto Legge 162/2020) per ridefinire gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza e pubblicità dei compensi e dei dati reddituali e patrimoniali dei titolari degli incarichi amministrativi di vertice e dei dirigenti pubblici, nelle more dell'adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019.</p> <p>Inoltre, sospende le sanzioni per la violazione dei suddetti obblighi di trasparenza fino all'adozione del predetto regolamento, anziché fino al 31 dicembre 2020.</p>
<p><b>Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni in Legge 12 marzo 2021, n. 29</b></p> <p><i>"Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"</i></p>	<p>L'art. 1, comma 1, differisce al 30 aprile 2021 il termine di applicazione delle misure restrittive enumerate dal Decreto Legge n. 19 del 2020.</p>

<sup>85</sup> Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della l. 244/2007 e dell'art. 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14 del d.l. 112/2008

**Il Segretario**

<p><b>Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito con modificazioni nella Legge 6 maggio 2021, n. 61</b></p> <p><i>Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 ed interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza od in quarantena.</i></p>	<p><b>L'art. 2, comma 8 bis,<sup>86</sup></b> concede anche ai lavoratori dipendenti pubblici il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in presenza di almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della Legge n. 104 del 1992,</li> <li>- a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore;</li> <li>- che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.</li> </ul> <p>Inoltre, la novella attribuisce il medesimo diritto sia ai lavoratori subordinati pubblici che a quelli privati anche nel caso in cui vi siano figli con bisogni educativi speciali (BES). Tale diritto (<b>comma 10</b>) potrà essere esercitato fino al 30 giugno 2021.</p>
<p><b>Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni nella Legge 21 maggio 2021, n. 69</b></p> <p><i>Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese ed agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali connessi all'emergenza COVID-19 cd Decreto Sostegni.</i></p>	<p><b>L'art. 4, comma 2,</b> posticipa dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 il termine finale della sospensione<sup>87</sup>, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti delegati dai Comuni, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.</p> <p><b>L'art. 15 (commi da 1 a 3)</b> dispone l'estensione fino al 30 giugno 2021, ma con alcune modifiche, di due discipline temporanee - relative ai "<b>lavoratori fragili</b>" - che hanno trovato già applicazione per alcuni periodi del 2020 e per il periodo 1° gennaio 2021-28 febbraio 2021. In dettaglio, tali discipline prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, l'equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio, prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che abbia in carico il paziente, ai fini del trattamento giuridico ed economico del lavoratore;</li> <li>- la possibilità, per i medesimi soggetti, di svolgere di norma il proprio lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, ovvero di effettuare specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.</li> </ul>
<p><b>Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modifiche nella Legge 26 maggio 2021, n. 76</b></p> <p><i>Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 in materia di vaccinazioni, di giustizia e di concorsi pubblici.</i></p>	<p><b>L'art. 10,</b> come modificato in sede di conversione, introduce a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico, nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale. Si consente altresì, a decorrere dal 3 maggio 2021, lo svolgimento delle prove selettive dei concorsi, nel rispetto di linee guida validate dal Comitato Tecnico Scientifico.</p>
<p><b>Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni nella Legge 17 giugno 2021, n. 87</b></p> <p><i>Misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.</i></p> <p><b>N.B. La medesima legge di conversione ha anche recepito alcune disposizioni del Decreto Legge 30 aprile 2021, n. 56, non convertito.</b></p>	<p><b>L'art. 10, commi 1 e 2,</b> proroga dal 30 aprile al 31 luglio 2021 il termine per l'adozione delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 indicate al comma 2 dell'articolo 1 del Decreto Legge n. 19 del 2020, nonché quello di efficacia delle misure recate dall'articolo 3, comma 1, del Decreto Legge n. 33 del 2020, finalizzate al contenimento della diffusione del COVID-19 (le misure in questione riguardano, fra l'altro, gli spostamenti, la mobilità e gli assembramenti delle persone e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali).</p> <p><b>L'art. 11 bis,</b> recependo le disposizioni già contenute nell'art. 1 del dl 56/2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- proroga il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, fino alla definizione della sua disciplina nei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021</li> <li>- sopprime la percentuale minima del 50 % del personale in lavoro agile, vincolante per ciascuna Amministrazione;</li> <li>- riduce dal 60 al 15 % la quota minima dei dipendenti che possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, in base al Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), e dal 30 al 15 % la quota minima dei dipendenti che possono comunque avvalersi della predetta prestazione, in caso di mancata adozione del Piano medesimo.</li> </ul>
<p><b>Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105</b></p> <p><i>Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.</i></p>	<p><b>L'art. 1</b> proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione dell'epidemia da COVID-19.</p> <p><b>L'art. 6</b> proroga fino al 31 dicembre 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato A del Decreto Legge in esame<sup>88</sup>. Si prevede poi che all'attuazione delle disposizioni legislative in oggetto si provveda con le risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.</p>

<sup>86</sup> Integrando l'articolo 21-ter, comma 1, del Decreto Legge n. 104 del 2020, convertito con modificazioni in Legge 126/2020

<sup>87</sup> Disciplinata dall'articolo 152, comma 1, del cd. decreto Rilancio

<sup>88</sup> Tra cui l'articolo 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 "Semplificazioni in materia di organi collegiali", norma che, come è noto, prevede al secondo comma che, fino alla cessazione dello

*Il Segretario*

	<p><b>L'art. 9</b> stabilisce l'estensione fino al 31 ottobre 2021 della disciplina di tutela prevista in favore dei "lavoratori fragili"<sup>89</sup>.</p> <p>Come è noto, tale disciplina prevede, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, che rientrino in una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104;</li> <li>- possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, la possibilità, di norma, di svolgere il proprio lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, oppure di svolgere specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.</li> </ul>
--	--

## 5) Patrimonio

<p><b>Legge 30 dicembre 2020, n. 178</b></p> <p><i>Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023</i></p>	<p><b>L'art. 1, comma 153</b>, consente alle amministrazioni territoriali l'acquisto diretto di immobili (N.B. La norma interessa ai fini della dismissione del patrimonio immobiliare a reddito INPS).</p>
<p><b>Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modifiche nella Legge 25 febbraio 2021, n. 21</b></p> <p><i>Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione UE EURATOM 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea.</i></p>	<p><b>L'art. 3, comma 2</b>, proroga per l'anno 2021 le norme in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive, (norme) che escludono le amministrazioni pubbliche dall'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT del canone dovuto per l'utilizzo in locazione "passiva" di immobili per finalità istituzionali.</p>
<p><b>Legge 23 luglio 2021, n. 106</b></p> <p><i>Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.</i></p>	<p><b>L'art.4 bis</b> dispone che ove il locatario, esercente attività economica, non abbia avuto diritto di accedere ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dalla pandemia, ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa, sia il locatario che il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di 5 mesi nel corso del 2021.</p> <p>La rinegoziazione del contratto riguarda esclusivamente i locatari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi -nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021- inferiore almeno del 50% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell'anno precedente;</li> <li>- la cui attività sia stata sottoposta ad una chiusura obbligatoria per almeno 200 giorni anche non consecutivi dopo l'8 marzo 2020.</li> </ul>

## 6) Informatica

<p><b>Legge 30 dicembre 2020, n. 178</b></p>	
--	--

stato di emergenza epidemiologica, i Presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali possano disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni

<sup>89</sup> Che, come è noto, aveva trovato già applicazione per il periodo 16 ottobre 2020-31 dicembre 2020 e per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021

*Il Segretario*

<p><i>Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023</i></p>	<p>Il <b>comma 620</b> modifica l'articolo 237 del Decreto Legge n. 34/2020, prevedendo, la trasferibilità alle varie amministrazioni pubbliche delle risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale.</p>
<p><b>Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modifiche nella Legge 26 febbraio 2021, n. 21</b></p> <p><i>Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione UE EURATOM 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea.</i></p>	<p>L'<b>art. 1, comma 11</b>, proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura "negoziata" senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice dei contratti pubblici e ad ogni altra disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvisionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere mediante evidenza pubblica, fermo comunque restando il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile e dei servizi in rete quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p> <p>L'<b>art.2, comma 4 quater</b>, dispone, limitatamente all'anno 2021, che le PP.AA. che riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla "Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni"<sup>90</sup> possano elaborare gli indicatori di ritardo annuale dei pagamenti, sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal comma 861 della l. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica del competente organo di controllo di regolarità amministrativa.</p>

## 7) Politiche previdenziali

<p><b>Legge 30 dicembre 2020, n. 178</b></p> <p><i>Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.</i></p>	<p>Il <b>comma 321</b> assegna per il 2021 ulteriori risorse pari a 15 milioni di euro per il finanziamento degli Istituti di patronato e assistenza sociale, che si aggiungono a quelle già previste dall'articolo 18 del Decreto Legge n. 104 del 2020 nella misura di 20 milioni di euro</p> <p>Il <b>comma 324</b> istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il successivo trasferimento all'ANPAL, il "Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU", con una dotazione pari a 500 milioni di euro nell'anno 2021, al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro.</p> <p>Nei limiti delle risorse residue di cui al primo periodo, al netto delle risorse utilizzate ai sensi del comma 325, pari a 233 milioni di euro per l'anno 2021, è istituito un <b>programma denominato «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL)</b>, quale programma nazionale di presa in carico finalizzata all'inserimento occupazionale, mediante l'erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro, nell'ambito del patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015.</p>
<p><b>Legge 23 luglio 2021, n. 106</b></p> <p><i>Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali</i></p>	<p>L'<b>art. 77, comma 1</b>, dispone l'incremento, nel limite massimo di 45 milioni di euro per l'anno 2021, del valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'INPS, al fine di consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei lavoratori.</p>

## 8) Politiche dell'immigrazione

<p><b>Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni in Legge 12 marzo 2021, n. 29</b></p> <p><i>"Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021".</i></p>	<p>L'<b>art. 5</b> estende fino al 30 aprile 2021 la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi nonché dei titoli di soggiorno che siano in scadenza nel periodo tra il 31 dicembre 2020 e quella medesima data.</p> <p>Tra di essi vanno segnalati quelli relativi alla conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale.</p>
--	---

<sup>90</sup> Art. 7, comma 1, del DL 35/2013 (Legge 64/2013)

**Il Segretario**

### 3. Analisi della proposta di assestamento e approfondimenti tematici

In relazione alla verifica della proposta di Assestamento oggetto di tale valutazione, rispetto agli indirizzi del CIV di cui alla Deliberazione n. 23 del 29 dicembre 2020 di approvazione, in via definitiva, del bilancio preventivo 2021, di seguito il quadro comparativo tra le considerazioni conclusive e quanto presente nella proposta stessa.

#### A) *Analisi*

Considerazioni conclusive della Deliberazione CIV n. 23 del 29 dicembre 2020 di approvazione del Bilancio Preventivo 2021	Osservazioni desunte dalla proposta del CdA di Assestamento 2021 e dal percorso di confronto tra gli Organi
<p>Di impegnare gli Organi di gestione per quanto di rispettiva competenza a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dare attuazione al nuovo flusso programmatico anche attraverso la formalizzazione nei Regolamenti di Organizzazione e di Amministrazione e Contabilità;</li> <li>2. Definire un nuovo progetto sperimentale di articolazione del Bilancio per missioni e programmi;</li> <li>3. Revisare l'articolazione dei capitoli, semplificando e omogeneizzando l'attuale struttura conseguente all' integrazione dei capitoli derivanti dai bilanci degli Enti soppressi e/o incorporati;</li> <li>4. Predisporre, anche in mancanza del consolidamento del quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo al decreto che sostituirà il DPR 97/2003, il nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Confronto in corso; si veda negli approfondimenti tematici i punti 3.1 e 3.2;</li> <li>2. Confronto in corso; si veda negli approfondimenti tematici il punto 3.3;</li> <li>3. Non attuato; si veda anche verbale dei Sindaci n. 29 del 29 luglio 2021</li> <li>4. Confronto in corso</li> </ol>
<p>Concordare con gli Organi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Un comune intervento presso i Ministeri vigilanti affinché gli oneri conseguenti alla riduzione delle attività lavorative per motivazione COVID-19 siano coperte con trasferimenti dalla fiscalità generale. Infatti, il peggioramento della situazione patrimoniale netta di 20 miliardi e 328 milioni di euro è dovuta principalmente alla copertura di una parte significativa delle prestazioni a sostegno del reddito. Senza un intervento della fiscalità generale tale situazione patrimoniale diviene strutturale con la conseguente necessità di un ricorso strutturale alla anticipazione di Tesoreria;</li> <li>2. Una revisione del processo amministrativo finalizzato a innovare e ottimizzare il percorso di eliminazione dei crediti con particolare attenzione a quelli sicuramente non esigibili;</li> <li>3. La proposta al legislatore affinché, senza oneri a carico della fiscalità generale, l'istituto sia autorizzato a proporre la cancellazione dei crediti sicuramente inesigibili.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Provvedimento normativo Legge 106/2021 di segno contrario; si veda negli approfondimenti tematici il punto 3.4;</li> <li>2. Confronto in corso;</li> <li>3. Proposta non ancora formulata dagli Organi di gestione.</li> </ol>

*Il Segretario*

Considerazioni conclusive della Deliberazione CIV n. 23 del 29 dicembre 2020 di approvazione del Bilancio Preventivo 2021	Osservazioni desunte dalla proposta del CdA di Assestamento 2021 e dal percorso di confronto tra gli Organi
<p>Impegnare, altresì, gli Organi di gestione a predisporre i Piani pluriennali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Della vigilanza ispettiva e documentale;</li> <li>2. Della Formazione;</li> <li>3. Del riordino organizzativo delle strutture e dei servizi;</li> <li>4. Della comunicazione istituzionale.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Urgente dopo il rilancio dell'INL;</li> <li>2. Nuovi compiti della Direzione da verificare;</li> <li>3. Si rinvia alla Deliberazione CIV n. 11 del 3 agosto 2021 ed alla allegata nota comparativa sull'Ordinamento;</li> <li>4. Nuovi compiti della Direzione da verificare.</li> </ol>
<p>Il CIV, inoltre, impegna gli stessi Organi a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Riconsiderare, in merito al gettito contributivo e alle uscite per le attività caratteristiche, l'ancora incerta prospettiva del quadro macroeconomico, in relazione agli sviluppi della pandemia ed alle conseguenti contrazioni delle attività in particolare di quelle commerciali, del terziario e del turismo;</li> <li>2. Intervenire, nelle differenti realtà territoriali e per le diverse tipologie di prestazioni, sulla strutturale fragilità organizzativa, con particolare riferimento alle Direzioni di coordinamento metropolitano, come si evince dalle asimmetrie dei risultati relativi alle prestazioni di sostegno al reddito;</li> <li>3. Realizzare urgentemente interventi a partire dall'accordo con il Ministero di Giustizia, per facilitare il rapporto con le procedure concorsuali per la erogazione delle prestazioni del Fondo di garanzia;</li> <li>4. Programmare una qualificante specifica ricerca sulla base dei dati delle prestazioni per malattia da COVID-19, congiuntamente a quelli delle denunce per infortunio/malattia INAIL. Il CIV si riserva, con specifico atto, di articolare le finalità della ricerca e gli obiettivi.</li> </ol> <p>Dare soluzione alle criticità delle prestazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per l'invalidità civile attraverso una lettura critica e dettagliata dei dati statistici 2019/2020, delle sedi che operano in convenzione, partendo dall'analisi delle convenzioni stesse e dalle modalità della loro applicazione;</li> <li>2. Affrontando il tema delle procedure e della loro semplificazione, con particolare riferimento alle visite documentali, sia per le giacenze sia per le nuove domande. In questa ottica appare fondamentale fare chiarezza sulle decisioni e definire comportamenti univoci sul territorio nazionale. Il CIV necessita di conoscere, in particolare, le azioni generali e quelle specifiche a partire dai territori più in difficoltà, i tempi di realizzazione, i risultati attesi e le modalità di monitoraggio periodico;</li> <li>3. Coinvolgendo le Istituzioni territoriali con un'azione comune delle Direzioni regionali e dei Comitati per affrontare il tema delle giacenze a carico delle ASL, il funzionamento delle commissioni medico legali, e gli aspetti logistici correlati;</li> <li>4. Intervenendo, in attesa di possibili iniziative legislative, presso i tribunali competenti al fine di definire le procedure per gli accertamenti tecnici preventivi e gli aspetti logistici correlati;</li> <li>5. Attuando, così come esposto dal Direttore generale, la riorganizzazione del settore medico-legale prendendo atto che in un settore così delicato, da oltre 10 anni la maggior parte delle attività sono affidate a personale "non stabile". A tal proposito, in attesa dell'intervento strutturale del decisore politico, si rende necessario contrattualizzare il rapporto di lavoro dei medici convenzionati sulla base degli esempi di altre Amministrazioni;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Necessario predisporre al 30 settembre 2021 un andamento finanziario con caratteristiche di pre-consuntivo legato a grandezze macroeconomiche;</li> <li>2. Si rinvia alla Deliberazione CIV n. 11 del 3 agosto 2021;</li> <li>3. Proposta non ancora formulata dagli Organi di gestione;</li> <li>4. Proposta non ancora formulata.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Necessità di intesa tra Organi; si veda negli approfondimenti tematici i punti 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4;</li> <li>2. Confronto in corso con primi risultati; per approfondimenti si veda il punto 3.5.1;</li> </ol>

Considerazioni conclusive della Deliberazione CIV n. 23 del 29 dicembre 2020 di approvazione del Bilancio Preventivo 2021	Osservazioni desunte dalla proposta del CdA di Assestamento 2021 e dal percorso di confronto tra gli Organi
<p>6. Prevedendo il coinvolgimento degli intermediari abilitati e di quanti sono chiamati a collaborare nella gestione delle procedure.</p> <p>Ottimizzare le spese di funzionamento attuando in particolare:</p> <p>1. Per il personale</p> <p>A. La necessaria stabilizzazione del personale sanitario che opera la valutazione dell'invalidità civile;</p> <p>B. Un significativo incremento dei percorsi di crescita professionale prevedendo adeguate risorse;</p> <p>2. Per l'organizzazione e i servizi</p> <p>A. Il CIV, anche alla luce delle sue osservazioni, sta analizzando le deliberazioni del CdA sul piano digitale e su quello ICT;</p> <p>B. In particolare, è già emersa l'esigenza della presentazione di un piano pluriennale per il riordino organizzativo delle strutture e dei servizi;</p> <p>C. Si ribadisce l'urgenza della presentazione del progetto di open data;</p> <p>3. Per la soccombenza</p> <p>A. accogliendo quanto previsto con la Deliberazione 28 del 21/11/2019, il CIV ha elaborato gli indirizzi strategici per valorizzare la gestione del contenzioso amministrativo, al fine di assicurare, anche per questa via, l'esigibilità delle prestazioni, sia per la decorrenza sia per la misura, nonché le obbligazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi o parasubordinati, rispetto agli inquadramenti previdenziali e alle contribuzioni.</p> <p>Il CIV ha, altresì, evidenziato che, nelle modifiche al Regolamento di Organizzazione, il Consiglio di Amministrazione ha mancato di normare le funzioni e i compiti dei Comitati (sia centrali che regionali e provinciali); omissione peraltro recentemente evidenziata dalla nota del MEF – RGS del 23.07.2020 e non risolvibile soltanto con un rinvio ad uno specifico regolamento.</p> <p>Vista la rilevanza del tema, che coinvolge, tra l'altro, il ruolo delle rappresentanze sociali nel governo dell'Istituto, il CIV chiede che siano apportate le necessarie modifiche al Regolamento di organizzazione, eventualmente integrate con una aggiuntiva nuova e condivisa regolamentazione del contenzioso e degli stessi Comitati. In tale occasione il confronto tra gli Organi permetterà di affrontare anche altre criticità evidenziate dal CIV sullo stesso Regolamento;</p> <p>B. Adottare un nuovo Regolamento del contenzioso e dei Comitati per tutte le gestioni, tenendo conto dei compiti strategici e gestionali che la legge attribuisce agli stessi. A tal fine il CIV ha condiviso con gli Organi di costituire un gruppo di lavoro comune che, entro il 31/03/2021, sottoponga agli Organi elementi condivisi per la definizione e adozione da parte del CdA degli stessi. In tale occasione risulterà utile verificare le coerenze con la struttura della nuova "unica Carta dei Servizi";</p> <p>C. Impegnare i 50 milioni di euro preventivati concludendo tempestivamente i lavori del gruppo di lavoro costituito dal Direttore generale, anche su impulso del CIV, che dovrà predisporre i piani pluriennali delle dismissioni per il reinvestimento in immobili strumentali."</p>	<p>1. Confronto in atto con primi risultati; si veda negli approfondimenti tematici il punto 3.8;</p> <p>A. Tema da approfondire;</p> <p>B. In corso la presentazione della proposta CIV per il nuovo Regolamento del contenzioso amministrativo;</p> <p>C. Si veda negli approfondimenti tematici il punto 3.6;</p> <p>Conclusioni del gruppo di lavoro non ancora pervenute al CIV; si veda negli approfondimenti tematici il punto 3.7;</p>



**Il Segretario**

## **B)      *Approfondimenti tematici***

### **3.1      Nuovo flusso programmatorio**

In coerenza con la deliberazione del CIV n. 10 del 26 luglio 2021 relativa alla Relazione Programmatica per gli anni 2022/2024 e aggiornamento della Relazione Programmatica 2021/2023, innovata di comune accordo tra gli Organi nella sua struttura, occorre portare alla modifica, oltre che dell'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali, così come risulta evidenziato dal CIV nell'analisi del testo della Deliberazione CdA n. 102/21, anche del:

- a) Regolamento di Organizzazione;
- b) Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- c) Piano della Performance.

#### **Considerazioni**

Si rendono necessarie le seguenti attività:

- La modifica degli atti fondamentali del flusso di programmazione, tenuto conto, altresì, dell'attuale confronto in atto, rendendoli coerenti con il dettato delle discipline normative di cui al D. Lgs. n. 479/94 e della Legge n. 88/89.
- La richiesta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel nuovo contesto definito dal Decreto Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019, di una direttiva, così come avvenuto in occasione della soppressione del CdA, per impartire istruzioni per un leale e collaborativo rapporto tra gli Organi.
- L'armonizzazione, ricercando l'intesa tra gli Organi di vertice di INPS e INAIL, nel rispetto delle specificità degli Enti, dei Regolamenti con valore ordinamentale per gli Enti pubblici non economici a governance "duale".

*Il Segretario*

## 3.2 Ruolo dei Comitati e CIV

La democrazia economica partecipata vuol dire anche riconoscere tra i soggetti che concorrono a realizzarla:

- a) i comitati di amministrazione e di vigilanza e le strutture di gestione dei fondi di solidarietà;
- b) i comitati territoriali.

Il regolamento di Organizzazione vigente ha omesso, di fatto, il richiamo formale alla loro funzione, così chiaramente normata dalla Legge 88/89.

Anche gli strumenti di funzionamento dell'Organo strategico hanno subito un vulnus significativo a cui è urgente porre rimedio.

### Considerazioni

Si rendono necessarie le seguenti attività:

- o Il ripristino dell'autonomia organizzativa, di elaborazione e di budget del CIV, attraverso le necessarie ed urgenti modifiche ordinamentali (nuovo Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'Istituto di cui alla deliberazione del CdA n. 102/2021), in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 479/1994, riconoscendo che la struttura di supporto possa, conformemente con quanto previsto dal Regolamento del CIV (deliberazione n. 30/2019 Regolamento generale di Organizzazione e funzionamento del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza) disporre autonomamente delle professionalità necessarie e dell'accesso non mediato alle banche dati dell'Istituto.
- o La messa a disposizione, contestualmente a tutti gli Organi di vertice, degli atti parlamentari di sindacato ispettivo, riguardanti INPS, tenuto conto dell'importanza degli stessi per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e per l'eventuale proposizione di aspetti di criticità rilevati.

  
*Il Segretario*

### **3.3 Nuovo progetto sperimentale del Bilancio per Missioni e Programmi**

Di seguito la proposta del CIV per un nuovo progetto sperimentale del Bilancio per Missioni e Programmi in coerenza con quanto utilizzato nella Relazione Programmatica per gli anni 2022/2024.

#### **MISSIONE 1 – Politiche previdenziali**

- 1.1 Programma - Pensioni lavoratori dipendenti del settore privato**
- 1.2 Programma - Pensioni lavoratori dipendenti del settore pubblico**
- 1.3 Programma - Pensioni lavoratori autonomi**
- 1.4 Programma – Integrazioni al minimo e maggiorazioni**
- 1.5 Programma – Altre Spese pensionistiche a carico dello Stato**
- 1.6 Programma - TFR e TFS Lavoratori dipendenti settore pubblico**

#### **MISSIONE 2 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

- 2.1 Programma – Pensioni di invalidità civile ed indennità di accompagnamento**
- 2.2 Programma - Assegni sociali**
- 2.3 Programma - Sostegno alla famiglia**
- 2.4 Programma - Sostegno alla genitorialità e congedi parentali**
- 2.5 Programma – Inclusione sociale**

#### **MISSIONE 3 – Politiche per il lavoro**

- 3.1 Programma - Disoccupazione e mobilità**
- 3.2 Programma - Integrazioni salariali**
- 3.3 Programma - Incentivi all'occupazione**
- 3.4 Programma - TFR e crediti da lavoro da imprese insolventi**

*Il Segretario*



- 3.5 Programma - Prestazioni di agevolazione all'esodo**
- 3.6 Programma - Interventi per il reinserimento e ricollocazione**

#### **MISSIONE 4 – Tutela della salute**

- 4.1 Programma – Malattia**

#### **MISSIONE 5 – Ricerca e Innovazione**

- 5.1 Programma – Attività di ricerca**
- 5.2 Programma – Open data**

#### **MISSIONE 6 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio**

- 6.1 Programma – Politiche di bilancio**
- 6.2 Programma – Crediti**
- 6.3 Programma – Conto assicurativo**

#### **MISSIONE 7 – Servizi istituzionali generali**

- 7.1 Programma - Indirizzo politico-amministrativo**
  - 7.1 a Nuova carta dei servizi**
  - 7.1.b Accesso ai servizi**
  - 7.1 c Piani pluriennali**
  - 7.1 d Andamento produttivo e profili finanziari**
  - 7.1 e Ciclo performance**
  - 7.1 f Anticorruzione e Trasparenza**
  - 7.1.g Contenzioso**
- 7.2 Programma - Sistemi informativi**
- 7.3 Programma - Risorse umane**
- 7.4 Programma – Welfare aziendale**
- 7.5 Programma - Acquisizione beni e servizi**
- 7.6 Programma - Patrimonio da reddito**
- 7.7 Programma - Patrimonio strumentale**
- 7.8 Programma - Politiche di efficientamento e razionalizzazione risorse**

*Il Segretario*

**7.9 Programma –Comunicazione istituzionale**

**7.10 Programma – Trasferimenti allo Stato delle economie di spesa**

**7.11 Programma - Interventi per servizi istituzionali**

**MISSIONE 8 – Debiti di finanziamento**

**8.1 Programma – Anticipazioni da bilancio dello Stato**

**8.2 Programma – Anticipazione Tesoreria Stato e altre anticipazioni**

**MISSIONE 9 – Fondi da ripartire**

**9.1 Programma – Fondi di riserva**

**9.2 Programma – Fondi da assegnare**

**MISSIONE 10 – Servizi per conto terzi e partite di giro**

**10.1 Programma – Riversamento ritenute fiscali e previdenziali**

**10.2 Programma – Pagamenti da rapporti con Enti ed Organizzazioni**

**10.3 Programma – Fondo di Tesoreria TFR**

**10.4 Programma – Servizi per conto terzi**

**Considerazioni**

Si rendono necessarie le seguenti attività:

- L'avvio del confronto tra gli Organi dell'INPS ed i Ministeri vigilanti, che abbia ad oggetto la previsione della Missione Tutela della Salute e della Missione Ricerca e Innovazione. A tal proposito, si rammenta che la proposizione del CIV della articolazione per Programmi, rientra tra le prerogative propositive degli indirizzi strategici e programmatici che il legislatore, sin dal '94, ha attribuito al CIV.

*Il Segretario*

### 3.4 Riflessi economico patrimoniali del DL 30 giugno 2021 n. 99 il cui contenuto è stato recepito nella Legge 23 luglio 2021 n. 106

#### 3.4.1 Analisi dei provvedimenti legislativi in esame

L'art. 4 del decreto legge 30 giugno 2021, n. 99 conteneva delle misure in materia di tutela del lavoro che sono state recepite, a seguito dell'abrogazione del decreto con salvezza degli effetti già prodotti, disposta dall'art. 1, comma 3, della Legge L. 23 luglio 2021, n. 106, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", nell'articolo 50 bis della legge medesima.

Il confronto tra i commi dell'art. 4 del Decreto Legge 99/2021 ed i commi 10 ed 11 dell'art. 50 bis Legge 106/2021 evidenzia:

Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99	Legge 23 luglio 2021, n. 106
<p>Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.</p> <p><b>Art. 4</b></p> <p>Misure in materia di tutela del lavoro</p> <p><b>Comma 13.</b> Con effetto dal 1° gennaio 2021:</p> <p>a) il primo periodo dell'articolo 19 comma 3, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente: «I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono in ogni caso conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.<sup>91</sup>»;</p> <p>b) gli oneri relativi alle domande autorizzate di assegno ordinario con causale COVID19, di cui all'articolo 19, commi 1, 5 e 7 del predetto Decreto Legge n. 18 del 2020, sono posti prioritariamente a carico delle disponibilità dei rispettivi Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 29 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente;</p> <p>c) gli oneri relativi alle domande autorizzate di cassa integrazione ordinaria con causale COVID19, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20 del citato Decreto Legge n. 18 del 2020 sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 24 della Legge 9 marzo 1989, n. 88 ai sensi di quanto previsto alla lettera a).</p>	<p>Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali</p> <p><b>Art. 50 bis</b></p> <p>Misure in materia di tutela del lavoro</p> <p><b>Comma 10.</b> Con effetto dal 1° gennaio 2021:</p> <p>a) idem</p> <p>b) idem</p> <p>c) idem</p>

<sup>91</sup> Versione previgente

3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste

*Il Segretario*

**Comma 14.** L'INPS è autorizzato ad aggiornare, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, la ripartizione degli specifici limiti di spesa di cui al primo periodo del comma 8 dell'articolo 13 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69<sup>92</sup> in ragione di quanto previsto al comma 13 e delle risultanze del monitoraggio effettuato ai fini del rispetto dei limiti di spesa medesimi, fermo restando il limite di spesa complessivo.

**Comma 11.** L'INPS è autorizzato ad aggiornare, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, la ripartizione degli specifici limiti di spesa di cui al primo periodo del comma 13 dell'articolo 8 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, in ragione di quanto previsto al comma 10 del presente articolo e delle risultanze del monitoraggio effettuato ai fini del rispetto dei limiti di spesa medesimi, fermo restando il limite di spesa complessivo.

La norma di legge è identica a quella proposta con il decreto dal Consiglio dei Ministri, ad eccezione di un refuso, sopra evidenziato in rosso e corretto nel testo recepito.

### **3.4.2 Confronto tra le relazioni illustrativa e tecnica che hanno accompagnato il Decreto Legge e le note di lettura predisposte dall'ufficio studi del Senato - disegno di legge di conversione (AS 2320)**

Relazione illustrativa

I **commi 13 e 14** dettano disposizioni in materia di contabilizzazione degli oneri per integrazioni salariali.

In particolare, la disposizione al comma 13 esplicita criteri e priorità nella imputazione degli oneri per integrazioni salariali tra le diverse gestioni. Il comma 14 prevede la possibilità per l'INPS di aggiornare la ripartizione degli specifici limiti di spesa fermo restando il limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del comma 8 dell'articolo 13 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69.

Relazione tecnica

**Comma 13** Dalla disposizione non derivano nuovi e maggior oneri per la finanza pubblica in quanto la stessa è diretta a esplicitare criteri e priorità nella imputazione degli oneri per integrazioni salariali tra le diverse gestioni non generando nuovi e maggiori oneri rispetto a quanto scontato a legislazione vigente in merito ai relativi utilizzi.

<sup>92</sup> In realtà comma 13 dell'articolo 8 (articolo 13 è formato da due commi e riguarda enti privatizzati)

I limiti di spesa di cui al comma 12 del presente articolo e all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni, rappresentano in ogni caso i limiti massimi di spesa complessivi per il riconoscimento dei diversi trattamenti per l'anno 2021 previsti ai sensi del presente articolo e dell'articolo 1, commi da 300 a 302 e 304 della predetta legge n. 178 del 2020 e rispettivamente pari, per l'anno 2021, a complessivi 4.336,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, a complessivi 2.290,4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e a 657,9 milioni di euro per i trattamenti di CISOA, per un totale complessivo pari a 7.284,3 milioni di euro per l'anno 2021

*Il Segretario*

**Comma 14** Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo la possibilità per l'INPS di aggiornare la ripartizione degli specifici limiti di spesa fermo restando il limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del comma 8 dell'articolo 13 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69.

**Le relazioni evidenziano una diversa attribuzione degli oneri conseguenti al sostegno ai redditi, con motivazione COVID-19, ma non la retroattività della novella legislativa dal primo gennaio 2021.**

Il dossier predisposto dall'ufficio studi del Senato in relazione al disegno di legge di conversione esplicita anche la *ratio* della novella.

Dossier ufficio studi Senato

Il **comma 10** concerne i criteri di imputazione finanziaria e contabile della spesa relativa ai trattamenti ordinari di integrazione salariale e assegni ordinari di integrazione salariale con causale COVID-19.

L'intervento normativo - oltre a confermare il principio sostanziale<sup>93</sup> in base al quale i trattamenti ed assegni con causale COVID-19 sono esclusi dal computo dei limiti di durata<sup>94</sup> previsti per il riconoscimento, ai sensi della disciplina generale, delle medesime prestazioni - è inteso a chiarire che i medesimi trattamenti ed assegni con causale COVID-19, senza alcuna eccezione di tipologia, sono computati nei limiti di spesa, previsti dalle relative norme speciali, solo qualora la prestazione sia erogata oltre i limiti di durata previsti dalla relativa disciplina generale e che i medesimi limiti di durata, ai fini finanziari e contabili in esame, si applicano senza tener conto dei periodi di trattamento con causale COVID-19 fruiti in base a precedenti richieste; in tutti gli altri casi, dunque, la spesa è imputata all'ordinaria gestione di competenza.

Esso intervento normativo viene adottato al fine di dare una chiave interpretativa rispetto a diversi orientamenti interpretativi dell'INPS; questi ultimi, in particolare:

- includevano, ai soli fini dell'imputazione finanziaria e contabile in oggetto, nei limiti di durata anche i periodi di trattamento ordinario con causale COVID-19 fruiti in base a precedenti richieste, con conseguente

<sup>93</sup> Principio già posto dalla precedente versione dell'articolo 19, comma 3, del citato D.L. n. 18 del 2020; tale comma è ora novellato dalla lettera a) del presente comma 10

<sup>94</sup> Riguardo a tali limiti, cfr. gli articoli 4 e 12, l'articolo 29, comma 3, l'articolo 30, comma 1, e l'articolo 39 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148

*Il Segretario*

inclusione (in caso di superamento dei limiti di durata così calcolati) della nuova prestazione nel computo dei limiti di stanziamento suddetti<sup>95</sup>;

- imputavano per intero ai medesimi limiti di stanziamento la spesa per l'assegno ordinario di integrazione salariale (con causale COVID-19) altrimenti a carico del Fondo di integrazione salariale dell'INPS (Fondo cosiddetto residuale).

Tali orientamenti avrebbero determinato un ampliamento delle ipotesi di spesa rientranti nei limiti di stanziamento, con conseguente possibile esaurimento in via anticipata delle risorse, mentre le stime operate dalle relazioni tecniche di accompagnamento delle varie norme speciali in materia si sono basate sull'interpretazione ora riaffermata dall'intervento normativo di cui al comma 10, la cui efficacia -in base all'alinnea- retroagisce al 1° gennaio 2021.

Il **comma 11** autorizza l'INPS ad adeguare, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione sia all'intervento normativo di cui al comma 10 sia agli esiti del monitoraggio finanziario, la ripartizione degli specifici limiti di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, del citato DL n. 41 del 2021, e successive modificazioni, concernenti le varie tipologie di trattamento o assegno di integrazione salariale con causale COVID-19; resta fermo, in ogni caso, l'importo complessivo, derivante dalla somma dei medesimi limiti.

### 3.4.3 Osservazioni

Nel dibattito parlamentare, forse in relazione anche al contingentamento dei tempi e alla "particolare" tecnica di conversione, motivo di osservazione con messaggio alle Camere della Presidenza della Repubblica, non si è sviluppata una adeguata riflessione sulle conseguenze economico-patrimoniali nei bilanci dell'INPS.

Il CIV osserva, altresì, la necessità di essere messo a conoscenza degli atti parlamentari di sindacato ispettivo, riguardanti INPS, importanti per l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e per le eventuali proposizioni di aspetti di criticità rilevati.

I riflessi di tale norma sulle gestioni INPS sono così riassumibili:

PRESTAZIONI	ASSESTATO A CARICO GIAS (in mln di euro)	DOPO LEGGE N. 106/2021 RICALCOLO A CARICO GIAS (in mln di euro)	DOPO LEGGE N. 106/2021 RICALCOLO A CARICO GPT (in mln di euro)
Assegno ordinario e altri Fondi di solidarietà	2.700	6.100	0
Cassa in deroga	2.300	5.500	0

<sup>95</sup> L'attuazione adottata dall'INPS corrisponde a quanto normato dal previgente articolo 19, comma 3, del D.L. n. 18 che ha previsto la neutralizzazione, ai fini delle successive richieste, dei suddetti periodi di trattamento fruiti. Tale disposizione viene soppressa dalla novella di cui alla lettera a) del presente comma 10

CIGO causale COVID-19	2.300	0	2.400
-----------------------	-------	---	-------

FONTE: Elaborazioni della Segreteria Tecnica del CIV su stime fornite dal Coordinamento Generale Statistico Attuariale e dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

La Legge n. 106/2021 ha autorizzato le ulteriori risorse necessarie per le prestazioni di assegni ordinari FIS e dei Fondi di solidarietà oltre che della cassa in deroga sulla base delle stime di autorizzazioni del 2021.

La Legge n. 106/2021, inoltre, ha posto a carico della GPT le stime di fabbisogno di Cassa integrazione ordinaria a causale COVID-19.

I riflessi sui bilanci INPS in termini di miglioramento o peggioramento del saldo, per gli assegni ordinari dei Fondi di solidarietà e della cassa in deroga, sono neutri, sono invece negativi per quanto riguarda la CIGO causale COVID-19.

#### **3.4.4 Norma retroattiva oneri Sospensione dal lavoro con conseguenze sul bilancio dell'INPS**

In sede di confronto con gli altri Organi dell'Istituto il CIV ha ribadito la necessità che sul finanziamento delle Sospensioni dal lavoro con motivazione COVID-19, disposta dal decreto legge n. 99 del 30 giugno 2021 recepito con efficacia definitiva dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021 è mancata un'azione congiunta degli Organi nel confronto con il legislatore. Non aver costruito, benché sollecitata, una proposizione congiunta degli Organi di vertice dell'Istituto rappresenta un elemento di criticità nella definizione dei bilanci la cui titolarità ultima è in capo al CIV.

La decisione adottata genera disparità di trattamento tra datori di lavoro, a scapito di quelli che concorrono alla assicurazione prevista dalla Gestione Prestazioni Temporanee e del Fondo di Integrazione Salariale, rispetto a quelli che non sono obbligati a tali contribuzioni e i cui oneri per le prestazioni restano a carico della fiscalità generale.

La decisione del legislatore che ha modificato retroattivamente la norma dallo stesso precedentemente adottata e la cui applicazione da parte dell'INPS è stata oggetto di controllo da parte degli Organi preposti, aggrava il saldo negativo e riduce la consistenza patrimoniale dell'INPS.

*Il Segretario*

Comporta un aggravio di attività per la riclassificazione e imputazione alla GPT e al FIS.

### **Considerazioni**

Si rendono necessarie le seguenti attività:

- La riapertura del tavolo per il riallineamento delle poste di credito e debito tra Ministeri e INPS, reso urgente anche per contenere i riflessi negativi della nuova disciplina relativa alle prestazioni COVID – 19 che aggrava il saldo negativo e riduce la consistenza patrimoniale dell'Istituto. La decisione del legislatore ha comportato la messa in carico alla Gestione Prestazioni Temporanee e al FIS delle prestazioni precedentemente poste a carico della fiscalità generale.

  
*Il Segretario*

## **3.5 Prestazioni**

### **3.5.1 Invalidità civile**

#### **Considerazioni**

Si rendono necessarie le seguenti attività:

- L'attuazione delle deliberazioni CIV n. 17/2020 e n. 18/2020 in tema di "Prestazioni di invalidità civile".

### **3.5.2 Prescrizione per ricongiunzione e riscatti lavoratori pubblici**

#### **Considerazioni**

Si rendono necessarie le seguenti attività:

- La emanazione di istruzioni che impediscano che i ritardi imputabili a scelte dell'Amministrazione possano rendere incerto il riconoscimento della contribuzione per riscatti o ricongiunzioni.

### **3.5.3 Rendita vitalizia conseguente ad evasione contributiva**

Il diritto del lavoratore di vedersi riconoscere la contribuzione dovuta, ma non versata per i periodi di lavoro effettivamente prestati, è un caposaldo dell'ordinamento previdenziale a tutela delle legittime aspettative dei lavoratori.

### **3.5.4 Conto assicurativo lavoratori pubblici**

Occorre normalizzare e aggiornare il conto assicurativo dei dipendenti pubblici, garantendo piena esigibilità di diritti, in maniera omogenea, a tutti i lavoratori, ivi compresi i pubblici dipendenti.

Le osservazioni di cui ai punti precedenti si riferiscono a legittimi diritti che nascono dalla contribuzione a carico di imprese, amministrazioni e lavoratori. Su tali criticità il CIV reputa indispensabile fare chiarezza e dare certezze a tutti i soggetti interessati.

#### **Considerazioni ai punti 3.5.3 e 3.5.4**

Si rendono necessarie le seguenti attività:

*Il Segretario*

- L'aggiornamento e la normalizzazione del conto assicurativo dei dipendenti pubblici, dei lavoratori delle Poste e dello spettacolo e sport, al fine di garantire la piena esigibilità di diritti in maniera omogenea a tutti i lavoratori. Ciò al fine di garantire l'irrinunciabile diritto dei lavoratori al riconoscimento della contribuzione dovuta, caposaldo dell'ordinamento previdenziale, per i periodi di lavoro effettivamente prestati.

### **3.6 Patto con l'utenza-carta dei servizi**

La riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, attraverso processi di digitalizzazione, esige facilitazioni per permettere di esercitare il diritto di accesso ai servizi anche a coloro che non possono utilizzare strumenti informatici.

Anche per questo è necessario un "patto con l'utenza" attraverso un'unica "Carta dei Servizi", da cui discenda una comunicazione istituzionale che permetta di conoscere le prestazioni di cui potenzialmente si ha diritto, le modalità di richiesta ed i tempi per ottenerle, oltre che le procedure per gli eventuali ricorsi amministrativi.

#### **Considerazioni**

Si rendono necessarie le seguenti attività:

- La garanzia del diritto di accesso ai servizi anche per coloro che non siano in grado di utilizzare strumenti informatici. A tal fine occorrerà adottare, attraverso apposito incontro tra gli Organi e in coerenza con gli indirizzi che il CIV ha deliberato nella Relazione Programmatica 2022-2024, modalità per la c.d. delega/cessione a fiduciari della identità digitale, provvedendo a fornire nuove e adeguate indicazioni anche sulla base di aggiornati indirizzi che il CIV delibererà.
- La ridefinizione del "Patto con l'utenza" attraverso un'unica "Carta dei Servizi", da cui discenda una comunicazione istituzionale che permetta a tutti i soggetti interessati di conoscere le prestazioni a cui potenzialmente si ha diritto, nonché le modalità di richiesta ed i tempi per ottenerle ivi comprese le regole per gli eventuali ricorsi amministrativi. Ciò al fine di garantire la tutela dell'utenza, anche in relazione alle novità legislative in tema di identità digitale.
- Concludere in tempi rapidi la definizione sia della Carta dei servizi,

*Il Segretario*

ricercando la sintesi tra le differenti impostazioni emerse in sede di audizione, che del Regolamento del Contenzioso Amministrativo, concludendo il confronto del gruppo di lavoro CdA/CIV/Direzione Generale.

### **3.7 Piano straordinario di investimenti in strutture istituzionali**

Il CIV, fin dalle osservazioni alla prima nota di variazione al bilancio preventivo 2018, ha individuato negli investimenti in strutture istituzionali, l'urgenza di impegnare risorse per acquisire sedi di proprietà, evitando che il forzoso rinnovo delle locazioni delle sedi FIP incida in maniera così gravosa sulle contenute risorse destinate al funzionamento.

Le risorse provenienti dalla cessione in via diretta degli immobili a rendimento non sono state utilizzate, con grave danno per l'INPS e non contribuendo, di fatto, allo sforzo in corso nel Paese per il rilancio, anche attraverso la qualificazione della spesa pubblica, del lavoro e dell'economia.

L'audizione del 28 settembre 2021 con la Direzione Centrale Patrimonio e Investimenti e la Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali ha permesso di constatare, senza dubbio alcuno, gravi inadempienze e ritardi nel necessario processo di rilascio delle sedi forzosamente cedute a FIP e del piano di acquisto di sedi per le strutture regionali, metropolitane e provinciali.

Ciò ha come conseguenza la mancata riduzione degli oneri di locazione il cui peso sulle spese di funzionamento dell'Istituto è significativo e condizionante.

Inoltre, in occasione del Bilancio Consuntivo 2020, il CIV ha dovuto prendere atto che 25 milioni di euro (che avrebbero potuto essere 50 milioni di euro in ragione del venduto in forma diretta nel 2019) ed autorizzati per investimenti non sono stati impegnati e quindi sono andati in economia. Anche le incertezze che hanno caratterizzato l'audizione in merito all'ipotesi di conclusione di intese per l'acquisto delle sedi di Bari, Pesaro, Ferrara e Verona per complessivi 68 milioni di euro relativi alle vendite dirette 2020, preoccupano per la conseguente possibilità di mancato impegno e di indisponibilità nell'annualità successiva di utilizzo in automatico.

  
*Il Segretario*

Ancora una volta si richiede che con tempestività venga presentato il Piano straordinario di rilascio delle sedi FIP e di quelle in locazione, che risultano inadeguate e onerose.

Conseguentemente va urgentemente presentato al CIV il Piano straordinario di investimenti immobiliari. Tale Piano, previo recupero in accordo con i Ministeri vigilanti delle risorse autorizzate e non impegnate, può realizzare nel triennio acquisti per almeno 150 milioni di euro.

Il CIV ribadisce che, per far fronte alla straordinarietà di tale piano, occorre procedere al convenzionamento per la progettazione manutentiva e ristrutturazione degli edifici da acquisire.

### 3.7.1 Strutture regionali, provinciali e di aree metropolitane

Si richiamano le deliberazioni CIV n. 5 del 24 marzo 2020 "Linee di indirizzo in merito agli immobili ad uso strumentale" e n. 8 del 20 aprile 2020 "Linee di indirizzo in merito agli immobili ad uso strumentale" aggiornando la situazione degli immobili rispetto alla tipologia di possesso.

Per un'analisi di dettaglio si rinvia all'allegato A "Immobili ad uso strumentale - Direzioni Regionali - Direzioni Provinciali 2021"

### Considerazioni

La Direzione Centrale Patrimonio e Investimenti ha fornito i dati, di cui all'allegato A, indicando che sono stati estratti dalla banca dati GEMPI, gestita dalla Società Romeo Gestioni SpA. Nel corso del periodo considerato dalle precedenti deliberazioni CIV l'unica variazione rilevata è quella della struttura della sede di Caltanissetta trasferita da Via Cavour a Via Senatore Alessi, immobili ambedue di proprietà dell'Istituto.

### 3.7.2 Canoni lordi annui delle locazioni

Canone lordo annuo delle locazioni ex FIP						
REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO	CANONE LORDO IN € ANNUALE 2020	CANONE LORDO IN € 1° SEMESTRE 2021	CANONE LORDO IN € ANNUALE 2021
Abruzzo	Chieti	Chieti	Via Spezioli, 12	1.057.853,15	528.926,57	1.057.853,15
Abruzzo	L'Aquila	L'Aquila	Via Rendina, 24/26	477.139,49	238.569,75	477.139,49
Campania	Caserta	Caserta	Via Arena, nd	1.077.636,99	538.818,50	1.077.636,99
Emilia Romagna	Bologna	Bologna	Via Gramsci, 6	2.690.484,85	1.345.242,43	2.690.484,85
Emilia Romagna	Ferrara	Ferrara	Viale Cavour, 164	991.006,97	495.503,48	991.006,97

*Il Segretario*

Emilia Romagna	Forlì-Cesena	Forlì	Viale Libertà, 48	922.857,63	461.428,82	922.857,63
Emilia Romagna	Modena	Modena	Via Reiter, 72	1.373.230,76	686.615,38	1.373.230,76
Emilia Romagna	Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	Via delle Previdenza Sociale, 6	1.533.363,41	766.681,70	1.533.363,41
Emilia Romagna	Rimini	Rimini	Via Macanno, 25	1.000.945,56	500.472,78	1.000.945,56
Friuli Venezia Giulia	Trieste	Trieste	Via Sant'Anastasio, 5	885.943,30	442.971,65	885.943,30
Friuli Venezia Giulia	Udine	Udine	Via Savorgnana, 37	707.817,21	353.908,61	707.817,21
Lazio	Roma	Roma	Via Carlo Spegazzini, 66	1.249.407,19	624.703,60	1.249.407,19
Lazio	Roma	Roma	Via dell'Amba Aradam, 5	4.422.617,86	2.211.308,93	4.422.617,86
Lombardia	Bergamo	Bergamo	Viale Vittorio Emanuele, 5	1.419.780,93	709.890,47	1.419.780,93
Lombardia	Brescia	Brescia	Via Benedetto Croce, 32	2.026.027,39	1.013.013,70	2.026.027,39
Lombardia	Como	Como	Via Pessina, 8	795.077,32	397.538,66	795.077,32
Lombardia	Cremona	Cremona	Piazza Cadorna, 6	1.024.104,28	512.052,14	1.024.104,28
Lombardia	Milano	Milano	Via Gonzaga, 4	2.964.502,59	1.482.251,29	1.482.251,29
Lombardia	Pavia	Pavia	Via Cesare Battisti, 23	1.303.405,48	651.702,74	1.303.405,48
Lombardia	Varese	Varese	Via Volta, 1	1.777.565,74	888.782,87	1.777.565,74
Marche	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Via Rismondo, 1	511.899,01	255.949,50	511.899,01
Marche	Macerata	Macerata	Via Dante, 8	641.614,60	320.807,30	641.614,60
Marche	Pesaro e Urbino	Pesaro	Via Gramsci, 8	894.462,00	447.231,00	894.462,00
Piemonte	Cuneo	Cuneo	Corso Santa Rosa, 15	1.030.761,03	515.380,52	1.030.761,03
Piemonte	Torino	Torino	Via XX Settembre, 34	2.115.473,60	1.057.736,80	2.115.473,60
Piemonte	Vercelli	Vercelli	Piazza Zumaglini, 10	605.152,53	302.576,26	605.152,53
Puglia	Bari	Bari	Lungomare Nazario Sauro, 41	951.253,27	475.626,64	951.253,27
Puglia	Brindisi	Brindisi	Piazza Vittoria, 1	624.703,84	312.351,92	624.703,84
Puglia	Lecce	Lecce	Viale Marche, 12	584.204,94	292.102,47	584.204,94
Sardegna	Sassari	Sassari	Via Rockefeller, nd	1.443.056,03	721.528,01	1.443.056,03
Sicilia	Palermo	Palermo	Via Resuttana, 360	156.175,92	78.087,96	156.175,92
Sicilia	Palermo	Palermo	Via Francesco Laurana, 57	1.886.520,51	943.260,25	1.886.520,51
Toscana	Firenze	Firenze	Viale Belfiore, 26A	1.618.550,26	809.275,13	1.618.550,26
Toscana	Pistoia	Pistoia	Viale Adua, 123	633.614,78	316.807,39	633.614,78
Toscana	Siena	Siena	Via Simone Martini, 51	907.728,78	453.864,39	907.728,78
Umbria	Perugia	Perugia	Via Mario Angeloni, 90	1.780.544,96	890.272,48	1.780.544,96
Veneto	Padova	Padova	Piazza Insurrezione, nd	2.164.154,37	1.082.077,19	2.164.154,37
Veneto	Verona	Verona	Via Cesare Battisti, 19	2.399.429,79	1.199.714,90	2.399.429,79
Veneto	Vicenza	Vicenza	Corso Santi Felice e Fortunato, 161	756.440,65	378.220,32	756.440,65
<b>TOTALE</b>				<b>51.429.871,71</b>	<b>25.703.254,49</b>	<b>49.924.257,69</b>

FONTE: Elaborazione Segreteria Tecnica del CIV su dati forniti dalla Direzione Centrale Patrimonio e Investimenti

**3.7.2.1** L'importo totale dei canoni delle locazioni delle strutture regionali e provinciali è stato nel 2020 di 28.705.098,31 (dato stimato poiché il dato certificato non è ancora pervenuto) mentre nel 2021 è pari a 30.480.631,12 euro con un incremento del 6,2%.

*Il Segretario*

**3.7.2.2** L'importo totale dei canoni delle locazioni delle strutture delle Aree metropolitane è stato nel 2020 di 10.585.663,09 euro mentre nel 2021 è pari a 11.425.095,85 euro con un incremento del 7,9%.

**3.7.2.3** L'importo totale dei canoni delle locazioni ex FIP è stato nel 2020 di 51.429.871,71 mentre nel 2021 è pari a 49.924.257,69 euro.

I dati della Direzione centrale Patrimonio e Investimenti registrano un'invarianza dei canoni 2020 e 2021 con una flessione degli oneri corrisposti in relazione al rilascio nel primo semestre della sede regionale Lombardia e della Direzione Coordinamento metropolitano di Milano. Ciò ha comportato un risparmio di 1.482.251,29 euro con un decremento del 2,93% degli oneri complessivi ex FIP.

Complessivamente i canoni di locazione nel 2020 sono stati 90.720.633,11 euro mentre nel 2021 sono di 91.829.984,66 euro, con un incremento del 1,2%.

### **3.7.3 Piano di rilascio delle sedi FIP**

Con nota prot. n. 51 del 16 dicembre 2020 della Direzione centrale Patrimonio e Investimenti trasmessa all'Agenzia del Demanio si è definito il piano dei rilasci degli immobili FIP da realizzare tra il 2022 e il 2024.

Nel 2021 si è provveduto al solo rilascio dell'immobile di Milano in Via Gonzaga, 4 struttura regionale e della direzione di coordinamento metropolitano trasferita nella struttura di Piazza Missori.

Per un'analisi di dettaglio si rinvia all'allegato B "**Piano dei rilasci Immobili in Locazione FIP**".

  
Il Segretario

### 3.7.4 Gettito delle vendite dirette al 30 giugno 2021

Le vendite dirette a livello nazionale al 30 giugno 2021 per n. 772 unità immobiliari, hanno comportato un gettito di 32.553.642,09 euro, con una previsione di ulteriori vendite con un gettito annuale stimato di 59.200.000,00 euro.

#### Considerazioni

Si rendono necessarie le seguenti attività:

- In occasione del Bilancio Consuntivo 2020, il CIV ha dovuto prendere atto che 25 milioni di euro (che avrebbero potuto essere 50 milioni di euro in ragione del venduto in forma diretta nel 2019) ed autorizzati per investimenti non sono stati impegnati e quindi sono andati in economia. Le incertezze registrate in merito alle tempistiche di conclusione di intese per l'acquisto delle sedi di Bari, Pesaro, Ferrara e Verona per complessivi 68 milioni di euro relativi alle vendite dirette 2020, preoccupano per la conseguente possibilità di mancato impegno e di possibile indisponibilità nell'annualità successiva di utilizzo delle stesse. Ancora una volta si richiede che con tempestività venga presentato il Piano straordinario di rilascio delle sedi FIP e di quelle in locazione, che risultino inadeguate e onerose. Conseguentemente va tempestivamente presentato al CIV il Piano di investimento e disinvestimento. Tale Piano, previo recupero in accordo con i Ministeri vigilanti delle risorse autorizzate e non impegnate, può realizzare nel triennio acquisti per almeno 150 milioni di euro.

Il CIV ribadisce che, per far fronte alla straordinarietà di tale piano, occorre procedere al convenzionamento per la progettazione manutentiva e ristrutturazione degli edifici da acquisire. Occorre che al reimpiego delle risorse da vendite dirette sia estesa a quelle realizzate nel 2021 e negli anni successivi. Ciò permetterebbe di realizzare il "Piano straordinario di investimenti in strutture istituzionali", così come richiesto dal CIV, con deliberazione n. 8 del 20 aprile 2020.

- La riorganizzazione delle strutture dedicate al patrimonio per garantire che le attività della gestione del patrimonio a reddito, in via di dismissione, non condizionino quelle di riqualificazione, acquisizione e manutenzione straordinaria delle strutture istituzionali, anche prevedendo l'incremento degli organici del Coordinamento Generale Tecnico Edilizio e della Direzione Centrale

*Il Segretario*

Patrimonio e Investimenti. Vanno altresì realizzati accordi convenzionali con imprese specializzate per la progettazione manutentiva e la ristrutturazione degli edifici da acquisire, per contribuire anche così alla realizzazione tempestiva del Piano straordinario di investimenti immobiliari.

### 3.8 Spese di funzionamento

Comparando la proposta di assestamento al Bilancio di Previsione 2021 con il bilancio preventivo originario, le spese generali di funzionamento risultano pari a **4.537** milioni di euro con un incremento 152 milioni di euro rispetto alle previsioni originarie (4.385 milioni di euro) e con una variazione percentuale del 3,5%.

Di seguito l'analisi nell'ambito delle spese di funzionamento di quelle relative strettamente collegate alle modifiche organizzative dell'Istituto.

#### 3.8.1. Spese per innovazione tecnologica e organizzativa

Le spese per **innovazione tecnologica e organizzativa** ammontano complessivamente a **517 milioni di euro** in aumento di 138 milioni di euro rispetto al consuntivo 2020; in particolare si evidenziano le diverse tipologie di spesa.

Spese informatica (in euro)		
DESCRIZIONE SPESA	CONSUNTIVO 2020	ASSESTATO 2021
Spese per la trasmissione dati canonici per rete fonia-dati, videoconferenze e teleaudioconferenze	2.759.413	5.626.000
Spese per i servizi di trasmissione dati forniti dal sistema pubblico di connettività (SPC)	66.288.481	149.000.000
Spese per l'accesso ai sistemi informativi di altri enti	1.679.533	1.440.000
<b>Totale Connessione</b>	<b>70.727.427</b>	<b>156.066.000</b>
Spese per il servizio di garanzia dei sistemi informatici contro eventi distruttivi (business continuity / disaster recovery)	10.657.780	15.800.000
<b>Totale Sicurezza</b>	<b>10.657.780</b>	<b>15.800.000</b>
Spese per l'acquisto di servizi professionali specialistici a supporto dei sistemi informativi	57.560.431	53.100.000
Spese per l'acquisizione di prodotti programma (software) connessi con la realizzazione di procedure automatizzate	71.197.797	90.000.000

*Il Segretario*

Licenze d'uso di prodotti software (costo d'ingresso)	14.580	500.000
Spese attività monitoraggio esecuzione contratti informatici	-	1.900.000
Assistenza tecnico specialistica e sviluppo software	108.955.125	114.224.000
Noleggio apparecchiature elettroniche e canone licenze d'uso prodotti software	14.800.830	27.050.000
<b>Totale Software e spese connesse</b>	<b>252.528.765</b>	<b>286.774.000</b>
Acquisto macchine e attrezzature connesse con l'elaborazione automatica dati	30.916.870	40.000.000
Manutenzione macchine e attrezzature connesse con la elaborazione automatica dati	14.133.001	16.000.000
Stampati, nastri magnetici pellicole ed altro materiale di consumo per la elaborazione automatica dei dati	775.860	2.439.600
<b>Totale Hardware e spese connesse</b>	<b>45.825.732</b>	<b>58.439.600</b>
<b>TOTALE</b>	<b>379.739.701</b>	<b>517.079.600</b>

FONTE: Elaborazione Segreteria tecnica del CIV su proposta di assestamento al bilancio preventivo INPS 2021 e consuntivo 2020

### 3.8.2 Call Center Multicanale

Le spese per l'attività di informazione e comunicazione con l'utenza affidate al **Call Center Multicanale** ammontano a **93 milioni di euro**.

Ai fini di una corretta analisi del fabbisogno e dell'applicazione della previsione normativa, per l'appalto nella costituita società "in house", si riporta il quadro della spesa rendicontata a tale titolo negli ultimi quattro anni.

Attività Contact Center Multicanale – CCM (in mln di euro)			
ANNO	SPESE CCM	SPESE FONIA	TOTALE
2018	88,2	1,3	89,5
2019	89,3	1,4	90,7
2020	97,4	1,1	98,5
2021	91,2	1,5	92,7
<b>TOTALE</b>	<b>366,1</b>	<b>5,3</b>	<b>371,4</b>

FONTE: Elaborazione Segreteria Tecnica del CIV su proposta di assestamento al Bilancio Preventivo INPS 2021 e consuntivi degli anni precedenti

Il contenimento delle spese di funzionamento, che come noto sono oggetto di versamento al bilancio dello Stato, è pari a **743** milioni di euro e risultano invariate rispetto alla precedente previsione.

Il Segretario

Al predetto importo occorre aggiungere l'ulteriore versamento alla fiscalità generale di circa **55** milioni di euro, riferito all'indisponibilità per l'Istituto delle entrate per interessi attivi derivanti dalla concessione di prestazioni creditizie ai dipendenti e ai pensionati delle diverse Gestioni Pubbliche.

In totale i versamenti INPS alla fiscalità generale sono così sintetizzati.

Contributo dell'INPS alla cosiddetta <i>Spending Review</i> (in mln di euro)			
ANNO	ECONOMIE SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO	ULTERIORI ECONOMIE	TOTALI TRASFERIMENTI
2010	44	0	44
2011	52	0	52
2012	260	0	260
2013	553	0	553
2014	621	0	621
2015	694	50	744
2016	735	52	787
2017	741	52	793
2018	743	58	801
2019	715	58	773
2020	743	55	798
2021	743	55	798
<b>TOTALE TRASFERIMENTI</b>	<b>6.644</b>	<b>380</b>	<b>7.024</b>

FONTE: Elaborazione Segreteria tecnica del CIV su proposta di assestamento bilancio Preventivo INPS 2021 e consuntivi degli anni precedenti

*Il Segretario*

#### **4. Considerazioni e proposta conclusiva**

La Commissione Economico Finanziaria nell'esprimere **parere favorevole all'approvazione in via definitiva** della proposta di Assestamento al bilancio preventivo dell'INPS per l'anno 2021 raccomanda di prevedere nella deliberazione del CIV il richiamo esplicito di quanto evidenziato nelle considerazioni di cui ai punti dal 3.1 al 3.7 del presente parere.

La Commissione Economico Finanziaria nel trasmettere al Presidente del CIV il parere ha predisposto l'allegato schema di deliberazione raccomandando che il presente parere costituisca parte integrante della stessa.

Roma, lì 11 ottobre 2021

**Il Coordinatore  
(Francesco RAMPI)**

*Il Segretario*  


Allegato A al parere della Commissione economico finanziaria su proposta di Assestamento al bilancio preventivo 2021.

IMMOBILI AD USO STRUMENTALE - DIREZIONI REGIONALI - DIREZIONI PROVINCIALI 2021					
TIPO		TIPO SEDE	PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO
PROPRIETÀ	LOCAZIONE				
Proprietà		Dir. Regionale	L'Aquila	L'Aquila	Via dei Giardini, 2
	Locazione FIP	Dir. Provinciale	Chieti	Chieti	Via Domenico Spezioli, 12
Proprietà		Dir. Provinciale	Pescara	Pescara	Via Gobetti, 3
	Locazione	Dir. Provinciale	Teramo	Teramo	Via Oberdan, 30/32
Proprietà		Dir. Regionale	Potenza	Potenza	Via del Gallitello, snc
Proprietà		Dir. Provinciale	Potenza	Potenza	Via Pretoria, 263
Proprietà		Dir. Provinciale	Potenza	Potenza	Via Pretoria, 263
Proprietà		Dir. Provinciale	Potenza	Potenza	Via Pretoria, 263
Proprietà		Dir. Provinciale	Matera	Matera	Via Cappelluti, 2/b
	Locazione	Dir. Regionale	Catanzaro	Catanzaro	Via Tommaso Campanella, 11 (Loc. S. Antonio - Gagliano)
Proprietà		Dir. Provinciale	Catanzaro	Catanzaro	Via Crispi, 77
	Locazione FIP	Dir. Provinciale	Cosenza	Cosenza	Piazza Loreto, 2/2a
Proprietà		Dir. Provinciale	Crotone	Crotone	Via B. Telesio,
Proprietà		Dir. Provinciale	Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	Via Domenico Romeo, 15
	Locazione	Dir. Provinciale	Vibo Valentia	Vibo Valentia	Via E. P. Murrura,
Proprietà		Dir. Regionale	Napoli	Napoli	Via Medina, 61
Proprietà		Direzione Metropolitana	Napoli	Napoli	Via Alcide De Gasperi, 55
Proprietà		Direzione Metropolitana	Napoli	Napoli	Via Alcide De Gasperi, 55
Proprietà		Filiale Metropolitana	Napoli	Napoli	Via Alcide De Gasperi, 55
Proprietà		Filiale Metropolitana	Napoli	Napoli	Via Guantai ad Orsolona ai Camaldoli,4
	Locazione	Filiale Metropolitana	Napoli	Castellammare di Stabia	Via Savorito, 9 (Loc. Petrarò)
	Locazione	Filiale Metropolitana	Napoli	Nola	SS 7 bis, 62
	Locazione	Filiale Metropolitana	Napoli	Pozzuoli	Via Campana, 233
Proprietà		Dir. Provinciale	Avellino	Avellino	Via Roma, 15/17
Proprietà		Dir. Provinciale	Benevento	Benevento	Via Michele Foschini, 28
	Locazione FIP	Dir. Provinciale	Caserta	Caserta	Via Arena, 1
Proprietà		Dir. Provinciale	Salerno	Salerno	Corso Garibaldi, 38
Proprietà		Dir. Regionale	Bologna	Bologna	Via Galliera, 66 Scala A

*Il Segretario*

TIPO		TIPO SEDE	PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO
PROPRIETÀ	LOCAZIONE				
Proprietà		Dir. Regionale	Bologna	Bologna	Via Galliera, 68
Proprietà		Dir. Regionale	Bologna	Bologna	Via Milazzo, 4
	Locazione FIP	Dir. Provinciale	Bologna	Bologna	Via Gramsci, 6
	Locazione FIP	Dir. Provinciale	Ferrara	Ferrara	Viale Cavour, 164
	Locazione FIP	Dir. Provinciale	Forlì Cesena	Forlì	Viale Della Libertà, 48
	Locazione FIP	Dir. Provinciale	Modena	Modena	Via Reiter, 72
Proprietà		Dir. Provinciale	Parma	Parma	Viale Basetti, 10
Proprietà		Dir. Provinciale	Piacenza	Piacenza	Piazza Cavalli, 62
Proprietà		Dir. Provinciale	Ravenna	Ravenna	Via Romolo Gessi, 24
	Locazione FIP	Dir. Provinciale	Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	Via della Previdenza Sociale, 6
	Locazione FIP	Dir. Provinciale	Rimini	Rimini	Via Macanno, 25
Proprietà		Dir. Regionale	Trieste	Trieste	Via Battisti, 10
	Locazione FIP	Dir. Provinciale	Trieste	Trieste	Via Sant'Anastasio, 5
Proprietà		Dir. Provinciale	Gorizia	Gorizia	Piazza Vittoria, 1
	Locazione	Dir. Provinciale	Pordenone	Pordenone	Piazza del Portello, 8
	Locazione FIP	Dir. Provinciale	Udine	Udine	Via Savorgnana, 37
Proprietà		Dir. Regionale	Roma	Roma	Viale Regina Margherita, 206
Proprietà		Dir. Regionale	Roma	Roma	Via Carmignani, 21-24
	Locazione FIP	Direzione Metropolitana	Roma	Roma	Via Amba Aradam, 5
Proprietà		Dir. Di Coordinamento Metropolitano	Roma	Roma	Viale Regina Margherita, 206
	Locazione	Filiale Metropolitana	Roma	Roma	Via Emilio Longoni, 59
	Locazione FIP	Filiale Metropolitana	Roma	Roma	Via Carlo Spegazzini, 66
Proprietà		Filiale Metropolitana	Roma	Roma	Via Giulio Romano, 46
Proprietà		Filiale Metropolitana	Roma	Roma	Via Umberto Quintavalle, 32
Proprietà		Dir. Provinciale	Frosinone	Frosinone	Piazza Gramsci, 4
Proprietà		Dir. Provinciale	Latina	Latina	Via Cesare Battisti, 52
Proprietà		Dir. Provinciale	Rieti	Rieti	Via Cintia, 50
Proprietà		Dir. Provinciale	Viterbo	Viterbo	Via Matteotti, 29
Proprietà		Dir. Regionale	Genova	Genova	Piazza Borgo Pila, 40
Proprietà		Dir. Provinciale	Imperia	Imperia	Viale della Rimembranza, 25
Proprietà		Dir. Provinciale	La Spezia	La Spezia	Viale Mazzini, 63
Proprietà		Dir. Provinciale	Savona	Savona	Piazza Marconi, 6

*Il Segretario*

TIPO		TIPO SEDE	PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO
PROPRIETÀ	LOCAZIONE				
	Locazione FIP	Dir. Regionale	Milano	Milano	Via Gonzaga, 6
Proprietà		Filiale Metropolitana	Milano	Milano	Via Guglielmo Silva, 36
	Locazione FIP	Dir. Di Coordinamento Metropolitano	Milano	Milano	Via Gonzaga, 6
	Locazione FIP	Dir. Provinciale	Bergamo	Bergamo	Viale Vittorio Emanuele, 5
	Locazione FIP	Dir. Provinciale	Brescia	Brescia	Via Benedetto Croce, 32
	Locazione FIP	Dir. Provinciale	Como	Como	Via Pessina, 8/10
	Locazione FIP	Dir. Provinciale	Cremona	Cremona	Piazza Cadorna, 17
Proprietà		Dir. Provinciale	Lecco	Lecco	Corso Carlo Alberto, 39
	Locazione	Dir. Provinciale	Lodi	Lodi	Via Besana, 4
Proprietà		Dir. Provinciale	Mantova	Mantova	Viale Fiume, 3 - 5
Proprietà		Dir. Provinciale	Monza e Brianza	Monza	Via del Correggio,
	Locazione FIP	Dir. Provinciale	Pavia	Pavia	Via Cesare Battisti, 23/25 23/25
Proprietà		Dir. Provinciale	Sondrio	Sondrio	Via XXV Aprile, 5
	Locazione FIP	Dir. Provinciale	Varese	Varese	Via Volta, 5
Proprietà		Dir. Regionale	Ancona	Ancona	Via Ruggeri, 1
Proprietà		Dir. Provinciale	Ancona	Ancona	Via Luigi Ruggeri, 3, 3/A, 3/B
	Locazione FIP	Dir. Provinciale	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Via F. Rismondo, 1
	Locazione	Dir. Provinciale	Fermo	Fermo	Via S. Alessandro, 3
	Locazione FIP	Dir. Provinciale	Macerata	Macerata	Via Dante, 8
	Locazione FIP	Dir. Provinciale	Pesaro Urbino	Pesaro	Via Gramsci, 8
Proprietà		Dir. Regionale	Campobasso	Campobasso	Via Zurlo, 11,11a
Proprietà		Dir. Provinciale	Campobasso	Campobasso	Via Zurlo, 11, 11a
Proprietà		Dir. Provinciale	Isernia	Isernia	Via XXIV Maggio, 251
Proprietà		Dir. Regionale	Torino	Torino	Via Arsenale, 25/27
Proprietà		Dir. Provinciale	Torino	Torino	Via Arsenale, 25/27
	Locazione FIP	Direzione Metropolitana	Torino	Torino	Via XX Settembre, 34
Proprietà		Dir. Provinciale	Alessandria	Alessandria	Via Angelo Morbelli, 34
Proprietà		Dir. Provinciale	Asti	Asti	Via Fratelli Rosselli, 22/24
Proprietà		Dir. Provinciale	Biella	Biella	Via Tripoli, 14
	Locazione FIP	Dir. Provinciale	Cuneo	Cuneo	Via Bassignano / co Santorre Santarosa
Proprietà		Dir. Provinciale	Novara	Novara	Corso della Vittoria, 8
	Locazione	Dir. Provinciale	Verbano Cusio Ossola	Gravellona Toce	Corso Marconi, 99

*Il Segretario*

TIPO		TIPO SEDE	PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO
PROPRIETÀ	LOCAZIONE				
	Locazione FIP	Dir. Provinciale	Vercelli	Vercelli	Piazza Zumaglini, 10
Proprietà		Dir. Regionale	Bari	Bari	Via Putignani, 108
	Locazione FIP	Dir. Provinciale	Bari	Bari	Lungomare Nazario Sauro 41
Proprietà		Dir. Provinciale	Barletta-Andria-Trani	Andria	Via Giudo Rossa 12
	Locazione FIP	Dir. Provinciale	Brindisi	Brindisi	Piazza Vittoria, 1 1
	Locazione	Dir. Provinciale	Foggia	Foggia	Via Gramsci, 19/21
Proprietà		Dir. Provinciale	Foggia	Foggia	Via della Repubblica, 18
	Locazione FIP	Dir. Provinciale	Lecce	Lecce	Viale Marche, 12
	Locazione	Dir. Provinciale	Taranto	Taranto	Via Golfo di Taranto, 7/D
Proprietà		Dir. Regionale	Cagliari	Cagliari	Viale Armando Diaz, 35
Proprietà		Dir. Provinciale	Cagliari	Cagliari	Viale Regina Margherita, 1/3/5
Proprietà		Dir. Provinciale	Cagliari	Cagliari	Viale Regina Margherita, 7
Proprietà		Dir. Provinciale	Nuoro	Nuoro	Via L. da Vinci, 24-26
Locazione	Locazione	Dir. Provinciale	Oristano	Oristano	Via Dorando Petri "Edificio A "
Locazione FIP	Locazione FIP	Dir. Provinciale	Sassari	Sassari	Via Rockefeller, 68
Proprietà		Dir. Regionale	Palermo	Palermo	Via degli Orti, 31/C
	Locazione FIP	Dir. Provinciale	Palermo	Palermo	Via Francesco Laurana, 59
Proprietà		Dir. Provinciale	Agrigento	Agrigento	Via Picone, 26
Proprietà		Dir. Provinciale	Caltanissetta	Caltanissetta	Via Cavour, 116 - Via Sen. Alessi, 14
Proprietà		Dir. Provinciale	Catania	Catania	Viale della Libertà, 137/A
Proprietà		Dir. Provinciale	Enna	Enna	Viale Diaz, 23
Proprietà		Dir. Provinciale	Messina	Messina	Via Vittorio Emanuele, 100
Proprietà		Dir. Provinciale	Ragusa	Ragusa	Via Leonardo da Vinci 25 - Via Libertà
Proprietà		Dir. Provinciale	Siracusa	Siracusa	Corso Gelone 90/92
Proprietà		Dir. Provinciale	Trapani	Trapani	Via Scontrino, 14/28 – Via Vespri, 28/36
Proprietà		Dir. Regionale	Firenze	Firenze	Via del Proconsole, 8/10
	Locazione FIP	Dir. Provinciale	Firenze	Firenze	Viale Belfiore, 28-28/A
Proprietà		Dir. Provinciale	Arezzo	Arezzo	Via Luca Signorelli, 20
Proprietà		Dir. Provinciale	Grosseto	Grosseto	Via Trento, 44/42 Bis
Proprietà		Dir. Provinciale	Livorno	Livorno	Via Tacca, 1/3
Proprietà		Dir. Provinciale	Lucca	Lucca	Via C. Del Prete, 1129

*Il Segretario*

TIPO		TIPO SEDE	PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO
PROPRIETÀ	LOCAZIONE				
Proprietà		Dir. Provinciale	Massa Carrara	Carrara	Via Don Minzoni, 1
Proprietà		Dir. Provinciale	Pisa	Pisa	Piazza Guerrazzi, 17
	Locazione FIP	Dir. Provinciale	Pistoia	Pistoia	Viale Adua, 123
Proprietà		Dir. Provinciale	Prato	Prato	Via Valentini, 3
	Locazione FIP	Dir. Provinciale	Siena	Siena	Lippo Memmi, 2
Proprietà		Dir. Regionale	Trento	Trento	Via Antonio Rosmini, 40
Proprietà		Dir. Provinciale	Trento	Trento	Via delle Orfane, 8
Proprietà		Dir. Provinciale	Bolzano	Bolzano	Piazza Domenicani, 30
	Locazione FIP	Dir. Regionale	Perugia	Perugia	Via M. Angeloni, 90 - Via Canali, 5
	Locazione FIP	Dir. Provinciale	Perugia	Perugia	Via M. Angeloni, 90 - Via Canali, 5
Proprietà		Dir. Provinciale	Terni	Terni	Viale Stazione, 5
Proprietà		Dir. Regionale	Aosta	Aosta	Corso Battaglione Aosta, 39 - Via Lys, 6
Proprietà		Dir. Provinciale	Aosta	Aosta	Corso Battaglione Aosta, 39 - Via Lys, 6
Proprietà		Dir. Regionale	Venezia	Venezia	Via Dorsoduro, 3500
Proprietà		Dir. Provinciale	Venezia	Venezia	Via Dorsoduro, 3519/I
Proprietà		Dir. Provinciale	Belluno	Belluno	Viale Fantuzzi, 24/A
Proprietà		Dir. Provinciale	Belluno	Belluno	Via Diziani, 3/A
	Locazione FIP	Dir. Provinciale	Padova	Padova	Piazza Insurrezione,
Proprietà		Dir. Provinciale	Rovigo	Rovigo	Piazza Fratelli Cervi, 5
Proprietà		Dir. Provinciale	Treviso	Treviso	Via Trento e Trieste, 6
	Locazione FIP	Dir. Provinciale	Verona	Verona	Via Cesare Battisti, 19
	Locazione FIP	Dir. Provinciale	Vicenza	Vicenza	Corso Santi Felice e Fortunato, 161

FONTE: Elaborazione Segreteria Tecnica del CIV su dati forniti dalla Direzione Centrale Patrimonio e Investimenti

*Il Segretario*

Immobili ad uso strumentale presenti nelle aree metropolitane 2021						
N°	AREA METROPOLITANA	TIPO SEDE	COMUNE	INDIRIZZO	TIPO	CANONE DI LOCAZIONE IN €
1	Bari	Agenzia	Altamura	Via Lago Passarello, 5	Locazione	98.054,04
2	Bari	Agenzia	Bari	Viale Europa, 73/B (San Paolo)	Locazione	76.309,24
3	Bari	Agenzia	Bari	Via S. Nicola, 19 (Carbonara)	Locazione	81.465,16
4	Bari	Agenzia	Bari	Via Putignani, 108	Proprietà	0,00
5	Bari	Agenzia	Conversano	Via Porta Antica della Città, 2	Comodato	0,00
6	Bari	Agenzia	Gioia del Colle	Piazza Plebiscito, 35	Locazione	37.501,68
7	Bari	Agenzia	Molfetta	Lungomare M. Colonna, 21	Locazione	28.123,20
8	Bari	Agenzia	Monopoli	Via Vittorio Veneto, 62	Locazione	33.792,60
9	Bologna	Agenzia	Casalecchio di Reno	Via Ermete Zacconi, 3	Locazione	12.750,00
10	Bologna	Agenzia Complessa	Imola	Via Garibaldi, 54	Locazione	103.011,33
11	Bologna	Agenzia	Ozzano dell'Emilia	Via Aldo Moro, 2	Locazione	13.260,00
12	Bologna	Agenzia	San Giorgio di Piano	Via Fariselli, 4	Locazione	12.160,00
13	Bologna	Agenzia	San Giovanni in Persiceto	Via Marconi, 31	Locazione	25.316,40
14	Bologna	Agenzia	Vergato	Piazza della Pace, 4	Comodato	0,00
15	Firenze	Agenzia	Borgo San Lorenzo	Piazza Martin Luther King, 3	Locazione	52.704,00
16	Firenze	Agenzia Complessa	Empoli	Via Petrarca angolo Via Amendola, 12	Locazione	67.228,00
17	Firenze	Agenzia	Firenze	Viale Belfiore, 28	Locazione FIP	1.376.081,00
18	Firenze	Agenzia	Firenze	Via Masaccio, 126	Proprietà	0,00
19	Firenze	Agenzia	Pontassieve	Via Tanzini, 31	Locazione	22.800,00
20	Firenze	Agenzia	Sesto Fiorentino	Via Rimaggio, 139/143	Locazione	109.859,00
21	Genova	Agenzia	Chiavari	Corso Vincenzo De Michiel, 79	Locazione	41.655,60
22	Genova	Agenzia	Genova	Piazza della Vittoria, 6/R	Proprietà	0,00
23	Genova	Agenzia Complessa	Genova	Via Sestri 196/R	Proprietà	0,00
24	Genova	Agenzia Complessa	Sestri Levante	Piazza Padre Mauri, 4	Locazione	117.122,32
25	Milano	Agenzia Complessa	Milano	Piazza Missori 8/10	Proprietà	0,00
26	Milano	Agenzia Complessa	Milano	Via Guglielmo Silva, 36	Proprietà	0,00
27	Milano	Agenzia Complessa	Milano	Via Pietro Martire D'Anghiera	Proprietà	0,00
28	Milano	Agenzia Complessa	Milano	Via Fortezza, 11	Proprietà	0,00
29	Milano	Agenzia	Rho	Via Cadoma, 30	Locazione	57.616,09
30	Milano DCM	Agenzia	Bollate	Piazza Aldo Moro, 1	Locazione	60.605,00
31	Milano DCM	Agenzia	Gorgonzola	Via Milano, 14/U1	Locazione	95.673,24
32	Milano DCM	Agenzia Complessa	Legnano	Via Podgora, 2	Locazione	494.649,00
33	Milano DCM	Agenzia	Magenta	Via Milano, 166	Locazione	135.353,00

*IK* **Segretario**

N°	AREA METROPOLITANA	TIPO SEDE	COMUNE	INDIRIZZO	TIPO	CANONE DI LOCAZIONE IN €
34	Milano DCM	Agenzia	Melzo	Via Manzoni, 7	Locazione	42.500,04
35	Milano DCM	Agenzia	Milano	Via Gonin, 58	Locazione	175.680,00
36	Milano DCM	Agenzia	Pademo Dugnano	Via Cardinal Riboldi, 45/A	Locazione	63.441,12
37	Milano DCM	Agenzia	Parabiago	Viale Zara, Snc	Locazione	56.969,64
38	Milano DCM	Agenzia Complessa	San Donato Milanese	Via XXV Aprile, 5	Locazione	571.917,94
39	Napoli	Agenzia	Afragola	Viale della Liberazione, 21	Locazione	154.465,26
40	Napoli	Agenzia Complessa	Napoli	Via Cornelia Dei Gracchi, 93	Locazione	332.673,63
41	Napoli	Agenzia	Napoli	Via Guantai Nuovi, 25	Proprietà	0,00
42	Napoli	Agenzia	Pomigliano D'arco	Via Giacomo Leopardi, 98	Locazione	87.974,39
43	Napoli DCM	Agenzia	Giugliano in Campania	Via Aniello Palumbo, 81	Locazione	136.684,56
44	Napoli DCM	Agenzia	Ischia	Via Stradone, 5	Comodato	24.143,40
45	Napoli DCM	Agenzia	Napoli	Viale della Resistenza - Lotto S	Locazione	36.097,19
46	Napoli DCM	Agenzia	Portici	Via Martiri Di Via Fani	Locazione	58.225,00
47	Napoli DCM	Agenzia	San Giuseppe Vesuviano	Via Astalunga, 160	Locazione	107.545,28
48	Napoli DCM	Agenzia	Torre del Greco	Via Ferrovia, 3	Locazione	109.213,02
49	Reggio di Calabria	Agenzia	Caulonia	Via Provinciale, snc	Locazione	29.180,01
50	Reggio di Calabria	Agenzia	Locri	Via Matteotti, 48 (Primo Piano)	Locazione	52.224,00
51	Reggio di Calabria	Agenzia	Palmi	Via Alessandro Volta, 22	Locazione	126.514,00
52	Reggio di Calabria	Agenzia	Villa San Giovanni	Via Corrado Alvaro, 7	Locazione	53.378,40
53	Roma	Agenzia	Roma	Viale Regina Margherita, 206	Proprietà	0,00
54	Roma DCM	Agenzia	Albano Laziale	Via Rossini, Lotto 16	Locazione	154.223,03
55	Roma DCM	Agenzia	Bracciano	Via S. Lucia, 2	Locazione	85.526,93
56	Roma DCM	Agenzia Complessa	Civitavecchia	Via Canova, 2	Locazione	272.891,36
57	Roma DCM	Agenzia	Colleferro	Via Fontana dell'oste, 66	Locazione	44.412,78
58	Roma DCM	Agenzia	Grottaferrata	Via XXV Luglio, 21/V. F. Corridoni	Locazione	194.952,10
59	Roma DCM	Agenzia	Monterotondo	Via Monte Circeo, 12	Locazione	154.484,35
60	Roma DCM	Agenzia	Palestrina	Via Colle Girello, 28/A	Locazione	77.203,60
61	Roma DCM	Agenzia Complessa	Pomezia	Via Pontina Vecchia, Km. 28,400 (SS. 148) Via Carlo Poma	Locazione	502.866,38
62	Roma DCM	Agenzia Complessa	Roma	Via delle Baleniere, 8	Locazione	720.044,88
63	Roma DCM	Agenzia Complessa	Roma	Via di Torvecchia, 592	Locazione	1.371.273,02
64	Roma DCM	Agenzia Complessa	Roma	Via Igino Giordani, 45	Locazione	960.149,47
65	Roma DCM	Agenzia Complessa	Roma	Via Lenin, 41	Locazione	956.951,90
66	Roma DCM	Agenzia Complessa	Tivoli	Via G. Mazzini, 8	Locazione	230.214,00
67	Roma DCM	Agenzia	Velletri	Viale Guglielmo Marconi, 34	Locazione	78.996,00

*Il Segretario*

N°	AREA METROPOLITANA	TIPO SEDE	COMUNE	INDIRIZZO	TIPO	CANONE DI LOCAZIONE IN €
68	Torino	Agenzia	Bussoleno	Via del Traforo, 62	Locazione	35.191,20
69	Torino	Agenzia	Carmagnola	Piazza Martiri, 22 - 24/B	Comodato	0,00
70	Torino	Agenzia	Chieri	Piazza Cavour, 6	Locazione	120.603,26
71	Torino	Agenzia	Cirié	Via Robaronzino, 4	Locazione	44.590,66
72	Torino	Agenzia Complessa	Collegno	Corso Francia, 45	Proprietà	0,00
73	Torino	Agenzia Complessa	Ivrea	Piazza Lamarmora, 15	Proprietà	0,00
74	Torino	Agenzia Complessa	Moncalieri	Via Montenero, 21/23	Locazione	216.889,98
75	Torino	Agenzia	Orbassano	Via Rivalta, 14/B - 16	Locazione	49.554,22
76	Torino	Agenzia Complessa	Pinerolo	Viale Kennedy, 5	Proprietà	0,00
77	Torino	Agenzia	Rivarolo Canavese	Corso Indipendenza, 53	Locazione	75.461,67
78	Torino	Agenzia Complessa	Torino	Corso Giulio Cesare 294	Proprietà	0,00
79	Torino	Agenzia	Torino	Via Nizza, 362/6	Proprietà	0,00
80	Torino	Agenzia	Torino	Via Millio, 41	Proprietà	0,00
81	Venezia	Agenzia	Chioggia	Viale della Stazione, 53	Locazione	119.508,96
82	Venezia	Agenzia	Dolo	Piazza Municipio, 13	Locazione	40.761,60
83	Venezia	Agenzia	Portogruaro	Via Versiola	Locazione	118.345,66
84	Venezia	Agenzia Complessa	San Donà di Piave	Via Trento	Proprietà	0,00
85	Venezia	Agenzia Complessa	Venezia	Via Dante, 95	Proprietà	0,00
<b>TOTALE</b>						<b>11.425.095,85</b>

FONTE: Elaborazione Segreteria Tecnica Del CIV su dati forniti dalla Direzione Centrale Patrimonio e Investimenti

 Il Segretario

Allegato B al parere della Commissione economica finanziaria su proposta di Assestamento al bilancio preventivo 2021.

PIANO DEI RILASCI IMMOBILI IN LOCAZIONE FIP									
N°	REGIONE	COMUNE	INDIRIZZO	PROPRIETÀ	PREFERENZA	DATA PRESUNTA RILASCIO	NOTE		
1	Abruzzo	Chieti	Via Spezioli, 12	FIP	Permanenza		Superfici eccedenti		
2	Abruzzo	L'Aquila	Via Rendina, 24/26	FIP	Rilascio	Entro 2022			
3	Campania	Caserta	Via Arena, nd	FIP	Permanenza				
4	Emilia Romagna	Bologna	Via Gramsci, 6	Adige Building Srl	Rilascio	Entro 2024	L'INPS si riserva di valutare se rinegoziare con clausola di recesso		
5	Emilia Romagna	Ferrara	Viale Cavour, 164	Finalca Srl	Permanenza		Superfici eccedenti		
6	Emilia Romagna	Forlì	Viale Libertà, 48	COVIVIO SA	Permanenza		Superfici eccedenti		
7	Emilia Romagna	Modena	Via Reiter, 72	FIP	Rilascio	Entro 2024	L'INPS si riserva di valutare se rinegoziare con clausola di recesso		
8	Emilia Romagna	Reggio nell'Emilia	Via delle Previdenza Sociale, 6	COVIVIO SA	Permanenza		Superfici eccedenti		
9	Emilia Romagna	Rimini	Via Macanno, 25	Silca Spa	Permanenza		Superfici eccedenti		
10	Friuli Venezia Giulia	Trieste	Via Sant'Anastasio, 5	Fondo Olimpia	Rilascio	Entro 2022			
11	Friuli Venezia Giulia	Udine	Via Savorgnana, 37	Emme Sviluppo SpA	Permanenza				
12	Lazio	Roma	Via Carlo Spegazzini, 66	Fondo Olimpia	Permanenza				
13	Lazio	Roma	Via dell'Amba Aradam, 5	Fondo Cromwell	Rilascio	Entro 2022			
14	Lombardia	Bergamo	Viale Vittorio Emanuele, 5	Zeta Più Immobiliare Srl	Permanenza				
15	Lombardia	Brescia	Via Benedetto Croce, 32	Fondo Olimpia	Permanenza				
16	Lombardia	Como	Via Pessina, 8	Fondo Pacific One	Permanenza				
17	Lombardia	Cremona	Piazza Cadorna, 6	FIP	Rilascio	Entro 2024	L'INPS si riserva di valutare se rinegoziare con clausola di recesso		
18	Lombardia	Milano	Via Gonzaga, 4	Fondo Gamma	Rilascio	Entro 2020			
19	Lombardia	Pavia	Via Cesare Battisti, 23	FIP	Rilascio	Entro 2024	L'INPS si riserva di valutare se rinegoziare con clausola di recesso		

Il Segretario

*Il Segretario*

N°	REGIONE	COMUNE	INDIRIZZO	PROPRIETÀ	PREFERENZA	DATA PRESUNTA RILASCIO	NOTE
20	Lombardia	Varese	Via Volta, 1	COVIVIO SA	Permanenza		
21	Marche	Ascoli Piceno	Via Rismondo, 1	FA.IN PLAST	Permanenza		
22	Marche	Macerata	Via Dante, 8	FIP	Permanenza		
23	Marche	Pesaro	Via Gramsci, 8	Finalca Srl	Permanenza		
24	Piemonte	Cuneo	Corso Santa Rosa, 15	Fondo Cromwell	Permanenza		Superfici eccedenti
25	Piemonte	Torino	Via XX Settembre, 34	Panni Srl	Rilascio	Entro 2024	L'INPS si riserva di valutare se rinegoziare con clausola di recesso
26	Piemonte	Vercelli	Piazza Zumaglini, 10	FIP	Permanenza		
27	Puglia	Bari	Lungomare Nazario Sauro, 41	Luigi di Mola & Figli SAS	Permanenza		Superfici eccedenti
28	Puglia	Brindisi	Piazza Vittoria, 1	Immobiliare Bari Uno SpA	Permanenza		
29	Puglia	Lecce	Viale Marche, 12	FIP	Permanenza		Superfici eccedenti
30	Sardegna	Sassari	Via Rockefeller, nd	FIP	Permanenza		Superfici eccedenti
31	Sicilia	Palermo	Via Resultana, 360	Dovita One Srl	Rilascio	Entro 2022	
32	Sicilia	Palermo	Via Francesco Laurana, 57	FIP	Permanenza		
33	Toscana	Firenze	Viale Belfiore, 26A	Belfiore 28 Srl	Rilascio	Entro 2024	L'INPS si riserva di valutare se rinegoziare con clausola di recesso
34	Toscana	Pistoia	Viale Adua, 123	FIP	Permanenza		L'INPS si riserva di valutare se rinegoziare con clausola di recesso
36	Umbria	Perugia	Via Mario Angeloni, 90	FIP	Permanenza		Superfici eccedenti
37	Veneto	Padova	Piazza Insurrezione, nd	Champions RE SpA	Rilascio	Entro 2022	
38	Veneto	Verona	Via Cesare Battisti, 19	Benaco Invest Srl	Permanenza		Superfici eccedenti
39	Veneto	Vicenza	Corso SS Felice e Fortunato, 161	FIP	Permanenza		

FONTE: Elaborazione Segreteria Tecnica del CIV su dati forniti dalla Direzione Centrale Patrimonio e Investimenti